Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 123 del 28 maggio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 113

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 179/10/CONS).

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 180/10/CONS).

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 179/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 aprile 2010.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo

comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 aprile 2006, n. 87, Supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti

dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR del 2 agosto 2007, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007, n. 195;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2007, n. 146;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172, Supplemento ordinario n. 181;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR del 14 maggio 2008, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 149, Supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il "Procedimento volto al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190, Supplemento ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante "Modifiche all'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR del 24 luglio 2009, recante "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203, Supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR del 24 luglio 2009, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203, Supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2009, n. 258;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS dell’11 giugno 2008, recante l’avvio del procedimento “Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172, Supplemento ordinario n. 181;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS dell’11 giugno 2008, recante l’avvio del procedimento “Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172, Supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS del 25 giugno 2009, recante “Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e 325/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione n. 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 luglio 2009 n. 161, Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 578/09/CONS del 13 ottobre 2009, recante “Mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), definizione dei mercati rilevanti, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari,” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009 n. 257, supplemento ordinario n. 200;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS del 10 dicembre 2009, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle

chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 Supplemento Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS del 10 dicembre 2009, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 Supplemento Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE")", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010 n. 15 Supplemento ordinario n.13;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010, recante "Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2010, n. 37, Supplemento ordinario n. 30;

VISTA la delibera n. 71/10/CONS dell'11 marzo 2010, recante "Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle disposizioni normative in materia di utilizzo della numerazione geografica del piano nazionale di numerazione";

VISTA la delibera n. 95/10/CONS del 25 marzo 2010, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2010, n. 82;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 17 marzo 2010, la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 18 marzo 2010, in audizione congiunta, le società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.,

SENTITE, in data 19 marzo 2010, singolarmente, le società BT Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dall'associazione AIIP e dalle società BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A.;

VISTO il contributo prodotto congiuntamente dalle società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE TABELLE

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 20076 ("la Raccomandazione");

- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

---

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le "Linee direttrici");

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003[8] (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato.

---

[7] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.

[8] In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

[10] In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi dei mercati dei servizi di raccolta[11] delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (c.d. mercato n. 2 della Raccomandazione) e di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (c.d. mercato n. 3 della Raccomandazione) con la delibera n. 417/06/CONS[12].

Servizi di raccolta

9. L'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS ha definito il mercato 2 (mercato 8 della precedente Raccomandazione) come "*il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche*" ed ha stabilito che il mercato ha dimensione geografica nazionale.

10. L'Autorità ha concluso che nel mercato non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha, pertanto, identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di separazione contabile, *iv)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *v)* obbligo di controllo dei prezzi e *vi)* obbligo di contabilità dei costi. In aggiunta l'Autorità, ai sensi della legge n. 481 del 14 novembre 1995, ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di separazione amministrativa.

Servizi di terminazione

11. L'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS, ha individuato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di terminazione, aventi dimensione geografica nazionale:

---

[11] Nel presente documento i termini "raccolta" ed "originazione" vengono utilizzati come sinonimi.

[12] Nella stessa delibera l'Autorità ha svolto anche l'analisi del mercato del transito (c.d. mercato n. 10 della precedente Raccomandazione).

i) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;

ii) i mercati dei servizi di terminazione internet in modalità *dial-up*;

iii) i mercati dei servizi di terminazione verso direttrici internazionali.

12. L'Autorità ha concluso che non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva solo nei mercati *sub i)* ed ha ritenuto, pertanto, che tali mercati fossero suscettibili di regolamentazione *ex ante* ai sensi della precedente Raccomandazione.

13. Per quanto riguarda gli altri mercati, l'Autorità ha concluso che: i mercati *sub ii)* fossero sufficientemente concorrenziali e che i mercati *sub iii)* non fossero suscettibili di regolamentazione *ex ante* ai sensi della precedente Raccomandazione, in quanto i "tre criteri" non risultavano cumulativamente soddisfatti. Tuttavia, in relazione a questi ultimi mercati, l'Autorità non ha del tutto escluso la possibilità che alcune specifiche direttrici di traffico fossero caratterizzate da un minore livello concorrenziale ed ha ritenuto che tale circostanza dovesse essere verificata attraverso lo svolgimento di un'apposita analisi. A seguito di un successivo approfondimento svoltosi nell'ambito di un procedimento separato, l'Autorità, con la delibera n. 605/07/CONS, ha concluso che nei mercati nazionali della terminazione internazionale verso singole direttrici sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

14. Per quanto riguarda i mercati *sub i)*, l'Autorità sulla base della considerazione che ciascun operatore è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, ha individuato tanti mercati rilevanti quante sono le reti degli operatori di rete fissa ed ha notificato i seguenti operatori come aventi SMP sui mercati della terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa: BT Italia, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.

15. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto agli operatori notificati i seguenti obblighi regolamentari per la fornitura dei servizi di terminazione: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; i*v)* obbligo di controllo dei prezzi, *v)* obbligo di contabilità dei costi. In aggiunta, al solo operatore Telecom Italia sono stati imposti gli obblighi di separazione contabile e di separazione amministrativa.

16. Tutti gli obblighi sono stati modulati differentemente per Telecom Italia e per gli altri operatori. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, mentre a Telecom Italia è stato imposto un *network cap* per gli anni 2007, 2008 e 2009, agli operatori alternativi è stato imposto di valorizzare il servizio in modo equo e ragionevole. Più precisamente la delibera n. 417/06/CONS ha fissato il valore di riferimento degli operatori alternativi per il primo anno (2007) attraverso il criterio della cosiddetta *delayed reciprocity*, cioè pari al prezzo praticato per il medesimo servizio di Telecom Italia nella sua prima offerta di riferimento. Inoltre, la delibera ha fissato un *decalage* di

prezzi massimi che andava da un valore 1,54 eurocent/min (valido fino al 30 giugno 2007), fino ad un valore di 0,55 eurocent/min (valido fino al 30 giugno 2012).

17. Infine, la medesima delibera (art. 40, comma 4) ha previsto la facoltà per gli operatori alternativi di derogare, per il primo anno, al prezzo massimo previsto per gli anni 2007 – 2012, qualora fossero in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una dettagliata contabilità, di aver sostenuto costi superiori al prezzo fissato dall'Autorità[13].

18. La delibera n. 417/06/CONS ha previsto, altresì, la predisposizione, da parte dell'Autorità, di un modello per il calcolo dei costi di terminazione degli operatori alternativi notificati, che tenga conto delle differenti architetture di rete degli stessi. L'Autorità, con la delibera n. 251/08/CONS, sulla base dei risultati del modello, ha provveduto a riesaminare i prezzi del servizio di terminazione degli operatori alternativi, modificando il *price cap* di cui alla delibera n. 417/06/CONS e definendo un nuovo *glide path* valido fino al 2011. La delibera n. 251/08/CONS ha fissato il termine per il raggiungimento della simmetria con i prezzi di Telecom Italia al 1° luglio 2010, fissando un valore finale del prezzo di terminazione pari a 0,57 eurocent/min.

19. Successivamente, con delibera n. 407/08/CONS, l'Autorità ha esteso l'elenco degli operatori notificati per i servizi di terminazione, aggiungendo altri 29 operatori ai 12 già individuati dalla delibera n. 417/06/CONS. Tali 29 operatori sono stati distinti in due categorie: i c.d. "operatori infrastrutturati" (operatori che hanno, o si presume svilupperanno a breve, un numero significativo di linee attraverso tecnologie di accesso proprietarie o attraverso l'*unbundling*[14]) ed i c.d. "operatori non infrastrutturati" (operatori che utilizzano prevalentemente, o unicamente, accessi a banda larga all'ingrosso)[15] di dimensioni generalmente minori degli "operatori infrastrutturati".

20. L'Autorità ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi in capo a tutti gli "operatori infrastrutturati" prevedendo invece unicamente l'obbligo di trasparenza per i restanti operatori, poiché, in ragione delle loro ridotte dimensioni, ha valutato che ulteriori obblighi non sarebbero stati proporzionati.

---

[13] Si sono avvalsi di tale facoltà gli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Multilink (ora Infratel Network Application s.p.a.). L'Autorità ha rigettato la richiesta di Tele 2 ed ha approvato, sulla base dell'analisi delle contabilità prodotte, quelle di Fastweb, BT Italia, Tiscali e Multilink, stabilendo rispettivamente i prezzi di 2,60, 2,28, 2,24 e 1,74 €cent/min fino al 30 giugno 2007.

[14] Brennercom S.p.A., Fly Net S.r.l, Satcom S.p.A., TEX97 S.p.A., UNO Communications S.p.A e Vodafone Omnitel N.V.

[15] Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TWT S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Wavecrest Italia S.p.A.

21. In base all’obbligo di controllo dei prezzi, gli operatori infrastrutturati (inclusa Vodafone)[16] sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e, più precisamente, ai valori del *glide path* indicati per la categoria “Altri Operatori” nella stessa delibera.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

22. Ai sensi dell’articolo 18 del Codice, l’Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[17], definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

23. Nell’ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l’ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

24. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell’uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell’offerta sul mercato in questione. Pertanto l’Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell’offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

25. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l’Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell’area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell’offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre

---

[16] Quest’ultima limitatamente alle chiamate terminate su numerazioni geografiche attestate su rete fissa.
[17] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

2.2. Il mercato dei servizi di raccolta ed il mercato dei servizi di terminazione nella definizione della Commissione

26. La Raccomandazione include i servizi di raccolta (mercato n. 2) ed i servizi di terminazione (mercato n. 3) nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex-ante*, specificando che:

- "*la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*";
- "*la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

27. I mercati oggetto della presente analisi sono, quindi, legati da una relazione di tipo orizzontale con il mercato del transito. Inoltre, trattandosi di mercati all'ingrosso, ossia di *input* per la fornitura di servizi al dettaglio, gli stessi mercati sono legati da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa locali, nazionali ed internazionali, così come illustrato nella Figura 1.

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa

28. I servizi telefonici locali e nazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati 3 e 5 della precedente Raccomandazione – di seguito Mercati *ex* 3 ed *ex* 5) possono essere forniti soltanto ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, eventualmente autoprodotti; naturalmente, l'impiego del servizio di terminazione fissa non è necessario per le chiamate verso

numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali. Si noti che anche per l'offerta di servizi al dettaglio di chiamate destinate verso numerazione non geografica (NNG[18]) sono richiesti i servizi all'ingrosso di raccolta, di transito e, fatta eccezione per i servizi di accesso ad internet in *dial up*, di terminazione su numerazione geografica, necessaria per chiudere la chiamata sul centro servizi nazionale. Per la fornitura dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati 4 e 6 della precedente Raccomandazione – di seguito Mercati *ex* 4 ed *ex* 6) è richiesto l'impiego dei servizi all'ingrosso di raccolta e di transito, nonché del servizio di terminazione internazionale in luogo di quella nazionale. Si evidenzia, inoltre, che tutti i servizi finali considerati possono essere offerti sia da postazione privata sia di telefonia pubblica; tale possibilità va considerata nella definizione dei servizi di raccolta e terminazione. Da ultimo, si osserva che anche i servizi telefonici originati da rete mobile necessitano del servizio di terminazione sulla rete telefonica pubblica fissa.

29. In sintesi, utilizzano i servizi di raccolta e terminazione come *input*, tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fisso-mobile) nazionali ed internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche.

30. Per quanto riguarda il servizio di raccolta, la Commissione nell'*Explanatory Note*[19] alla Raccomandazione osserva che le alternative all'acquisto del servizio di raccolta sono il possesso di una rete di accesso (cavo, fibra, connessione *wireless*) o l'acquisto/ affitto di una connessione al cliente finale (per esempio l'ULL). Entrambe le alternative richiedono non solo ingenti investimenti, molti dei quali non recuperabili, ma anche tempi piuttosto lunghi. La Commissione rileva che, nella maggior parte degli Stati membri, gli operatori dominanti conseguono ingenti economie di scala e di densità dalla fornitura di questo tipo di servizi. Di conseguenza sul mercato della raccolta si continuano ad osservare barriere all'ingresso elevate e non transitorie.

31. Per quanto riguarda il servizio di terminazione, come nella precedente Raccomandazione sui mercati rilevanti, nell'*Explanatory Note* la Commissione individua il servizio di terminazione delle chiamate come quel servizio necessario per completare le chiamate destinate agli abbonati o a postazioni chiamate. La Commissione evidenzia che il mercato della terminazione delle chiamate resta un mercato rilevante distinto, anche se imprese che sono interconnesse ad alti livelli di rete stipulano accordi di interconnessione che includono anche l'inoltro delle chiamate.

---

[18] Ai sensi del Piano di Numerazione Nazionale (PNN), delibera n. 26/08/CIR, sono denominate *non geografiche* anche le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali. Nel seguito, salvo ove diversamente espresso, con la dicitura *numerazioni non geografiche* si intenderanno unicamente le numerazioni relative ai servizi offerti sulle decadi 1, 4, 7 e 8, trattando separatamente le numerazioni per servizi di tipo mobile (decade 3) e nomadico (decade 5).

[19] *"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C(2007) 5406.

32. La Commissione osserva, ancora, che il mercato rilevante della terminazione è esteso quanto la rete di ciascun operatore, in quanto non emergono alternative di sostituzione né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta che possano giustificare una più ampia definizione del mercato. Di conseguenza, nel mercato della terminazione si continua ad osservare la presenza di alte barriere all'entrata dovuta all'assenza di alternative per la terminazione delle chiamate dirette ad un utente, o ad una postazione, attestato sulla rete dell'operatore di terminazione. Ogni rete di terminazione risulta essere un mercato monopolistico per cui occorre una regolamentazione delle tariffe di terminazione e la predisposizione di un meccanismo di valutazione dei costi che garantiscano agli operatori concorrenti un quadro giuridico chiaro per la definizione delle proprie tariffe finali. Tale garanzia di trasparenza può essere meglio assicurata attraverso un intervento *ex ante*. La Commissione ribadisce, inoltre, che non è sufficiente basarsi sulla definizione di un mercato rilevante per ciascuna rete per valutare se un operatore detiene un significativo potere di mercato, ma occorre tenere conto dell'eventuale grado di contropotere d'acquisto. Il potere di mercato di una rete di ridotte dimensioni può risultare notevolmente limitato dal potere di mercato di una rete più grande. Conseguentemente, in assenza di un contropotere d'acquisto è giustificata l'introduzione della regolamentazione *ex ante*.

33. Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare in queste sede che la Commissione nel maggio del 2009 ha pubblicato la Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili (di seguito "Raccomandazione sulla terminazione"), in cui, a seguito di un'ulteriore attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere nei mercati della terminazione, sia su rete fissa che su rete mobile, a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*[20], la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare. In particolare la Commissione raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si dovrebbe fondare sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione reciproche.[21]

34. Infine, per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, si rammenta che di recente si è sviluppato un vivace dibattito sulle alternative che potrebbero sostituire il meccanismo di fissazione delle tariffe di terminazione in uso all'interno dell'Unione

---

[20] *Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, in GUCE L 344 del 7 maggio 2009.

[21] La Commissione ha già da tempo riconosciuto che l'adozione di un approccio comune basato sull'applicazione di tariffe di terminazione reciproche favorirebbe l'efficienza e la concorrenza sostenibile, oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.

Europea. La stessa Commissione nell'*Expanatory Note* alla Raccomandazione sulla terminazione annovera tra le possibili alternative[22] il cosiddetto *Bill and Keep*, in base al quale gli operatori di rete stipulano accordi di interconnessione che prevedono una tariffa di terminazione reciproca uguale a zero. Recentemente il Gruppo dei Regolatori Europei, (di seguito "GRE") ha preso parte al dibatto con la pubblicazione del "*Next Generation Networks Future Charging Mechanisms: Long Term Termination Issues*"[23], nel quale il GRE individua il *Bill and Keep* come il meccanismo più appropriato per la regolamentazione del servizio di terminazione delle chiamate vocali. Spetterebbe alle ANR il compito di definire, in base alle circostanze nazionali, un percorso regolamentare che porti al *Bill and Keep*.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa

2.3.1. Individuazione degli elementi di rete costitutivi dei servizi di raccolta, transito e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

35. Al fine di fornire una descrizione tecnica dei servizi di raccolta e terminazione, è necessario in primo luogo definire i confini tra tali servizi ed il servizio di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, conformemente a quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione.

36. Nell'ambito della prima analisi di mercato, allo scopo di individuare tali confini l'Autorità ha ritenuto opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in ragione delle sue peculiari caratteristiche di capillarità e della sua omogenea diffusione sul territorio nazionale. In base alla topologia della rete di Telecom Italia[24], l'Autorità ha quindi suddiviso tecnicamente gli input necessari per la fornitura di un servizio telefonico al dettaglio *end to end* nei seguenti servizi (Figura 2):

a. Raccolta: il servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;

---

[22] Oltre al *Bill and Keep*, la Commissione ha individuato come alternative il sistema basato sulla reciprocità (per valori diversi da zero) ed il sistema del *Receiving Party Pays* (RPP).

[23] Lo studio rappresenta la posizione comune raggiunta dal Gruppo di Regolatori Europei del 28 settembre 2009.

[24] L'architettura di rete di Telecom Italia adottata come riferimento per la precedente analisi di mercato si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea – SL), ed in una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è a sua volta articolata su due livelli gerarchici, un primo livello composto da 628 autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano – SGU) ed un secondo livello composto da 66 autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito – SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante individuando 33 regioni del territorio nazionale, dette "*aree gateway*" (AG).

b. Terminazione: il servizio di trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;

c. Transito: il servizio di trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

Figura 2 - Struttura delle componenti di servizio telefonico secondo la precedente definizione

37. In continuità con la precedente analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno far riferimento anche questa volta alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in quanto essa rappresenta tuttora l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati in esame.

38. L'architettura della rete di trasporto di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. L'Autorità pertanto deve valutare se questi cambiamenti rendano necessaria una modifica dei confini individuati dalla precedente analisi di mercato tra i servizi di raccolta, transito e terminazione e, quindi, della definizione dei relativi mercati rilevanti.

39. In seguito alla crescente richiesta di traffico dati rispetto a quello telefonico, negli ultimi anni Telecom Italia ha sostituito il livello di rete di trasporto rappresentato dai nodi SGT con il *BackBone* Nazionale multi servizio (BBN). L'architettura della nuova rete BBN per il trasporto dei dati è composta da 24 punti di accesso (*Point of Presence* – PoP) collocati in 23 sedi ed organizzati secondo la logica delle coppie ridondanti, con cui si ottengono 12 bacini di raccolta (cosiddette nuove aree *gateway*). Gli SGU sono attestati direttamente ai PoP della rete BBN e, per motivi di affidabilità, ogni SGU è attestato a due diversi PoP. Tutti gli SGU appartenenti ad una stessa area *gateway* preesistente sono attestati alla stessa coppia di PoP BBN; uno stesso bacino di raccolta BBN può allora sottendere una o più aree *gateway* preesistenti. I POP del BBN sono interconnessi mediante il *backbone* IP (*Optical Packet Backbone* – OPB) per il trasporto del traffico. La rete BBN sfrutta collegamenti ad altissima velocità per il trasporto

integrato del traffico voce e dati in tecnologia IP. L'architettura appena descritta è rappresentata nella figura seguente.

Figura 3 - Struttura dell' architettura BBN di Telecom Italia

40. Il traffico voce tra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito e gestito dagli SGU secondo le modalità di funzionamento della precedente architettura di rete. Il traffico voce tra i bacini BBN viene convertito in pacchetti prima di essere instradato nella rete nazionale OPB e trasportato tra le 12 nuove *aree gateway* che suddividono logicamente il territorio nazionale.

41. Telecom Italia, pur instradando il proprio traffico nazionale sulla rete BBN a partire dal 2005, continua a garantire agli operatori alternativi l'interconnessione alla propria rete nelle modalità tecnologiche[25] e nei medesimi 66 punti di interconnessione della precedente architettura. Telecom Italia provvede, quindi, ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN. Benché tale modalità di interconnessione sia ad oggi quella prevalente, esistono diversi operatori minori che, avvalendosi dell'offerta di interconnessione prevista dalla delibera n. 417/06/CONS, hanno scelto di attestarsi direttamente ai nodi BBN di Telecom Italia adottando nuovi piani di instradamento basati sulle 12 aree *gateway*.

42. Nonostante tali innovazioni nell'architettura di rete, l'Autorità osserva che il livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia[26] ad oggi non risulta sostanzialmente cambiato rispetto a quello riscontrato nel periodo di osservazione della precedente analisi di mercato. A tale riguardo, la Tabella 1 mostra un confronto tra i dati relativi al livello di interconnessione ai nodi SGU dei cinque

[25] In tecnologia SS7.

[26] In continuità con la delibera 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi in esame debba essere valutato alla luce dell'effettivo livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia.

principali operatori alternativi tra gli anni 2003 (dati della precedente analisi)[27] e 2007, evidenziando percentuali in crescita rispetto al 2003.

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di Telecom Italia a livello SGU

2003		2007	
Operatore alternativo	**Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso**	**Operatore alternativo**	**Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso**
Operatore 1	100	Operatore 1	100
Operatore 2	80	Operatore 2	99
Operatore 3	70	Operatore 3	86
Operatore 4	32	Operatore 4	66
Operatore 5	21	Operatore 5	34

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

43. Inoltre, la dinamica dei minuti di traffico raccolti/terminati a livello di nodo SGU rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla rete di Telecom Italia (Figura 4) evidenzia una situazione sostanzialmente stazionaria nel periodo 2005-2008 con una percentuale di traffico raccolto/terminato a livello SGU di circa il 76% nel 2008 contro il 74% del 2005. Tale percentuale è di poco maggiore di quella rilevata nella precedente analisi di mercato (circa il 72% nel 2002)[28].

Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

[27] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 68, Tabella 1.
[28] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 68, Figura 2.

44. In aggiunta agli sviluppi della rete di trasporto, descritti nei paragrafi precedenti, si deve considerare che, a partire dal 2008, in alcune città italiane Telecom Italia ha iniziato a sperimentare il passaggio alla cosiddetta rete di accesso di nuova generazione (NGAN), che prevede la graduale sostituzione della rete in rame con una combinazione di differenti soluzioni architetturali di accesso in fibra ottica.[29] La progressiva migrazione verso una rete di accesso di nuova generazione potrebbe avere un impatto significativo sul ruolo dell'interconnessione a livello SGU e determinare la necessità di spostare il confine tra i servizi in esame ad un livello di interconnessione diverso dal punto di vista gerarchico. Dal momento che solo in alcune circostanze l'attività di sperimentazione di Telecom Italia in materia di reti NGAN ha anche previsto una fase di commercializzazione dei relativi servizi, si ritiene che – allo stato – il fenomeno della migrazione verso una rete NGAN non abbia un impatto significativo nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato. Peraltro, le tematiche della migrazione verso reti NGAN saranno oggetto delle attività del Comitato NGN Italia, anche a tal scopo istituito dall'Autorità.

45. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi di raccolta, transito e terminazione debbano essere gli stessi di quelli individuati dalla delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, identifica nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, tale da ripartire una chiamata di tipo *end-to-end* nei seguenti servizi:

a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.

[29] Cfr. punto 150 della delibera n. 314/09/CONS.

2.3.2. Modalità di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

46. Le modalità di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche in postazione fissa variano a seconda che un operatore disponga o meno di una rete di accesso di proprietà.

47. Nel primo caso, l'operatore è in grado di auto-produrre i servizi di raccolta e terminazione. Nel secondo caso, l'operatore che necessita dei servizi di raccolta e terminazione deve ricorrere ad una delle seguenti modalità di accesso:

a. accesso fisico alla rete locale (ULL di Telecom Italia); tale modalità di accesso rappresenta la scelta impiantistica prevalente per gli operatori alternativi che offrono servizi di terminazione sulla propria rete e che auto-producono i servizi di raccolta;
b. accesso virtuale alla rete locale (offerta *bitstream* di Telecom Italia); tale modalità di accesso è utilizzata dagli operatori che offrono servizi di terminazione su numerazioni geografiche in tecnologia VoIP attestate alla propria rete e per l'autoproduzione di servizi di raccolta;
c. accesso diretto su rete radiomobile; tale modalità di accesso è utilizzata dagli operatori mobili per l'offerta di servizi di terminazione su numerazione geografica in tecnologia radiomobile e per l'autoproduzione di servizi di raccolta, in relazione alla fornitura di servizi convergenti di tipo fisso-mobile.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

48. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico in postazione fissa verso qualsiasi destinazione (nazionale ed internazionale), ma che non dispongono di una propria infrastruttura di accesso. I servizi in questione consentono a tali operatori di raccogliere, in un punto di interconnessione presso l'autocommutatore locale, il traffico telefonico generato dai propri clienti finali che sono attestati sull'infrastruttura di accesso di un altro operatore.

49. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori che, disponendo di un'infrastruttura di accesso (di proprietà o affittata da altri operatori), raccolgono il traffico telefonico originato dai clienti attestati alla propria rete, e lo rilasciano in un punto di interconnessione presso un autocommutatore locale. Le modalità di fornitura del servizio sono quelle individuate al punto 47.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

50. Nel mercato della terminazione, i soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori nazionali e internazionali che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del Piano di Numerazione Nazionale (PNN) assegnate ad altri operatori nazionali.

51. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori assegnatari di numerazioni geografiche a cui sono attestati propri clienti finali, indipendentemente dalla tecnologia di accesso impiegata per raggiungerli. Le scelte tecnologiche a disposizione degli operatori che offrono tale servizio sono quelle individuate al punto 46.

2.5. Definizione dei mercati al dettaglio

52. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è opportuno individuare i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi a operatori interessati a rifornire i clienti finali.

53. Pertanto il primo passo per la definizione dei mercati della raccolta e della terminazione è costituito dalla definizione dei corrispondenti mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, già richiamati al punto 27, nonché dei servizi telefonici da postazione mobile (esclusivamente per quanto riguarda il mercato della terminazione). Si noti che tali mercati al dettaglio non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, con riferimento ai mercati dei servizi telefonici da postazione fissa, l'Autorità, avendo introdotto una regolamentazione nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 642/06/CONS e 380/06/CONS), ha comunque svolto l'analisi del mercato dei servizi telefonici internazionali (delibera n. 578/09/CONS) ed ha avviato l'analisi del mercato dei servizi telefonici locali e/o nazionali (delibera n. 133/08/CONS), al fine di verificare se tali mercati non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante*, anche sulla base delle circostanze nazionali esistenti. Inoltre, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito dei mercati dell'originazione da rete mobile (delibera n. 65/09/CONS) e della terminazione su singole reti mobili (delibera n. 667/08/CONS).

54. Per la definizione dei suddetti mercati rilevanti al dettaglio si rimanda alle delibere sopra citate.[30] In questa sede, coerentemente con quanto già stabilito nel corso delle analisi dei mercati dell'accesso e dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale, l'Autorità ritiene rilevante evidenziare la relazione di sostituibilità esistente tra i servizi telefonici offerti in tecnologia di accesso PSTN/ISDN e quelli offerti in tecnologia VoIP di tipo *managed* in decade zero. Infatti, le due tipologie di servizi telefonici presentano caratteristiche tecnico-qualitative analoghe e consentono sostanzialmente le medesime prestazioni. Inoltre, anche dal punto di vista delle condizioni economiche praticate sul mercato, l'Autorità ha osservato un sostanziale allineamento dei prezzi delle due tipologie di servizi di traffico.[31]

55. L'Autorità ritiene inoltre opportuno considerare in questa sede le offerte cosiddette "integrate fisso-mobile".[32] A tal proposito, si rileva che allo stato attuale esistono due tipologie di offerte di traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica: *i*) le offerte cosiddette "*home zone*", che prevedono l'utilizzo da parte del cliente di un apparato terminale di rete mobile; *ii*) le offerte che prevedono invece l'utilizzo di un terminale di rete fissa tradizionale collegato ad una "stazione" che fornisce la connessione alla rete mobile. Tali offerte sono proposte al momento da un numero limitato di operatori.

56. Sebbene le offerte integrate fisso–mobile possano indurre sotto certi aspetti a considerare i relativi servizi come sostituibili con le offerte di traffico telefonico al dettaglio su rete fissa, si ritiene che – alla luce del fatto che la diffusione di tali offerte non è ancora significativa in termini di numero di sottoscrittori, nonché di volumi di traffico realizzato rispetto alle dimensioni del mercato – l'inclusione nei mercati al dettaglio del traffico telefonico relativo a tali offerte è irrilevante ai fini dell'analisi, in quanto non ne influenzerebbe comunque i risultati.

2.6. Definizione del mercato all'ingrosso

2.6.1. Il mercato del prodotto/servizio all'ingrosso

57. La Commissione nella Raccomandazione ha definito i mercati dei servizi di raccolta (mercato n. 2) e dei servizi di terminazione (mercato n. 3) come riportato al punto 26. L'Autorità, al fine di giungere alla corretta individuazione dei mercati rilevanti dei

---

[30] Al riguardo, si noti che gli operatori acquirenti dei servizi di raccolta e terminazione offrono in genere quasi tutti i servizi telefonici al dettaglio; pertanto, l'analisi separata del singolo servizio *retail* risulterebbe poco significativa ai fini dell'individuazione dei mercati *wholesale* sovrastanti.

[31] Per un'analisi più approfondita si rimanda alla delibera n. 314/09/CONS, punti 70-78 ed alla delibera n. 578/09/CONS, punti 44-52.

[32] Anche se le offerte "integrate fisso-mobile" non erano ancora attive quando fu adottata la delibera n. 417/06/CONS, esse sono state già analizzate dall'Autorità nell'ambito della regolamentazione del servizio di terminazione (delibera n. 407/08/CONS).

servizi di raccolta e terminazione su rete fissa, tenuto conto delle definizioni della Commissione, considera come punto di partenza le definizioni dei mercati del primo ciclo di analisi e verifica se, nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti tali da rendere superate le definizioni adottate con la delibera n. 417/06/CONS.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

58. Come riportato nei paragrafi precedenti, l'Autorità già nella precedente analisi di mercato aveva identificato l'autocommutatore locale come elemento di confine tra i servizi di raccolta, transito e terminazione. Pertanto, il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa era definito come il mercato dei servizi di trasporto delle chiamate dalla linea del cliente fino all'autocommutatore locale − dove le chiamate sono rilasciate ad un altro operatore − e dalle prestazioni associate a tali servizi (ad es. collegamenti di interconnessione, traffico di segnalazione).

59. I servizi di raccolta consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili e all'accesso ad Internet in modalità *dial up*, a prescindere dal fatto che l'operatore raggiunga o meno le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali su infrastruttura proprietaria. Il servizio di originazione delle chiamate di un cliente finale può essere quindi fornito esclusivamente dall'operatore che fornisce l'accesso al cliente.

60. Considerata l'esistenza di differenti tipologie di chiamate nel mercato al dettaglio e la possibilità degli operatori di offrire il medesimo servizio ai clienti finali ricorrendo a tipologie di accesso differenti, l'Autorità, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, partendo dalla definizione della delibera n. 417/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

a) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate indirizzate verso direttrici differenti;

b) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da clienti residenziali e da clienti non residenziali;

c) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche;

d) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP di tipo *managed* in decade zero.

61. Per quanto riguarda le analisi di sostituibilità *sub a)*, *b)* e *c)*, non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n.

417/06/CONS,[33] ossia individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private).

Sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP di tipo *managed* in decade zero

62. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e servizi di raccolta su accessi VoIP consiste nel valutare se un operatore che fornisce servizi di traffico al dettaglio, avvalendosi del servizio di raccolta all'ingrosso su rete PSTN/ISDN, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di raccolta PSTN/ISDN, passi ad avvalersi di un servizio di raccolta fornito su accesso VoIP.

63. La possibilità che vi sia sostituibilità tra i servizi all'ingrosso di raccolta su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP sussiste solo se sono sostituibili i corrispondenti servizi di traffico al dettaglio. Infatti, nella misura in cui un aumento del prezzo all'ingrosso di raccolta PSTN/ISDN si riflette in un aumento del prezzo dei servizi al dettaglio corrispondenti, gli utenti di questi ultimi passeranno ad utilizzare accessi VoIP e l'operatore che li offre dovrà a sua volta passare ad utilizzare servizi di raccolta *wholesale* offerti su accessi VoIP come *input*. In altri termini, la sostituibilità tra servizi *retail* esercita un vincolo indiretto sulla domanda dei servizi di raccolta all'ingrosso.

64. A tal riguardo, l'Autorità stima che il prezzo del servizio di raccolta PSTN/ISDN pesi per una percentuale non trascurabile sul prezzo praticato al cliente finale dei servizi di traffico,[34] e che, di conseguenza, un aumento del prezzo del servizio di raccolta PSTN/ISDN avrebbe un impatto significativo sul prezzo del corrispondente servizio al dettaglio. E' verosimile, pertanto, ritenere che i clienti di quest'ultimo passerebbero ad utilizzare accessi VoIP. Ciò conferma quanto argomentato dall'Autorità al paragrafo 54, in merito alla sostituibilità tra servizi di traffico al dettaglio PSTN/ISDN e servizi VoIP di tipo *managed* in decade zero.

65. L'esistenza di un rapporto di sostituibilità tra servizi *retail* consente all'Autorità di concludere che i corrispondenti servizi all'ingrosso siano sostituibili dal lato della domanda.

---

[33] Cfr. paragrafi 76-91 della delibera n. 417/06/CONS.

[34] Considerando il prezzo del servizio di raccolta di Telecom Italia dell'Offerta di Riferimento 2008 e il prezzo medio di una chiamata fisso-fisso (calcolato per il 2008 sulla base dei dati raccolti per l'analisi dei mercati ex 3 ed ex 5), l'Autorità stima che il prezzo della raccolta pesi per una percentuale compresa tra il 20% ed il 55% del prezzo finale di una chiamata locale (tra il 12% ed il 35% nel caso di una chiamata nazionale), a seconda del livello di rete presso cui viene acquistato il servizio di raccolta.

66. L'analisi dal lato dell'offerta consiste nel valutare se un fornitore di servizi di raccolta PSTN/ISDN passerebbe ad offrire servizi di raccolta VoIP, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di raccolta PSTN. La sostituibilità dal lato dell'offerta dipende quindi dalla possibilità dell'operatore di adattare il proprio processo produttivo in un arco di tempo ragionevole e senza dover sostenere eccessivi investimenti.

67. I fornitori del servizio di raccolta in tecnologia PSTN/ISDN generalmente forniscono anche servizi di trasmissione dati, pertanto, utilizzando già la tecnologia IP, non necessiterebbero di sostenere investimenti ingenti per poter offrire servizi di raccolta VoIP. Nella pratica, molti operatori offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico sia in tecnologia PSTN/ISDN sia in tecnologia VoIP, cioè auto-producono servizi di raccolta in entrambe le tecnologie[35].

68. Per queste ragioni l'Autorità ritiene che i due servizi siano sostituibili anche dal lato dell'offerta.

Conclusioni

69. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'Autorità individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici (locale, nazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia PSTN, ISDN e VoIP *managed* in decade zero.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

70. Nella delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ha definito il servizio di terminazione come il trasporto delle chiamate, inclusa la segnalazione associata, dall'autocommutatore locale – dove le chiamate sono rese disponibili ad un altro operatore – fino alla linea del cliente finale. Questa definizione è coerente con quella del servizio di originazione e coinvolge gli stessi elementi impiantistici.

71. Nelle comunicazioni tra abbonati a reti diverse, la terminazione è il servizio che consente il trasporto della chiamata dal punto di interconnessione con un'altra rete in poi, cioè fino all'utente destinatario della chiamata. I servizi di terminazione, quindi, consentono ad un operatore nazionale o internazionale di terminare le chiamate

[35] Si noti che Telecom Italia, unico operatore attivo dal lato dell'offerta nel mercato della raccolta all'ingrosso, offre ai propri clienti la possibilità di effettuare chiamate sia in tecnologia PSTN che in tecnologia VoIP, usando le due tecnologie alternativamente o contestualmente, mediante il medesimo accesso fisico.

effettuate dai propri clienti, pur non disponendo di una infrastruttura che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati i destinatari delle chiamate.

72. L'Autorità, al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, partendo dalla definizione della delibera n. 417/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi[36]:

a) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e terminazione del traffico *internet* in modalità *dial-up*;

b) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa nazionale e su rete fissa internazionale;

c) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa nazionale e terminazione delle chiamate originate da rete mobile;

d) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate in relazione alle singole reti e/o punti terminali;

e) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP *managed* in decade zero.

73. Per quanto riguarda le analisi di sostituibilità *sub a)*, *b), c)* e *d*), non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n. 417/06/CONS[37].

Sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su singola rete tramite accessi PSTN/ISDN e tramite accessi VoIP managed in decade zero.

74. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di terminazione delle chiamate su abbonati in accesso PSTN/ISDN e abbonati su accessi *VoIP managed* in decade zero consiste nel valutare se un operatore che acquista servizi di terminazione all'ingrosso, per fornire servizi di traffico al dettaglio ai propri clienti, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di terminazione PSTN/ISDN, passi ad avvalersi di un servizio di terminazione su accesso VoIP *managed* in decade zero.

---

[36] Si ricorda che la delibera 407/08/CONS prevedeva che – alla luce dell'evoluzione del mercato finale dei servizi integrati fisso-mobile – l'Autorità avrebbe esaminato la possibilità di disciplinare il relativo servizio di terminazione nell'ambito dell'analisi del mercato della terminazione su rete fissa, ossia in questa sede. Le evidenze fornite ai punti 55 e 56 attestano tuttavia che gli sviluppi di mercato non segnalano tuttora la necessità di una disciplina del servizio di terminazione in questione. L'Autorità, comunque, proseguirà nel monitoraggio del mercato dei servizi integrati fisso-mobile, anche al fine di individuare il momento in cui prevedere una regolamentazione del corrispondente servizio di terminazione.

[37] Cfr. paragrafi 102-137 della delibera n. 417/06/CONS.

75. E’ evidente che l’unico vincolo di prezzo che potrebbe insistere sul fornitore del servizio di terminazione sarebbe un vincolo di tipo indiretto esercitato dalla domanda al dettaglio. Infatti, se il fornitore del servizio di terminazione aumentasse il prezzo del servizio, il cliente finale destinatario della chiamata deciderebbe di cambiare tipologia di accesso e passare ad un accesso in tecnologia VoIP *managed* in decade zero solo qualora l’aumento della tariffa di terminazione determinasse un aumento dei costi sostenuti per la ricezione delle chiamate. Dal momento che - in base all’attuale sistema di *pricing* - il prezzo della terminazione è interamente a carico del chiamante, il destinatario della chiamata non sostiene alcun costo di ricezione e, di conseguenza, non ha alcun incentivo a cambiare tipologia di accesso. Pertanto, non si determina alcun tipo di vincolo indiretto sul prezzo del servizio di terminazione. A rigor di logica, quindi, i servizi di terminazione su tecnologie di accesso differenti non darebbero luogo a sostituzione dal lato della domanda.

76. In pratica, la tecnologia usata per la terminazione delle chiamate, più che da motivazioni di tipo economico, dipende dalle scelte compiute dall’utente destinatario della chiamata relativamente alla propria rete di accesso, quindi è irrilevante per il chiamante. Essendo l’utente chiamato abbonato ad un operatore differente da quello del chiamante, l’operatore acquirente dei servizi di terminazione non ha la possibilità di influenzare tali scelte.

77. Dal momento che l’operatore che acquista i servizi di terminazione è comunque obbligato all’acquisto di tali servizi, per fornire il servizio di traffico telefonico verso qualsiasi destinazione cui è assegnata una numerazione geografica, la tecnologia adottata dal cliente finale destinatario della chiamata non è significativa per l’operatore che agisce dal lato della domanda. Si osservi che, inoltre, anche in ragione del fatto che attualmente l’interconnessione tra le reti degli operatori per le chiamate vocali avviene in modalità SS7/PSTN, la tecnologia impiegata internamente dalla rete di terminazione non è visibile all’operatore acquirente.[38] Dal lato della domanda, quindi, i due servizi sono del tutto indistinguibili.

78. Dal lato dell’offerta, l’unico operatore in grado di fornire i servizi di terminazione è quello sulla cui rete è attestata la numerazione geografica destinataria della chiamata. È evidente che tale operatore deve fornire il servizio indipendentemente dalla tecnologia adottata nell’accesso.

Conclusioni

79. In base all’analisi svolta, l’Autorità ritiene che i servizi di terminazione, relativi ad una data rete, con accesso in tecnologia PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero costituiscano un unico mercato.

[38] In pratica, la necessaria conversione dei flussi di traffico e di segnalazione avviene attraverso apparati (*media gateway*) facenti parte della rete dell’operatore di accesso, e pertanto avviene in maniera non rilevabile dall’operatore che acquista il servizio.

2.6.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso

80. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi di interconnessione all'ingrosso in postazione fissa:

- il mercato rilevante dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero;
- il mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa mediante accessi di tipo PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso?

Le osservazioni degli operatori

D1.1. Tutti gli operatori partecipanti alla consultazione pubblica condividono in linea generale l'orientamento dell'Autorità, ad eccezione di Telecom Italia (di seguito TI), che non condivide le conclusioni in merito alla sostanziale sostituibilità tra servizi di raccolta mediante accessi di tipo PSTN e servizi forniti mediante accessi di tipo VoIP *managed* in decade 0.

D1.2. TI, pur ritenendo – al contrario dell'Autorità – che i servizi di terminazione delle chiamate su accessi in tecnologia PSTN e quelli su accessi in tecnologia VoIP non siano sostituibili, condivide comunque – con riferimento al mercato dei servizi di terminazione – l'orientamento dell'Autorità di includere i servizi forniti mediante accessi di tipo PSTN, ISDN e VoIP *managed* in decade 0, in ragione della peculiarità del mercato, nel quale tutti gli operatori sono tenuti a fornire il servizio di terminazione sulla propria rete, al fine di consentire il completamento della chiamata, indipendentemente dalla tecnologia impiegata per l'accesso.

D1.3. Con riferimento ai servizi di raccolta, invece, TI sostiene che nei mercati a valle del traffico telefonico (mercati ex 3 ed ex 5), i servizi offerti su rete PSTN e quelli VoIP sono effettivamente sostituibili, dal lato della domanda, solo per gli utenti che già dispongono di un accesso alla rete di tipo *broadband*. Considerando che attualmente il 35% degli accessi finali è di tipo *broadband*, l'analisi di sostituibilità dal lato della domanda condotta dall'Autorità, a parere di TI, è applicabile solo ad una parte degli utenti. Analogamente, TI sostiene che la sostituibilità dal lato dell'offerta sia parziale in quanto la capacità di un operatore di sostituire i due servizi dipende anch'essa dalla pre-esistenza di un accesso *broadband* da parte dell'utente. TI osserva altresì che le infrastrutture di rete utilizzate per fornire le due tipologie di servizi sono diverse.

D1.4. I maggiori operatori alternativi (Fastweb, Tiscali Italia – di seguito Tiscali – Wind e Vodafone Omnitel – di seguito Vodafone) hanno accolto favorevolmente

l'inclusione del servizio di fonia mediante accessi in tecnologia VoIP *managed* in decade 0 nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione.

D1.5. Vodafone, AIIP, Infracom e BT Italia (di seguito BT) condividono la previsione di un'offerta di interconnessione alla rete TI in protocollo IP, peraltro già contenuta nella precedente delibera di analisi di mercato (delibera n. 417/06/CONS). Tuttavia, gli operatori evidenziano che la mancanza di un'Offerta di Riferimento, che stabilisca le condizioni tecniche di accesso ai punti di interconnessione della nuova architettura di rete BBN di TI, oltre ad aver disatteso quanto prescritto nella precedente delibera, ha finora impedito agli operatori alternativi (di seguito anche OAOs) di valutare la fattibilità di tali soluzioni di interconnessione e di accedervi a condizioni eque e trasparenti.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.6. Con riferimento all'osservazione di TI circa la non sostituibilità tra servizi di raccolta su tecnologia PSTN e su tecnologia VoIP, l'Autorità sottolinea che nelle analisi dei mercati dei servizi di telefonia al dettaglio (delibera n. 578/09/CONS e delibera 95/10/CONS, quest'ultima al momento in fase di consultazione), nonché dei servizi di accesso (delibera n. 314/09/CONS), i servizi VoIP in decade 0 di tipo *managed* sono stati inclusi nello stesso mercato rilevante di quelli PSTN. Ciò in quanto l'Autorità ha riscontrato una relazione di sostituibilità tra le due tipologie di servizi telefonici sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche, oltre che della percentuale nazionale di accessi a banda larga. L'analisi di sostituibilità riportata ai punti 62-68 del presente documento conferma, in tal senso, i risultati delle precedenti analisi.

D1.7. Per quanto riguarda l'osservazione di Vodafone, AIIP, Infracom e BT Italia relativa alla mancanza di un'Offerta di Riferimento che stabilisca le specifiche tecniche dell'interconnessione IP, l'Autorità ricorda che queste ultime costituiscono l'oggetto di un apposito Tavolo tecnico "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP", avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR, tuttora in corso, volto proprio a stabilire le regole dell'interconnessione IP alla luce delle ormai consolidate normative ETSI/ITU. Inoltre, il presente provvedimento all'art. 12, comma 5, dispone che, nelle more della conclusione dei lavori del suddetto Tavolo tecnico, TI debba fornire i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP secondo le modalità attualmente impiegate al proprio interno.

2.6.3. Il mercato geografico all'ingrosso

81. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

82. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e secondo quanto espresso dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG) nella *Common Position*[39], un elemento di particolare importanza per la valutazione della dimensione geografica dei mercati è l'esistenza di prezzi differenziati geograficamente. Al contrario, la presenza di prezzi (dell'*incumbent* e degli operatori alternativi) uniformi su tutto il territorio spinge verso l'identificazione di un mercato di dimensione nazionale.

83. In tema di definizione geografica dei mercati, la Commissione, nell'*Explanatory Note*[40], aggiunge che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche, in particolare quelle urbane, potrebbe – in linea di principio – suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la Commissione chiarisce che la semplice presenza di soggetti operanti in aree geografiche di dimensione sub-nazionale non è condizione sufficiente per l'individuazione di mercati distinti geograficamente; sono infatti richiesti ulteriori elementi di evidenza circa la sostituibilità dal lato dell'offerta e della domanda e circa la differenziazione geografica dei prezzi. Tale differenziazione, però, dovrebbe derivare da effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente riflettere eventuali differenze geografiche nei costi di fornitura del servizio. Ulteriori criteri di valutazione sono stati poi forniti dalla Commissione nella lettera di commento all'analisi del mercato 5/2007 di OFCOM[41], secondo cui le ANR dovrebbero tenere conto, fra gli altri, dei seguenti fattori: *i*) numero degli operatori che offrono il servizio presenti in ciascuna unità geografica di dimensione subnazionale; *ii*) distribuzione delle quote di mercato nelle singole unità geografiche e loro evoluzione nel corso del tempo; *iii*) sussistenza di pratiche di differenziazione geografica dei prezzi all'ingrosso o al dettaglio imputabili a differenze nelle condizioni concorrenziali locali o regionali; *iv*) sussistenza di differenze nelle condizioni di offerta e domanda dei servizi (funzionalità e caratteristiche dei servizi, strategie di vendita) imputabili a differenze nelle condizioni concorrenziali locali o regionali; *v*) sussistenza di differenze locali o regionali nelle condizioni di ingresso.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

84. I servizi di raccolta telefonica all'ingrosso sono offerti a terzi esclusivamente dall'operatore *incumbent* su tutto il territorio nazionale. La presenza disomogenea sul territorio di reti di accesso alternative – reti al momento utilizzate esclusivamente per l'auto-produzione dei servizi di raccolta – potrebbe determinare, potenzialmente, condizioni competitive differenziate su base geografica nel mercato della raccolta telefonica.

---

[39] Cfr. Pag 3 "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis", October 2008.
[40] Cfr. Par 2.4. dell'*"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C(2007) 5406.
[41] Caso UK/2007/0733 "Wholesale broadband access in the UK".

85. In base all'analisi geografica dei mercati dell'accesso all'ingrosso e al dettaglio,[42] il territorio italiano si può suddividere sostanzialmente in due aree: nella prima sono presenti la maggior parte delle infrastrutture di accesso degli operatori alternativi, nella seconda l'operatore *incumbent* gestisce la quasi totalità degli accessi alla rete telefonica (se si esclude in particolare il caso dei clienti gestiti in accesso diretto mediante *naked bitstream*[43]). In sostanza solo in una delle due aree esiste una pressione competitiva nei confronti dell'unico fornitore del servizio all'ingrosso di raccolta, sebbene basata su vincoli di tipo indiretto. Questo suggerisce che è potenzialmente possibile osservare condizioni competitive differenziate geograficamente.

86. Ciononostante, analogamente a quanto concluso per i mercati dell'accesso all'ingrosso e al dettaglio, l'Autorità, a seguito di un'analisi dei prezzi del servizio all'ingrosso considerato e dei corrispondenti servizi al dettaglio nonché delle condizioni di offerta e di domanda, ritiene che tale situazione non determini una reale disomogeneità delle condizioni competitive nel mercato in esame.

87. Si osserva, infatti, che non sussistono differenze su base geografica nelle condizioni di offerta – dal punto di vista dei prezzi, delle funzionalità del servizio e delle strategie di vendita – sia per il mercato dei servizi all'ingrosso che per i mercati dei servizi al dettaglio corrispondenti. Si osserva peraltro che, nel mercato all'ingrosso e nei corrispondenti mercati al dettaglio, tale omogeneità è diretta conseguenza degli obblighi regolamentari imposti all'*incumbent*.

88. Per contro, gli operatori alternativi hanno piena facoltà di differenziazione dei prezzi dei servizi vocali e sono, pertanto, in grado di modulare tali prezzi in funzione della pressione competitiva, sia nelle zone in cui operano tramite accessi di tipo indiretto, sia in quelle in cui dispongono di infrastrutture di accesso proprietarie. L'Autorità non ha però evidenza di politiche di differenziazione dei prezzi su base geografica, dipendenti da discontinuità nella pressione concorrenziale, nemmeno da parte degli operatori alternativi. Infatti, benché alcuni operatori offrano i servizi di traffico telefonico a prezzi inferiori nelle aree in cui dispongono di servizi di accesso diretto rispetto a quelli praticati nelle aree in cui utilizzano accessi indiretti, tali differenze sono imputabili all'impiego di una soluzione tecnica di accesso che consente costi di produzione inferiori, piuttosto che al livello di competizione presente nell'area geografica.

89. Allo stato, pertanto, non sono emersi elementi tali da individuare aree del territorio nazionale in cui si registrano condizioni concorrenziali significativamente diverse da quelle prevalenti nel resto del territorio nazionale. L'Autorità, quindi, conclude che il mercato del servizio all'ingrosso della raccolta delle chiamate in postazione fissa nella rete telefonica pubblica ha dimensione geografica nazionale.

---

[42] Cfr. par. 102-121 e 157-167 della delibera n. 314/09/CONS.
[43] Cfr. par. 108 della delibera n. 314/09/CONS.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

90. L'unico operatore in grado di fornire il servizio di terminazione è quello sulla cui rete è attestata la numerazione geografica destinataria della chiamata, indipendentemente dall'area geografica dove il servizio viene fornito. Di conseguenza, l'operatore sulla cui rete la chiamata deve essere terminata detiene una posizione di monopolio relativamente al servizio di terminazione, indipendentemente dall'area geografica in cui è situato il destinatario della chiamata e da altri fattori quali, ad esempio, il livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi o la tecnologia della rete di accesso. Qualsiasi differenza nelle condizioni di prezzo praticate per il servizio sarebbero frutto unicamente di differenze nei costi sottostanti e non dovute a reali differenze nelle condizioni competitive.

91. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità conclude che il mercato del servizio all'ingrosso della terminazione delle chiamate in postazione fissa nella rete telefonica pubblica ha dimensione geografica nazionale.

2.6.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso

92. In considerazione dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda la dimensione geografica, l'Autorità conferma i risultati della precedente analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta e della terminazione delle chiamate telefoniche in postazione fissa, ritenendo quindi che entrambi i mercati analizzati abbiano dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione del mercato geografico all'ingrosso?

Le osservazioni degli operatori

D2.1. Tutti gli operatori partecipanti alla consultazione pubblica, ad eccezione di TI, condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità.

D2.2. TI ritiene che sul territorio nazionale le condizioni competitive non siano omogenee e che quindi si debbano distinguere due mercati geografici dei servizi di raccolta, rispettivamente per le aree in unbundling (ULL) e per il resto del territorio o, in subordine, per le aree metropolitane ed il resto del territorio. TI sostiene infatti che la disponibilità di un accesso diretto all'utente finale consenta agli OAOs di auto-produrre gli inputs necessari per la fornitura dei servizi di fonia al dettaglio e che la differenziazione geografica dei prezzi praticati dagli OAOs − riportata dall'Autorità nella proposta di provvedimento − sia uno degli elementi che dimostrano l'esistenza sul territorio di aree geografiche con livelli competitivi differenti.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.3. In merito all'osservazione di TI, l'Autorità − in coerenza con le conclusioni raggiunte nell'ambito della delibera n. 314/09/CONS circa la dimensione geografica dei mercati dell'accesso – ritiene che non sussistano i presupposti per individuare mercati geografici sub-nazionali dei servizi di raccolta, in quanto le condizioni concorrenziali esistenti nelle aree ULL e metropolitane non differiscono sostanzialmente da quelle esistenti nel resto del territorio. Inoltre, come già argomentato nella proposta di provvedimento, l'Autorità evidenzia che l'esistenza di prezzi delle offerte degli Operatori alternativi differenziati geograficamente è imputabile ai differenti costi sottostanti la fornitura del servizio – a seconda della soluzione tecnica di accesso adottata (accesso diretto o accesso indiretto) – piuttosto che al livello di competizione presente nell'area geografica.

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

93. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

94. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.[44]

95. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

---

[44] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

96. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

97. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.2. Struttura e dinamica del mercato della raccolta delle chiamate

98. Come già evidenziato al punto 84, i servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sono offerti a terzi esclusivamente dall'operatore Telecom Italia. Difatti gli operatori alternativi utilizzano la propria rete di accesso in larga parte per l'autoproduzione dei servizi di raccolta telefonica, in quanto, in assenza di obblighi regolamentari, un operatore alternativo proprietario della rete di accesso non avrebbe alcun incentivo a rendere disponibile la propria infrastruttura ad altri operatori che sono diretti concorrenti nel mercato del traffico telefonico al dettaglio.[45]

99. Nel mercato considerato, in realtà, sono presenti dal lato dell'offerta anche gli altri operatori che offrono servizi telefonici ai clienti finali in modalità di accesso diretto,[46] ossia gli operatori che auto-producono i servizi di raccolta. Tali operatori sono: Acantho

---

[45] Fa eccezione la raccolta di chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (ad esempio numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

[46] Per servizio di accesso diretto si intende la fornitura di servizi telefonici mediante rete di accesso proprietaria o in affitto, quest'ultima nelle modalità consentite dalle offerte all'ingrosso fornite dall'operatore notificato nell'ambito dei servizi del mercato n. 4/2007 e del mercato n. 5/2007. In tale contesto, sono considerati in accesso diretto anche i clienti ai quali un operatore alternativo offre servizi mediante il *naked bitstream*. Per servizi di accesso indiretto si intende invece la fornitura dei medesimi servizi al cliente finale mediante l'utilizzo delle offerte di CS e CPS fornite dall'operatore notificato.

S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink), Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A..

100. Dal lato della domanda, sono presenti gli operatori che acquistano servizi di raccolta delle chiamate da Telecom Italia, nelle modalità di CS e CPS, per offrire ai propri clienti servizi di traffico telefonico in postazione fissa. Tra questi, i principali per numero di linee in CS/CPS acquistate nel 2007 sono BT, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2 e Wind.

101. Per arrivare al calcolo delle quote di mercato in volumi, si devono pertanto considerare i volumi di traffico raccolto dalle linee della rete di accesso in rame di Telecom Italia – venduti internamente alla divisione *retail* della stessa oppure esternamente ad altri operatori – ed i volumi di traffico raccolto dagli altri operatori attraverso infrastrutture proprie e usati in larga parte per l'autoproduzione[47].

102. Nella tabella seguente sono riportati i volumi di traffico raccolto venduti nel periodo 2005-2008 (mercato *merchant*) ed i volumi di traffico complessivi del mercato, comprensivi cioè della quota di traffico raccolto per autoproduzione. La tabella evidenzia una netta diminuzione dei volumi venduti tra il 2005 e il 2008. Tale andamento è spiegato in larga parte dall'evoluzione della politica commerciale degli operatori alternativi che, al fine di acquisire la gestione completa del cliente finale, si sono progressivamente orientati verso soluzioni di accesso diretto a scapito dei servizi in CS/CPS.

[47] Sono inclusi anche i minuti di traffico raccolto per chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

Tabella 2 – Mercato della raccolta: volumi di traffico venduto e complessivi

	Volumi di traffico raccolto venduto (migliaia di minuti)		**Volumi di traffico complessivo (migliaia di minuti)**	
	Consistenza		**Consistenza**	**Variazione**
2005	42.567.650		140.018.246	
2006	32.948.490	-22,6%	134.169.995	-4,2%
2007	24.567.204	-25,4%	133.886.792	-0,2%
2008	18.640.795	-24,1%	123.308.136	-7,9%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

103. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, in continuità con quanto rilevato dalla precedente analisi di mercato, si riscontra una sostanziale diminuzione per i volumi relativi al mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica, che risultano passati da circa 171 milioni di minuti nel 2005 a poco più di 118 milioni nel 2008. Tale fenomeno è interpretabile come un passaggio della clientela *retail* ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).

3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati

104. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura di servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa siano: *i*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii*) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii*) le economie di scala, densità e diversificazione; *iv*) la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *v*) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

3.3.1. Livello e andamento delle quote di mercato

105. Le quote di mercato vengono calcolate sulla base di quanto delineato al punto 101, ossia includendo non solo i volumi di traffico effettivamente venduti sul mercato (*merchant market*), ma anche l'autoproduzione di Telecom Italia e degli operatori alternativi che forniscono servizi di traffico mediante accessi diretti. La tabella che segue riporta le quote in volumi di traffico con riferimento al periodo 2005-2008.

Tabella 3 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto

	Volumi (migliaia di minuti)			
	2005	**2006**	**2007**	**2008**
Telecom Italia	93,6%	91,4%	87,0%	80,4%
Wind	2,9%	4,1%	5,4%	7,3%
Fastweb	3,3%	4,0%	5,0%	6,8%
Tele2	0%	0,1%	1,3%	2,7%
Altri	0,2%	0,4%	1,2%	2,8%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

106. La tabella 3 evidenzia quote di mercato di Telecom Italia ancora molto elevate, sebbene in riduzione nel corso degli anni, a seguito dell'aumento di clienti in acceso diretto gestiti dagli altri operatori. Tale aumento è diretta conseguenza della crescita degli investimenti da parte degli operatori alternativi in *unbundling* (ULL), *shared access* (SA) e *bitstream naked*, già rilevata nell'ambito della delibera n. 314/09/CONS con riferimento al periodo 2004-2008.[48]

107. Se si escludono i volumi di traffico raccolto da parte di tutti gli operatori ai fini dell'auto-produzione per conto delle proprie divisioni al dettaglio, si ottengono le quote di mercato riportate nella Tabella 4.

Tabella 4 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione

	Volumi (migliaia di minuti)			
	2005	**2006**	**2007**	**2008**
Telecom Italia	99,2%	98,7%	97,5%	92,2%
BT	0%	0%	0%	3,2%
FASTWEB	0,5%	0,8%	1,5%	1,8%
Wind	0,3%	0,4%	0,7%	1,3%
Altri	0%	0,1%	0,4%	1,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

[48] Cfr. punto 176 della delibera n. 314/09/CONS.

108. La Tabella 4 evidenzia che la raccolta effettuata dagli operatori alternativi e venduta a terzi continua ad essere molto limitata al confronto con quella venduta da Telecom Italia.

3.3.2. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

109. Un operatore che voglia offrire un servizio analogo al servizio di raccolta di Telecom Italia necessita di una rete di accesso capillarmente diffusa sul territorio. La realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi molto lunghi e investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

110. Gli ostacoli derivanti dalla necessità di una rete di accesso capillare si sono attenuati a partire dall'anno 2000, in seguito all'entrata in vigore della regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale dell'*incumbent*. I servizi di *unbundling*, infatti, consentono agli operatori alternativi di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili. Ciononostante, per i nuovi entranti i costi (di allestimento del sito, di affitto degli spazi in centrale e di affitto del doppino) continuano a risultare piuttosto elevati. Inoltre, la redditività della fornitura di servizi all'ingrosso di raccolta mediante il ricorso all'*unbundling* è condizionata dal raggiungimento di determinate economie di densità. Infine, il fatto che tali servizi siano disponibili solo su un sottoinsieme delle centrali locali (che servono il 56% della popolazione telefonica)[49] impedisce agli operatori alternativi la fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso su tutto il territorio nazionale.[50]

111. L'Autorità, pertanto, ritiene che il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili continui a conferire a Telecom Italia un considerevole vantaggio competitivo nei confronti degli operatori alternativi.

3.3.3. Economie di scala, densità e diversificazione

112. La presenza di economie di scala è uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori alternativi. Infatti, per poter conseguire economie di scala comparabili con quelle di Telecom Italia gli operatori alternativi dovrebbero disporre di una rete estremamente capillare. Tuttavia, come illustrato al paragrafo precedente, la realizzazione di una rete capillare richiede il sostenimento di ingenti costi fissi; inoltre, la redditività della rete dipende dal

[49] Dato aggiornato con riferimento all'anno 2007 nella delibera n. 314/09/CONS.

[50] Si noti che la fornitura dei servizi di raccolta è realizzabile anche attraverso il ricorso alle offerte all'ingrosso di *naked bistream* su tutto il territorio nazionale. L'utilizzo di questa modalità comunque non consente agli altri operatori di ottenere gli stessi vantaggi che conseguono dal controllo effettivo dell'infrastruttura di accesso.

raggiungimento di determinate economie di densità (numero di clienti per superficie) che consentono di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente. L'esistenza di considerevoli costi fissi viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame.

113. La possibilità di sfruttare le economie di diversificazione (di scopo) dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo. Le economie di diversificazione connesse con la fornitura dei servizi di raccolta sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso, come ad esempio i servizi di larga banda all'ingrosso.

3.3.4. Contropotere da parte degli acquirenti

114. In qualunque mercato, gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto – situazione frequentemente riscontrabile nei mercati all'ingrosso – e quando hanno la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo in tempi ragionevoli.

115. Nel mercato in esame, pur esistendo alcuni operatori che acquistano da Telecom Italia una quantità elevata di linee in CS/CPS, è pressoché impossibile che questi possano rivolgersi ad altri operatori, essendo l'offerta di servizi di raccolta esclusivamente di Telecom Italia. Gli operatori alternativi che detengono linee di accesso di proprietà o in affitto, e che quindi sono potenzialmente in grado di fornire servizi di raccolta, tendono a non offrirli ad operatori terzi, per non dover fronteggiare la concorrenza di questi ultimi nei mercati al dettaglio.

116. L'Autorità ritiene, pertanto, che siano in grado di esercitare una qualche forma di contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia solo quei pochi operatori alternativi che acquistano un ingente numero di linee in CS/CPS, ma che questo contropotere di acquisto non sia comunque tale da contrastare il potere di mercato di Telecom Italia.

3.3.5. Integrazione verticale

117. Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale, anche in relazione al mercato dei servizi di raccolta all'ingrosso. Questa caratteristica pone Telecom Italia nella posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sui mercati a valle.

118. Anche gli altri operatori dotati di infrastrutture di rete possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità

dell'*incumbent*, in quanto non disponendo di una rete altrettanto diffusa sul territorio, essi devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia per offrire i loro servizi su scala nazionale.

119. Gli operatori alternativi dispongono in generale di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nei mercati a valle.

3.3.6. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

120. L'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e la loro persistenza nel tempo, la presenza di infrastrutture difficili da duplicare e di economie di scala, l'assenza di un considerevole contropotere di acquisto da parte degli operatori alternativi, nonché il fatto che Telecom Italia continui ad essere l'unico operatore sul mercato totalmente integrato verticalmente, sono tutti indicatori che confermano come nel mercato della raccolta del traffico telefonico non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che Telecom Italia goda di un significativo potere di mercato.

121. Si ritiene che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato (18 mesi). In ogni modo, l'Autorità monitorerà le condizioni competitive al fine di rilevare ulteriori variazioni nella pressione concorrenziale.

Mercati dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.4. Struttura e dinamica del mercato della terminazione delle chiamate

122. I servizi di terminazione sono offerti da tutti gli operatori che detengono numerazioni geografiche del PNN a cui sono attestati propri clienti finali, gestiti in accesso diretto, ossia: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink), Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A..

123. Dal lato della domanda, sono presenti sul mercato tutte le società operanti in ambito nazionale o internazionale che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico

telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del PNN che sono assegnate agli operatori di cui al punto precedente.

124. I volumi di traffico complessivo terminati sulle reti degli operatori attivi nel mercato dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 5.

Tabella 5 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse e ricavi

	Volumi di traffico terminato (migliaia di minuti)		Ricavi complessivi (migliaia di euro)	
	Consistenza		Consistenza	Variazione
2005	45.754.313		375.453	
2006	45.651.041	-0,2%	398.251	6,1%
2007	49.225.101	7,8%	425.518	6,8%
2008	49.372.683	0,3%	427.661	0,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

125. La Tabella 5 mostra che nel periodo 2005-2008 il mercato totale è aumentato sia in termini di volumi che in termini di ricavi.

3.5. Descrizione degli indicatori utilizzati

126. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100%. L'analisi del livello e andamento delle quote di mercato non è pertanto necessaria.

127. Nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100%, è necessario comunque valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche del mercato, ritiene che il contropotere d'acquisto sia l'unico tra i criteri menzionati in precedenza in grado di limitare il potere di mercato dell'operatore di terminazione. Difatti, un operatore di originazione può esercitare una pressione competitiva nei confronti dell'operatore che offre il servizio di terminazione solo nel caso in cui acquisti considerevoli quantità del servizio. Per questa ragione, l'Autorità ritiene sufficiente analizzare solo il contropotere di acquisto da parte degli acquirenti come indicatore relativo alla presenza di SMP.

3.5.1. Contropotere di mercato da parte degli acquirenti

128. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione non è a carico dei clienti dell'operatore che termina la chiamata. In assenza di regolamentazione, gli operatori di terminazione, pertanto, hanno un incentivo a praticare prezzi di terminazione eccessivi, con una conseguente struttura distorta dei prezzi ed inefficienze dal punto di vista allocativo.[51]

129. Tuttavia, dal momento che l'operatore di terminazione necessita a sua volta di comprare il servizio dagli operatori concorrenti, in un contesto deregolamentato, si assiste ad una negoziazione tra operatori per la fissazione delle tariffe di terminazione reciproche. In questa fase, il prezzo di terminazione di un operatore potrebbe essere vincolato dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori.[52]

130. Da quanto detto, risulta evidente che il contropotere di mercato si esercita tra operatori in maniera dipendente dal relativo potere di mercato che essi posseggono nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica. Per tale ragione, considerate le rilevanti differenze esistenti tra l'operatore *incumbent* e gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità ritiene necessario valutare separatamente l'effetto del contropotere di mercato esercitabile nei confronti dell'operatore *incumbent* e nei confronti di un altro operatore di rete fissa.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti di Telecom Italia

131. Per quanto riguarda le relazioni con gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità rileva che Telecom Italia continua ad essere l'operatore con il più alto numero di accessi proprietari, nonostante lo sviluppo della concorrenza nel mercato al dettaglio dell'accesso alla rete fissa, già rilevato dall'Autorità nella delibera n. 314/09/CONS.

132. Gli altri operatori di rete fissa, quindi, necessitano di terminare una notevole parte delle chiamate generate dai propri clienti sulla rete di Telecom Italia; inoltre, la possibilità di competere con Telecom Italia nel mercato al dettaglio dei servizi telefonici dipende dalla possibilità di acquistare il servizio di terminazione dall'*incumbent*.

133. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione tra Telecom Italia e gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità nell'ambito del mercato n. 7 della Raccomandazione. Gli obblighi attualmente vigenti impongono a tali operatori di fornire il servizio di terminazione a

---

[51] Ciò si verifica anche se gli operatori utilizzano gli elevati profitti di terminazione per ridurre le tariffe a livello *retail.*

[52] In realtà, il contropotere di mercato si esercita anche quando l'operatore che vuole comprare il servizio di terminazione offre servizi nel mercato al dettaglio esclusivamente mediante accessi di tipo indiretto; in tale caso, tuttavia, non essendoci un rapporto reciproco l'effetto del contropotere di mercato risulta meno rilevante.

condizioni di prezzo orientate al costo,[53] per cui il loro contropotere di mercato è limitato.

134. Telecom Italia sarebbe nelle condizioni di esercitare un forte contropotere di mercato nella fase di contrattazione degli accordi di terminazione, nei confronti degli altri operatori di rete fissa, qualora – come invece accade – non vi fosse una regolamentazione delle tariffe di terminazione, in capo sia a Telecom Italia che agli altri operatori notificati.

135. In conclusione, per via delle ragioni esposte, l'Autorità ritiene che il potere di mercato dell'operatore *incumbent* nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dal contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile, ma bensì limitato dalla regolamentazione vigente.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti degli altri operatori di rete fissa

136. Un operatore alternativo di rete fissa può vedere limitato il proprio potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione sia nella negoziazione con gli altri operatori di rete fissa, sia con gli operatori di rete mobile.

137. Un operatore alternativo di rete fissa che possiede un significativo numero di clienti in accesso diretto potrebbe esercitare un notevole contropotere di mercato nei confronti di altri operatori di minori dimensioni. Tuttavia, si osserva che, anche per gli operatori alternativi, il contropotere di mercato risulta limitato dall'esistenza degli obblighi di interconnessione vigenti.

138. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione raggiunti con gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità nell'ambito del mercato n. 7 della Raccomandazione. Analogamente a quanto evidenziato al punto 133, in ragione di ciò gli operatori di rete mobile non possono esercitare alcun vincolo basato sull'esercizio del contropotere di mercato.

139. In conclusione, l'Autorità ritiene che il potere di mercato degli operatori di rete fissa nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dall'eventuale contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile, quanto piuttosto dalla regolamentazione vigente.

[53] L'approccio *modified greenfield* prevede di tenere in conto gli obblighi regolamentari presenti nei mercati delle comunicazioni, con esclusione dei soli obblighi in vigore nel mercato analizzato.

3.5.2. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

140. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Le osservazioni degli operatori

D3.1. Tutti gli operatori alternativi partecipanti alla consultazione condividono, in linea generale, l'orientamento dell'Autorità.

D3.2. AIIP ed Infracom, tuttavia, rilevano che TI detiene un consistente contropotere di mercato quando acquista servizi di raccolta da altri operatori; pertanto ritengono che l'Autorità debba estendere la nozione di operatore SMP in capo a TI, in qualità di operatore che detiene potere di mercato anche dal lato della domanda. AIIP ed Infracom chiedono quindi all'Autorità di disporre misure adatte a prevenire l'esercizio del potere di mercato, quali ad esempio l'imposizione di un prezzo minimo per i servizi acquistati da TI. Analogamente, tali società ritengono che TI detenga un contropotere, in quanto acquirente, nel mercato della terminazione, in particolare nei confronti degli operatori alternativi minori e chiedono pertanto all'Autorità di approfondire ulteriormente l'analisi SMP.

D3.3. Con riferimento ai dati riportati nella tabella 4 del provvedimento, BT rileva la mancata considerazione dei volumi di traffico da essa raccolti negli anni 2005-2007 e, pertanto, chiede all'Autorità di integrare la tabella.

D3.4. TI condivide pienamente l'orientamento dell'Autorità relativamente al mercato della terminazione, mentre lo condivide solo parzialmente con riferimento al mercato della raccolta in quanto afferma che l'analisi degli indicatori di mercato utilizzati dall'Autorità avrebbe dovuto essere effettuata in funzione delle differenze geografiche rilevabili nello sviluppo delle reti di accesso degli OAOs. A tal proposito, TI evidenzia come - nelle aree ULL ed in quelle a maggiore densità della domanda - gli OAOs si siano dotati di infrastrutture di accesso diretto (proprie o in ULL), a livello sia di SGT che di SGU. Di conseguenza, TI rileva che in tali aree la propria quota di mercato relativa agli accessi, e corrispondentemente ai servizi di fonia *retail*, sia meno significativa rispetto al resto del territorio. Inoltre, TI sostiene che l'analisi dei volumi di traffico di raccolta venduti non sia significativa, dal momento che i servizi di raccolta sono offerti a terzi esclusivamente da TI, mentre gli OAOs utilizzano la propria rete di accesso in larga parte per l'autoproduzione.

D3.5. TI ritiene che la disponibilità dei servizi ULL abbia consentito agli OAOs di sviluppare, almeno nelle aree a maggior potenziale di mercato, un modello di

competizione infrastrutturale. In aggiunta, TI ritiene che - nelle aree con elevata densità della domanda - gli OAOs siano in grado di conseguire economie di scala, densità e diversificazione sufficienti a raggiungere condizioni di efficienza produttiva simili, se non addirittura migliori, delle proprie. TI sostiene altresì che, in queste stesse aree, gli OAOs abbiano selettivamente realizzato un processo di integrazione verticale, acquisendo la disponibilità di tutte le risorse infrastrutturali necessarie per la vendita dei servizi al dettaglio. In definitiva, TI ritiene che gli operatori alternativi maggiormente infrastrutturati abbiano contropotere di mercato nell'acquisto dei servizi di raccolta di TI nelle aree ULL.

D3.6. Alla luce di quanto esposto, TI non ritiene di essere operatore avente SMP nelle aree ULL o, in subordine, nelle principali aree metropolitane. Chiede quindi all'Autorità di riformulare la definizione geografica del mercato della raccolta e di ripetere l'analisi SMP, o almeno di differenziare gli obblighi imposti in capo a TI, in modo da tener conto delle differenti condizioni competitive evidenziate.

Le valutazioni dell'Autorità

D3.7. Per quanto riguarda l'osservazione di AIIP e Infracom circa il contropotere d'acquisto di TI, l'Autorità ritiene di non poter accogliere la richiesta di imporre un prezzo minimo di acquisto da parte di TI, in quanto una simile misura costituirebbe un regolamentazione dei servizi di raccolta venduti dagli altri operatori che non sono notificati nel mercato della raccolta. Per quanto riguarda la richiesta di AIIP ed Infracom di approfondire l'analisi SMP sul mercato della terminazione derivante dagli analoghi problemi competitivi, l'Autorità osserva che, come già evidenziato al punto 134, Telecom Italia sarebbe nelle condizioni di esercitare un forte contropotere di mercato nella fase di contrattazione degli accordi di terminazione, nei confronti degli altri operatori di rete fissa, qualora – come invece accade – non vi fosse una regolamentazione delle tariffe di terminazione, in capo sia a Telecom Italia che agli altri operatori notificati.

D3.8. L'Autorità ha accolto la richiesta di BT di integrazione della tabella 4, nella quale, per un errore materiale, era stato omesso l'inserimento dei dati relativi ai volumi di traffico di BT per gli anni 2005, 2006, 2007. L'Autorità osserva che l'inserimento di tali dati non comporta alcuna modifica sostanziale della struttura del mercato. La tabella 4bis sostituisce pertanto la tabella 4 del documento sottoposto a consultazione.

Tabella 4bis - Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione

	2005	2006	2007	2008
TELECOM ITALIA	98,2%	97,3%	95,1%	92,2%
BT	0,9%	1,3%	2,4%	3,2%
FASTWEB	0,4%	0,8%	1,4%	1,8%
WIND	0,2%	0,3%	0,6%	1,3%
Altri	0,3%	0,3%	0,5%	1,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

D3.9. In merito all'osservazione di Telecom Italia secondo cui l'analisi degli indicatori di mercato utilizzati dall'Autorità avrebbe dovuto essere effettuata in funzione delle differenze geografiche rilevabili nello sviluppo delle reti di accesso degli OAOs, l'Autorità, sulla base delle medesime argomentazioni riportate al punto D2.3, ritiene opportuno non procedere ad un'analisi SMP segmentata su base geografica.

D3.10. Per quanto riguarda il mercato della raccolta, l'analisi SMP è stata condotta tenendo conto non solo dei volumi di traffico venduti e autoprodotti (cfr. par. 3.3.1 *supra*) ma anche dell'andamento delle quote nel mercato *merchant*. In questo modo, si è tenuto conto anche dei vincoli diretti che gli operatori infrastrutturati (attraverso l'accesso diretto) sono in grado di esercitare nei confronti di TI. Nel 2008, la quota di mercato di TI (calcolata considerando l'autoproduzione) è risultata pari a poco più dell'80%, un valore che di per sé indica una posizione di notevole forza di mercato.

D3.11. Relativamente alle osservazioni di TI circa la necessità di riconoscere le differenze tra le condizioni concorrenziali che si registrano nelle "aree ULL" e nelle "aree non ULL", al fine di introdurre, ove appropriato e proporzionato, una differenziazione degli obblighi regolamentari, l'Autorità osserva che un'eventuale differenziazione dei rimedi, in linea con le indicazioni dell'ERG in proposito,[54] può essere introdotta solo se adeguatamente motivata dalla presenza di differenziazioni geografiche nelle condizioni competitive che – benché non sufficienti a giustificare la definizione di mercati geografici regionali o locali – possano comunque indurre a ritenere appropriata una variazione degli obblighi regolamentari. Allo stato attuale, l'Autorità non ha tuttavia riscontrato tali condizioni, come già argomentato al punto D2.3.

[54] Cfr. nota 39 pag. 32.

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1 Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

141. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

142. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

143. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

144. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

145. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione

delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

146. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

147. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

148. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

149. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

150. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.

151. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.

152. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

153. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la

concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

4.2 Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche

4.2.1 Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

154. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

155. L'Autorità ha raggiunto tale conclusione in considerazione del livello e dell'andamento della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nell'arco temporale di osservazione, nonché sulla base dell'esame delle caratteristiche strutturali del mercato, quali la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala, di densità, di scopo e *sunk costs* – il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare, la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, l'assenza di un significativo contropotere da parte degli acquirenti. L'Autorità ritiene che l'insieme di queste condizioni permetta a Telecom Italia di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Telecom Italia, inoltre, in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato della raccolta e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, potrebbe adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici.

156. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture, infatti, gli operatori alternativi

dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dei servizi telefonici al dettaglio.

157. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle proprie infrastrutture, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio la sua posizione di forza economica nel mercato in esame, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

158. In primo luogo, Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di discriminazione di prezzo fornendo i servizi di raccolta alle imprese operanti nei mercati a valle dei servizi telefonici a condizioni economiche meno vantaggiose rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura interna. Questa strategia determinerebbe fenomeni di compressione dei prezzi a danno dei concorrenti, ponendo questi ultimi nella condizione di non poter competere profittevolmente nei mercati finali. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di non discriminazione, ma in assenza di un obbligo di controllo dei prezzi, Telecom Italia potrebbe comunque fissare i prezzi dei servizi di raccolta ad un livello superiore ai costi sottostanti, al fine di sussidiare le attività nei mercati al dettaglio potenzialmente competitivi con gli extra profitti conseguibili nel mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta nel quale è in possesso di un significativo potere di mercato.

159. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito, anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere sui corrispondenti mercati al dettaglio.

160. Infine, Telecom Italia potrebbe sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, infatti, in quanto fornitore dei servizi di raccolta, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ai clienti dei propri concorrenti.

161. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alla fornitura dei servizi di raccolta sulla propria rete telefonica in postazione fissa, l'Autorità intende mantenere in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* separazione contabile; *v)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

4.2.2 Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

162. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato tutti gli operatori di rete fissa quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa. L'Autorità ha raggiunto tale conclusione in considerazione delle problematiche competitive che sono tipiche di tali mercati, già evidenziate nel capitolo 3 della presente delibera, nonché rilevate dalla Commissione Europea nell'*Explanatory Note* alla Raccomandazione.

163. I principali comportamenti anticompetitivi riscontrabili sui mercati della terminazione sono quelli della pratica di prezzi eccessivi, della collusione tacita, della discriminazione di prezzo e del rifiuto di concedere accesso o di interconnettersi ad altri operatori. Tali comportamenti differiscono a seconda che si tratti di: *i*) terminazione per l'interconnessione di reti che competono per i clienti finali (F2F e M2M); *b*) terminazione per l'interconnessione di reti che non competono per i clienti finali (F2M e M2F).

164. Come illustrato in precedenza, gli operatori di terminazione, a causa del sistema di *pricing* vigente e del fatto di essere gli unici operatori in grado di offrire il servizio, hanno un incentivo a praticare prezzi eccessivi[55]. Il problema della collusione tacita, che porta a prezzi superiori ai costi e quindi ad inefficienze allocative, non si riscontra spesso nella pratica, in particolare se le reti sono di dimensione diversa e sono caratterizzate da una diversa struttura dei costi, come nel caso in esame. La discriminazione dei prezzi nella pratica si concretizza in forti differenziali di prezzo a livello *retail* tra tariffe *on-net* ed *off-net* e riguarda prevalentemente la terminazione mobile-mobile.

165. Infine, il problema del rifiuto a trattare o a interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori. Infatti, mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato dei concorrenti di minori dimensioni. A tal riguardo, l'Autorità osserva che, essendo Telecom Italia l'operatore con la base clienti largamente più ampia – la cui rete termina quindi una significativa percentuale del totale dei volumi di traffico terminati su rete fissa – può esercitare un maggiore contropotere di mercato, nella fase di contrattazione degli accordi di terminazione, nei confronti degli altri operatori di rete fissa.

---

[55] Il problema risulta accentuato nel caso delle chiamate fisso –mobile quando gli utenti rete fissa non sono in grado di identificare la rete chiamata e quindi non conoscono l'esatta tariffa da pagare.

166. Alla luce di ciò, l'Autorità intende imporre a Telecom Italia, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete telefonica in postazione fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* separazione contabile; *v)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

167. L'Autorità, inoltre, in continuità con quanto stabilito con le delibere nn. 417/06/CONS e 407/08/CONS, ritiene altresì che non sarebbe equo e proporzionale imporre identiche misure regolamentari a Telecom Italia e agli operatori alternativi, in considerazione delle differenti scale di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione da parte degli operatori alternativi, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria che gli operatori alternativi devono sostenere per le spese di infrastrutturazione. Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che agli operatori alternativi non debbano essere imposti gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile imposti a Telecom Italia.

168. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità intende imporre a tali operatori, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete telefonica fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* controllo dei prezzi.

169. Inoltre, in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 407/08/CONS, l'Autorità individua due gruppi distinti di operatori alternativi, differenziati sulla base del livello di infrastrutturazione, della tipologia di accessi impiegati e del livello di investimento in sistemi ed installazioni di rete che li caratterizzano. In particolare, l'Autorità rileva che - ad oggi - non si sono verificate significative variazioni rispetto a quanto riscontrato nell'ambito della delibera n. 407/08/CONS, con cui l'Autorità aveva individuato una categoria di operatori "infrastrutturati" – che hanno cioè un numero significativo (alcune migliaia) di linee attive attraverso accesso proprietario o in *unbundling* – ed una categoria di operatori che presentano caratteristiche strutturali tali da non poter essere equiparati ai primi.

170. L'Autorità ritiene che solo gli operatori "infrastrutturati" debbano essere soggetti a tutti gli obblighi previsti al punto 168, mentre i restanti operatori debbano essere soggetti al solo obbligo di trasparenza, non risultando gli altri obblighi proporzionati in ragione delle loro ridotte dimensioni economiche e finanziarie.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche?

Le osservazioni degli operatori

D4.1. La maggior parte degli operatori alternativi (Welcome Italia – di seguito Welcome, BT, Infracom, AIIP, Vodafone, Fastweb, Wind, Tiscali) condivide

l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche.

D4.2. Eutelia, con riferimento al mercato della raccolta, sostiene che i prezzi di interconnessione praticati dai principali operatori alternativi, non essendo soggetti ad alcun controllo, in alcuni casi risultano superiori alle soglie di prezzo di alcune numerazioni non geografiche (es. le numerazioni ad addebito ripartito) e quindi tali da rendere anti-economica la fornitura del servizio. Eutelia, al fine di risolvere tale problema competitivo, chiede all'Autorità che venga introdotto un obbligo di equità e ragionevolezza nella fissazione del prezzo di raccolta da reti di operatori alternativi.

D4.3. BT, con riferimento al mercato della terminazione, sottolinea gli effetti dell'eccessivo potere di mercato di TI in merito al regime di prezzo applicabile agli operatori in *number hosting* (NH) e chiede, pertanto di includere nel provvedimento finale la previsione già presente nella delibera n. 407/08/CONS, che stabilisce che: " *[...] l'impiego della rete di terzi in* number hosting *implica che il contratto di interconnessione relativo alla terminazione sia concluso dall'operatore di rete e non dagli operatori ospiti. L'eventuale possibilità per l'operatore ospitato di ricevere ricavi di terminazione sui propri numeri in hosting potrà unicamente essere oggetto degli accordi commerciali tra l'operatore ospitato e quello ospitante*".

D4.4. Con riferimento al mercato della terminazione, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorità nel confermare l'imposizione di obblighi differenziati per TI e per gli altri OAOs, in considerazione dei maggiori costi di rete che i nuovi entranti devono sostenere e del contropotere di mercato che TI detiene in virtù di una base clienti maggiore rispetto agli altri operatori.

D4.5. TI, sempre con riferimento ai servizi di raccolta, condivide l'orientamento dell'Autorità solo relativamente alle aree non aperte ai servizi di ULL, per le medesime ragioni esposte in risposta alla domanda precedente.

D4.6. TI segnala il comportamento di alcuni operatore che utilizzano offerte commerciali (ad es. offerta "Ascolta e Guadagna") volte ad incentivare (con denaro ed altri premi) i clienti di un altro operatore ad effettuare chiamate di lunga durata verso propri numeri geografici, al fine di lucrare sui ricavi di terminazione. TI ritiene tale comportamento una violazione dei contratti di interconnessione inversa ed un abuso del proprio potere nel mercato dei servizi di terminazione. Pertanto, TI chiede che tali chiamate non facciano parte del perimetro del mercato di riferimento e che l'Autorità riconosca come illegittimo il riconoscimento del prezzo di terminazione all'operatore di destinazione per tali chiamate.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.7. In merito alle osservazioni avanzate da Eutelia circa la necessità di imporre obblighi agli operatori alternativi che offrono servizi di raccolta su numerazioni non geografiche, l'Autorità precisa che, come stabilito nel paragrafo 3.3.6, TI è l'unico

operatore che detiene un significativo potere di mercato ed a cui, per tale ragione, possono essere imposti obblighi regolamentari.

D4.8. L'Autorità, con riferimento alle osservazioni avanzate da BT riguardanti il regime di prezzo da applicare agli operatori in *number hosting* per il mercato della terminazione, conferma il proprio orientamento − già espresso attraverso le considerazioni riportate al riguardo nella delibera n. 407/08/CONS − secondo cui l'impiego della rete di operatori terzi in *number hosting* implica che il contratto di interconnessione relativo alla terminazione sia concluso dall'operatore di rete e non dagli operatori ospiti.

D4.9. In risposta alle osservazioni di TI, l'Autorità, richiamando quanto già stabilito nel paragrafo 2.6.3, precisa che, avendo i mercati della raccolta e della terminazione una dimensione geografica nazionale, le problematiche competitive esistenti in tali mercati riguardano l'intero territorio nazionale.

D4.10. Infine, per quanto riguarda il problema sollevato da TI, in riferimento al comportamento assunto da alcuni operatori che, per incrementare artificialmente i ricavi di terminazione, utilizzano offerte commerciali volte ad incentivare i clienti di un altro operatore ad effettuare chiamate di lunga durata verso propri numeri geografici, in linea generale, l'Autorità ritiene che una eventuale violazione dei contratti di interconnessione debba essere rappresentata nelle sedi opportune, anche mediante instaurazione di una controversia presso i competenti Uffici dell'Autorità, ma non possa in alcun modo costituire oggetto di un intervento di regolamentazione *ex-ante*. In termini più specifici, l'Autorità rammenta la recente delibera n. 71/10/CONS, avente ad oggetto una diffida agli operatori a non utilizzare la numerazione geografica − ad essi attribuita o comunque in uso − per utilizzi diversi da quelli consentiti dalla normativa vigente.

4.3 Proposta di regolamentazione in capo all'operatore Telecom Italia nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche

4.3.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

171. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

172. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione presso l'SGU. Inoltre, nello schema di provvedimento concernente "mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", del relativo procedimento avviato con delibera n. 325/08/CONS, l'Autorità ha riscontrato che Telecom Italia continua a disporre di un significativo potere di mercato anche nei mercati del transito distrettuale delle chiamate sulla rete telefonica pubblica fissa. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba essere sottoposta anche all'obbligo di fornitura dei seguenti servizi: *i)* raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD), *ii)* raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

173. Inoltre, per assicurare la transizione degli operatori verso il nuovo piano di instradamento di Telecom Italia basato sull'architettura BBN, l'Autorità ritiene che Telecom Italia – nelle more della definizione di *standard* e specifiche tecniche condivise – debba continuare ad offrire i servizi di raccolta e terminazione, di cui ai punti precedenti, anche con interconnessione ai nodi della rete BBN in tecnologia IP, secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

174. Infine, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, così come era previsto dalla delibera n. 417/06/CONS.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D5.1. Tutti gli operatori alternativi partecipanti alla consultazione (Eutelia, Welcome, BT, AIIP, Infracom, Vodafone, Fastweb, Wind, Tiscali) condividono l'orientamento dell'Autorità.

D5.2. In particolare, Fastweb, Wind e Tiscali condividono l'obbligo in capo a TI di articolare l'offerta dei servizi di raccolta e terminazione in ragione della capillarità e della numerosità dei punti di possibile fornitura degli stessi e, quindi, che TI sia sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione ai livelli di doppio SGU distrettuale e di SGT distrettuale, oltre a quelli a livello SGU, in coerenza con quanto proposto nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n.

705/09/CONS. Essi ritengono, infatti, che una rimozione improvvisa dell'obbligo di fornitura a condizioni regolate del servizio di inoltro e transito distrettuale potrebbe costituire un significativo ostacolo all'operatività di alcuni operatori.

D5.3. TI ritiene di dover essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di raccolta esclusivamente presso l'SGU e con riferimento agli accessi in tecnologia tradizionale, ma con esclusione delle aree ULL o, in subordine, delle principali aree metropolitane nelle quali ritiene di non essere operatore SMP. Inoltre, ritenendo il mercato dei servizi di I/T distrettuale competitivo, non condivide l'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione su doppio SGU distrettuale e SGT distrettuale. Condivide, infine, l'orientamento di imporre in capo a TI l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi di raccolta e terminazione, ma con esclusivo riferimento agli accessi in tecnologia tradizionale.

D5.4. Fastweb, Wind, Tiscali e BT condividono l'imposizione in capo a TI dell'obbligo di fornitura della prestazione di CS/CPS anche sugli accessi VoIP e chiedono che tale obbligo sia previsto su tutti gli accessi di rete fissa forniti da TI, indipendentemente dalla tecnologia impiegata e dall'esistenza simultanea di accessi VoIP ed accessi PSTN. Vodafone rileva che i servizi di accesso indiretto tramite le modalità CS/CPS dovrebbero essere inclusi nella lista degli obblighi relativi ai principali servizi di accesso offerti dall'*incumbent* e non considerati come obblighi accessori.

D5.5. TI, invece, considera gli accessi VoIP non sostituibili con quelli tradizionali e ritiene, pertanto, che l'obbligo di fornitura della prestazione CS/CPS anche su tali accessi sia una misura non proporzionata e non giustificata in quanto non conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva SU (art. 19, comma 1); inoltre, TI evidenzia che la Commissione Europea, considerando i servizi *broadband* non appartenenti allo stesso mercato *retail* di quelli *narrowband*, ha consentito all'Autorità di includerli nello stesso mercato rilevante con la delibera n. 314/09/CONS, ma solo dopo la conferma dell'AGCOM di non voler imporre alcun obbligo regolamentare per tale tipologia di accesso.

D5.6. In merito all'imposizione in capo a TI dell'obbligo di offrire i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione ai nodi BBN in tecnologia IP, Fastweb, Wind e Tiscali condividono solo parzialmente l'orientamento dell'Autorità, in quanto chiedono di demandare la definizione delle modalità tecniche di interconnessione IP ai risultati del Tavolo tecnico, avviato dall'Autorità su tale tema con la delibera n. 11/06/CIR, al fine di evitare che le modalità attualmente previste nella rete di TI vadano a costituire uno standard *de facto*. Al riguardo, TI non condivide l'obbligo di offrire i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione ai nodi della rete BBN in tecnologia IP, in quanto ritiene necessario disporre di standard internazionali più consolidati ed attendere gli esiti del Tavolo tecnico. TI, inoltre, precisa che i nodi BBN attualmente in esercizio hanno raggiunto il limite delle loro potenzialità tecniche, e che la realizzazione dell'interconnessione in tecnologia IP richiederà l'implementazione di

una piattaforma più evoluta e basata su nodi diversi dagli attuali nodi BBN. Infine, TI evidenzia di non disporre di soluzioni di interconnessione in tecnologia VoIP/IP utilizzabili in un contesto interoperatore.

D5.7. BT chiede di prevedere la portabilità del numero anche per i numeri geografici utilizzati da TI per l'offerta di servizi *retail* PATS in tecnologia VoIP. In merito all'accesso di abbonati di TI ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, BT rileva la necessità di specificare che le comunicazioni da parte di TI di rilevazioni di traffico anomalo, o sospetta frode, avvengano senza modifiche unilaterali delle procedure concordate; inoltre, BT chiede che TI non effettui la fatturazione di tale traffico e non proceda al relativo incasso o, in caso contrario, che le somme incassate da TI siano versate all'operatore titolare del credito (ovvero all'operatore alternativo titolare della numerazione non geografica).

D5.8. Fastweb, Wind e Tiscali chiedono di esplicitare che TI, a seguito di apposita richiesta dell'operatore interconnesso, sia tenuta a fornire in ogni momento tutti i dettagli analitici per singola chiamata relativi al mancato pagamento del traffico da parte dei clienti finali, comprensivi dei dettagli delle azioni messe in atto da TI per procedere al recupero del credito. Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione di norme relative alla gestione delle diverse forme di conciliazione per il servizio di fatturazione conto terzi, Fastweb, Wind e Tiscali non ritengono appropriato prevedere criteri di ripartizione dei relativi costi che comunque riguardano la gestione commerciale di un cliente di TI; essi sottolineano, infine, l'importanza del rispetto dei criteri relativi alla gestione delle procedure di conciliazione con riferimento alla uniformità in funzione dell'operatore titolare del numero non geografico chiamato che ha generato il contenzioso.

D5.9. BT chiede di specificare anche nell'ambito dell'obbligo di accesso, oltre che in quello di trasparenza, l'obbligo per TI di formulare un'offerta dei servizi di raccolta e terminazione adeguatamente disaggregata, così come era stato previsto dalla delibera n. 417/06/CONS .

D5.10. Fastweb, Wind e Tiscali chiedono di inserire nell'elenco dei servizi accessori ed aggiuntivi che TI è tenuta ad offrire anche i servizi di accesso di propri abbonati alle numerazioni a tariffazione specifica 895 ed il servizio di gestione del credito relativamente al servizio di fatturazione conto terzi.

D5.11. Per quanto riguarda la disciplina di fornitura dei servizi accessori, Fastweb, Wind e Tiscali chiedono di fare riferimento direttamente alle delibere che istituiscono le analisi di mercato ed a quelle che ne derivano piuttosto che alle delibere di consultazione nn. 525/09/CONS e 598/09/CONS. Inoltre, relativamente alle condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, essi ritengono necessario fare riferimento non solo alla delibera n. 26/08/CIR, ma anche a tutte le delibere aventi medesimo oggetto. TI chiede di rendere l'obbligo relativo alle NNG in decade 702 e 709 coerente con quello previsto dal Piano di Numerazione Nazionale (PNN), che prevede per tali numerazioni la configurazione dei prezzi su base "arco" piuttosto che per singolo numero.

D5.12. TI evidenzia che il PNN, definito dalla delibera n. 26/08/CIR e sue modificazioni ed integrazioni, prevede il modello di interconnessione di terminazione anche per le numerazioni in decade 5 (oltre che per le numerazioni 701) e pertanto chiede di tenerne conto nel testo del provvedimento. TI evidenzia, inoltre, che tutti gli operatori hanno condiviso la non fattibilità tecnica della prestazione di "*call completion*" su ISUP, con riferimento all'obbligo di fornitura di servizi di interconnessione attraverso modalità che consentano il cambio di tariffazione nel corso della chiamata; chiede, pertanto, la rimozione di tale obbligo.

D5.13. Fastweb, Wind e Tiscali manifestano perplessità circa l'utilizzo del protocollo DSS1 anche per i servizi voce, in quanto ritenuto non efficace a causa della necessità di implementare tutte le funzionalità tecniche necessarie per l'erogazione del servizio voce che potrebbero comportare investimenti non giustificati anche alla luce del passaggio all'interconnessione IP.

D5.14. Fastweb, Wind e Tiscali ritengono opportuno inserire anche l'obbligo di fornire il servizio FRIACO a livello SGD ed inoltre considerano necessaria una formulazione maggiormente dettagliata dell'obbligo di replicabilità delle offerte internet *dial-up retail* di TI, in coerenza con quanto previsto per i test di prezzo nei mercati dei servizi di accesso.

D5.15. TI ritiene che, in considerazione della mancanza di specifiche tecniche sia internazionali che nazionali sulla prestazione CCBS, l'obbligo di concordare una modalità di fornitura di tale prestazione debba essere esteso a tutti gli operatori interessati al servizio.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.16. L'Autorità ritiene non condivisibile la richiesta di TI di essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta esclusivamente in alcune aree del territorio nazionale (aree non ULL o, in subordine, aree non metropolitane), per le ragioni già illustrate in risposta alle medesime osservazioni formulate da TI alla domanda n. 2. Analogamente, l'Autorità non condivide l'imposizione in capo a TI dell'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione esclusivamente a livello SGU in quanto, nell'ambito del procedimento relativo all'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE), l'Autorità ha riscontrato che il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale è suscettibile di regolamentazione *ex ante* e che TI dispone di un significativo potere di mercato. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione in capo a TI dell'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione anche ai livelli "SGU distrettuale (SGD)" e "SGT distrettuale", e rimanda alla delibera n. 180/10/CONS per l'analisi di dettaglio delle condizioni concorrenziali presenti nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, nonché delle problematiche competitive ivi presenti che motivano il mantenimento della regolamentazione *ex ante*.

D5.17. In relazione alla richiesta di Vodafone di non considerare i servizi di accesso indiretto tramite CS/CPS come servizi accessori, l'Autorità osserva che si tratta di quei servizi che permettono la selezione su base chiamata (CS) o la selezione su base permanente (CPS) di un operatore alternativo interconnesso da parte del cliente finale. In tal senso, tali servizi integrano la prestazione di raccolta del traffico fornita da Telecom Italia, al fine della fornitura dei corrispondenti servizi al dettaglio di traffico telefonico da parte degli operatori alternativi. L'Autorità ritiene quindi corretto mantenere questi servizi nella lista dei servizi aggiuntivi e accessori.

D5.18. Per quanto riguarda i commenti degli operatori in relazione all'obbligo imposto a TI di fornire l'interconnessione in tecnologia IP, l'Autorità condivide la necessità di adottare uno *standard* condiviso da tutti gli operatori per il quale si rimanda al Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR ed attualmente in corso di svolgimento. Il Tavolo tecnico, infatti, ha per oggetto la definizione di un insieme comune di *standard*, protocolli di segnalazione e interfacce tecniche, ai fini dell'interconnessione ed interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP. Al riguardo, l'Autorità – come verrà ribadito in seguito, in sede di commenti ai pareri della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – ritiene che gli esiti del Tavolo tecnico costituiscano il punto di partenza fondamentale per incoraggiare una migrazione tempestiva degli operatori verso l'adozione dell'interconnessione in tecnologia IP. Nelle more della conclusione del suddetto Tavolo tecnico, l'Autorità ritiene che sia necessario garantire comunque l'accesso a tale tipologia di interconnessione agli operatori interessati ed, al fine di garantire il principio di non discriminazione, considera appropriato imporre a TI l'obbligo di fornire tale servizio secondo le modalità tecniche attualmente impiegate sulla propria rete. Al fine di consentire a TI di recepire le risultanze del Tavolo tecnico, la pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione in tecnologia IP dovrà avvenire a partire dall'Offerta di Riferimento (OIR) 2011.

D5.19. In merito all'obbligo di fornitura della prestazione di CS/CPS sugli accessi VoIP, l'Autorità ritiene di mantenere tale obbligo, in quanto esso è inteso a garantire la possibilità da parte degli operatori alternativi di offrire servizi di traffico telefonico, indipendentemente dalla tecnologia sottostante. Tuttavia, considerando la previsione di raggiungere a breve la definizione di uno standard condiviso per l'interconnessione IP, a conclusione delle attività del Tavolo Tecnico di cui al punto precedente, e l'obbligo da parte di Telecom Italia di presentazione della relativa offerta di interconnessione IP a partire dal 2011, l'Autorità ritiene sia proporzionato prevedere che l'obbligo di fornitura della prestazione di CS/CPS sugli accessi VoIP sia soddisfatto da Telecom Italia esclusivamente attraverso la modalità tecnica dell'interconnessione IP.

D5.20. In relazione alla richiesta da parte di BT di prevedere la portabilità del numero anche per i numeri geografici utilizzati da TI per l'offerta di servizi *retail* PATS in tecnologia VoIP, l'Autorità rileva che, ai sensi della delibera n. 11/06/CIR, tutti gli

operatori sono già soggetti all'obbligo di portabilità del numero, indipendentemente dalla tecnologia adottata.

D5.21. In merito all'accesso di abbonati di TI ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, ed in particolare alla richiesta da parte di BT secondo cui, in caso di rilevazioni di traffico anomalo o sospetta frode, TI deve sospendere la fatturazione del traffico ed il relativo incasso, l'Autorità rileva di essersi già espressa nella delibera n. 42/09/CIR, laddove si afferma che qualora Telecom Italia produca evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuto accettabile il non procedere alla fatturazione, in deroga all'obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta. L'Autorità, inoltre, ritenendo necessario provvedere a regolamentare in modo adeguatamente approfondito ed equilibrato il rapporto tra Telecom Italia e gli operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode, ha integrato l'art. 13 della presente delibera.

D5.22. In merito alle richieste formulate da Fastweb, Wind e Tiscali di imporre a TI di fornire in ogni momento tutti i dettagli analitici per singola chiamata relativi al mancato pagamento del traffico da parte dei clienti finali e con riferimento alla gestione delle diverse forme di conciliazione per il servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorità intende mantenere la coerenza con quanto stabilito nella delibera n. 27/08/CIR, ritenendo di confermare l'obbligo come già previsto all'art. 13 della proposta di provvedimento.

D5.23. L'Autorità valuta sufficiente disporre, nel solo ambito dell'obbligo di trasparenza, la formulazione da parte di TI di un'offerta dei servizi di raccolta e terminazione adeguatamente disaggregata, ritenendo una duplicazione l'inserimento della medesima disposizione anche nell'ambito nell'obbligo di accesso.

D5.24. L'Autorità condivide con gli operatori alternativi la necessità di inserire nell'elenco dei servizi accessori ed aggiuntivi i servizi di "accesso di propri abbonati alle numerazioni a tariffazione specifica 895" e di "gestione del credito" relativamente al servizio di fatturazione conto terzi.

D5.25. Inoltre, relativamente alle condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, l'Autorità condivide con gli operatori alternativi la necessità di fare riferimento non solo alla delibera n. 26/08/CIR ma anche a tutte le delibere aventi ad oggetto la medesima tematica; l'Autorità concorda altresì con TI in merito alla necessità di prevedere la configurazione dei prezzi per le NNG in decade 702 e 709 su base "arco" piuttosto che per singolo numero, coerentemente con quanto previsto dal PNN.

D5.26. Con riferimento alla richiesta di TI di adottare il modello di interconnessione di terminazione anche per le numerazioni in decade 5 (oltre che per le 701), l'Autorità ritiene di accogliere tale richiesta, in coerenza con quanto stabilito nella delibera n. 26/08/CIR.

D5.27. Inoltre, relativamente alla richiesta di rimozione dell'obbligo di fornitura dei servizi di interconnessione attraverso modalità che consentano, almeno per le numerazioni 12xy, il cambio di tariffazione nel corso della chiamata, l'Autorità ritiene di mantenere tale obbligo, condizionandolo tuttavia alla definizione di una soluzione tecnica concordata da parte di Telecom Italia e degli altri operatori eventualmente interessati al servizio.

D5.28. Con riferimento all'obbligo di fornitura del servizi di consegna del traffico in modalità DSS1, l'Autorità ritiene di mantenere tale obbligo. L'Autorità monitorerà lo sviluppo dell'interconnessione IP, al fine di valutare la necessità di mantenere tale obbligo nell'ambito della prossima analisi di mercato.

D5.29. Relativamente alla richiesta formulata da alcuni operatori di inserire anche l'obbligo di fornire il servizio FRIACO a livello SGD, l'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni degli operatori integrando il relativo comma.

D5.30. In relazione alla richiesta di una formulazione maggiormente dettagliata dell'obbligo di replicabilità delle offerte internet *dial-up retail* di TI, l'Autorità ritiene sufficiente formulare l'obbligo come previsto nel presente provvedimento. In particolare, l'Autorità ritiene che, essendo stato il mercato dei servizi di accesso ad internet *dial-up* ritenuto sufficientemente concorrenziale, sia sufficiente prevedere esclusivamente un controllo *ex-post* di replicabilità.

D5.31. In merito alla modalità di fornitura della prestazione CCBS, l'Autorità ritiene necessario prevedere che essa venga condivisa tra TI e tutti gli eventuali operatori interessati al servizio.

D5.32. Infine, l'Autorità richiama nel provvedimento le delibere finali cui va ricondotta la disciplina dei differenti servizi accessori.

4.3.2 Obbligo di trasparenza

175. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione, più avanti elencati, ai sensi dell'art. 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

176. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

177. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta e terminazione ed i relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

178. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

179. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA) contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D6.1. Tutti gli operatori alternativi partecipanti alla consultazione condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità circa la pubblicazione annuale di un'Offerta di Riferimento e la predisposizione dei relativi SLA. TI, invece, condivide l'orientamento esclusivamente per il servizio di raccolta via SGU, nelle aree in cui ritiene di essere operatore dominante, e per il servizio di terminazione via SGU su tutto il territorio nazionale.

D6.2. BT e Vodafone chiedono che l'obbligo di trasparenza sia attuato anche nei confronti dei *transfer charges;* Vodafone ne chiede la loro pubblicazione annuale sul sito dell'Autorità.

D6.3. Alcuni operatori chiedono che vengano reintrodotte alcune disposizioni della delibera n. 417/06/CONS relative alla trasparenza delle informazioni contabili ed, in particolare, che: i) siano messe a disposizione le informazioni accessibili di contabilità regolatoria relative agli esercizi contabili disponibili prima della verifica da parte del revisore; ii) sia pubblicata la relazione sui sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi a seguito della certificazione di conformità degli stessi da parte di un organismo indipendente; iii) siano rese disponibili al pubblico le informazioni di contabilità dei costi entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle verifiche metodologiche condotte dall'organismo indipendente.

D6.4. Inoltre, Fastweb, Wind e Tiscali ritengono necessario che siano rese pubbliche e non inviate solo all'Autorità le informazioni sulla reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale*.

D6.5. TI ritiene che l'obbligo di pubblicare i tempi di disponibilità annua nel documento degli *SLA* non sia coerente con quanto previsto per le altre Offerte di Riferimento, né sia riconducibile ad una specificità dei servizi trattati nei mercati oggetto di analisi. Chiede, pertanto, che tale obbligo venga rimosso o, in via subordinata, qualora fosse confermato, che siano fornite a TI le linee guida di dettaglio a cui attenersi per renderlo attuativo. Al riguardo, invece, Fastweb, Wind e Tiscali chiedono che vengano inclusi, all'interno dell'Offerta di Riferimento, anche i parametri di disponibilità dei servizi offerti.

D6.6. Vodafone, inoltre, rileva che le condizioni di *provisioning* ed *assurance* dei servizi di raccolta e terminazione praticate agli operatori alternativi dovrebbero rimanere migliorative rispetto a quelle garantite internamente, al fine di assicurare una competizione equa nel mercato.

D6.7. Fastweb, Wind e Tiscali segnalano che attualmente TI non fornisce alcuna trasparenza dei servizi di raccolta e terminazione ai nodi della rete BBN nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, in violazione dell'art. 14 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS. Al riguardo, inoltre, Infracom e AIIP chiedono che la delibera finale chiarisca espressamente che TI deve pubblicare anche le informazioni dettagliate relative alle interfacce tecniche ed ai protocolli di segnalazione ed ogni altra informazione necessaria od utile relativamente ai servizi di interconnessione "nativi" e terminati in IP resi a sé stessa ed a terzi sui propri nodi BBN.

Le valutazioni dell'Autorità

D6.8. L'Autorità ritiene non condivisibile la richiesta di TI di essere sottoposta all'obbligo di trasparenza limitatamente al servizio di raccolta via SGU nelle aree in cui ritiene di essere operatore dominante ed al servizio di terminazione via SGU su tutto il territorio nazionale, per le medesime ragioni già esposte ai punti D5.16 e D4.9.

D6.9. Con riferimento alla richiesta formulata da BT di imporre la pubblicazione dei *transfer charge*, al fine di garantire la massima trasparenza, l'Autorità evidenzia che, ai sensi di quanto riportato negli articoli nn. 8 comma 3 e 11 comma 5 del presente provvedimento, saranno resi pubblici i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi del mercato dei servizi di raccolta e terminazione certificati dal Revisore, che riportano al loro interno i *transfer charge* relativi alla fornitura interna dei servizi in esame.

D6.10. Infine, riguardo la reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale*, l'Autorità in coerenza con quanto disposto nelle delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS[56] – relative ai servizi di accesso e di linee affittate all'ingrosso – conferma

[56] Cfr. articolo 55 comma 6 della delibera n. 731/09/CONS ed articolo 16 comma 3 della delibera n. 2/10/CONS.

il proprio orientamento di imporre la sola presentazione di tali informazioni all'Autorità e non anche la pubblicità a terzi.

D6.11. In merito alla richiesta di reintrodurre alcune disposizioni della delibera n. 417/06/CONS, relative alla trasparenza delle informazioni contabili, l'Autorità considera sufficienti le disposizioni contenute nell'articolo 11 del presente provvedimento, al fine di garantire la massima trasparenza in relazione alla contabilità regolatoria di TI.

D6.14. L'Autorità conferma il proprio orientamento di inserire i tempi di disponibilità annua del servizio offerto tra i parametri da riportare all'interno degli SLA. L'Autorità osserva, infatti, che il parametro di disponibilità annua costituisce un importante elemento per la verifica dell'obbligo di non discriminazione e che, per tale ragione, esso è stato già richiesto per la fornitura dei servizi di interconnessione dalla delibera n. 417/06/CONS, nonché per la fornitura degli altri servizi *wholesale* regolamentati. L'Autorità ritiene altresì corretto imporre che i tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua dei servizi in esame forniti da TI agli operatori alternativi siano almeno equivalenti a quelli garantiti internamente per le ragioni illustrate successivamente nel punto D7.13, relativi alle osservazioni degli operatori all'obbligo di non discriminazione. Infine, in relazione alla richiesta di TI di disporre di linee guida di dettaglio per rendere attuativo l'obbligo di pubblicazione di tale parametro, l'Autorità ribadisce che un'analoga disposizione era già contenuta nella delibera 417/06/CONS all'articolo 10 comma 3 e che, in ogni caso, il tema potrà essere approfondito maggiormente nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento.

D6.12. Infine, con riferimento alla segnalazione di Fastweb, Wind e Tiscali in merito alla mancata trasparenza sinora fornita da TI relativamente ai servizi di raccolta e terminazione ai nodi della rete BBN, l'Autorità osserva che il presente provvedimento – con le disposizioni contenute nell'articolo 12 comma 5 – ha inteso rafforzare l'obbligo di trasparenza in capo a TI per la fornitura di tali servizi, in quanto esplicita maggiormente l'obbligo anche per il periodo antecedente alla definizione di *standard* e modalità tecniche condivise dagli operatori. Inoltre, la previsione esplicita di pubblicazione nell'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di interconnessione IP (art. 14 comma 2) garantisce il livello di trasparenza richiesto.

4.3.3 Obbligo di non discriminazione

180. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione, nonché l'integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

181. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level*

playing field tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso ai servizi in esame sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

182. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

183. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* ed *assurance* coerenti con quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

184. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente.

185. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia – su base semestrale – presenti all'Autorità una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi

accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D7.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'imposizione a Telecom Italia dell'obbligo di non discriminazione.

D7.2. In particolare, TI concorda con l'Autorità in merito all'imposizione di tale obbligo nella fornitura dei servizi di raccolta e terminazione a livello SGU. Tuttavia, TI non condivide l'orientamento di ribadire l'obbligo di separazione amministrativa, in quanto ritiene ampiamente sufficiente, al fine di garantire la non discriminazione, l'imposizione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, unitamente alle previsioni di introduzione dei meccanismi di *transfer charge* al prezzo e dei contratti di servizio. Al riguardo, invece, le società Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano la necessità di declinare le condizioni attuative dell'obbligo di separazione amministrativa.

D7.3. Con riferimento agli accordi interni, TI ritiene che la data di comunicazione degli stessi non possa coincidere con la data di comunicazione di tutte le OIR relative all'anno successivo, a causa dell'onerosità attinente la predisposizione e comunicazione di entrambi i documenti. Inoltre, TI osserva che – in linea con quanto già osservato nell'ambito dei lavori del Tavolo di monitoraggio degli Impegni – la presentazione degli accordi entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione dell'OIR – pone difficoltà applicative, con particolare riferimento alla definizione di prezzi equivalenti, considerata l'indisponibilità al 31 ottobre di dati di contabilità regolatoria temporalmente coerenti con i prezzi dell'OIR, nonché la necessità di presentare ulteriormente gli accordi dopo l'approvazione dell'OIR. Pertanto, TI ritiene di poter presentare per il 31 ottobre di ciascun anno solo un "format di accordo" e, per quanto concerne la definizione degli aspetti applicativi di tale disposizione, chiede di rimandare agli esiti del Tavolo di monitoraggio degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS. Al riguardo, invece, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono che i contratti interni di fornitura siano resi pubblici sia in fase di proposta da parte di Telecom Italia, sia a valle della loro approvazione, analogamente a quanto previsto per le OIR.

D7.4. Sempre con riferimento agli accordi interni di TI, le società BT, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che tali accordi debbano prevedere le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR ed, in particolare, che i prezzi di cessione interna debbano essere pari, e non equivalenti, a quelli di cessione esterna riportati nell'OIR.

D7.5. In merito a quanto disposto circa i tempi di *provisioning*, le società Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che essi debbano essere migliorativi, o almeno pari a quelli applicati da TI alle proprie divisioni commerciali e, quindi, significativamente migliorativi dei tempi forniti alla clientela finale. Analogamente, BT e Vodafone affermano che i tempi di *provisioning* ed *assurance* garantiti da TI agli operatori alternativi debbano essere migliorativi rispetto a quelli garantiti alle proprie divisioni commerciali.

D7.6. In relazione alla reportistica prevista dall'art. 15 commi 2 e 3, per la verifica della non discriminazione, BT chiede che nella tabella comparativa degli indicatori di qualità sia data evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati e non solo del 95° percentile e che, in ogni caso, l'Autorità svolga un'attività di armonizzazione della reportistica che TI è tenuta a produrre per la fornitura di tutti i servizi per i quali essa ha SMP. Al riguardo, TI chiede, invece, di definire in maggiore dettaglio la reportistica richiesta evidenziando di compilare già una tabella comparativa dei valori misurati relativi agli indicatori di cui all'allegato C della Delibera 152/02/CONS e dichiarando, altresì, di essere disponibile a fornire tutti i contributi necessari per definire la tipologia della reportistica richiesta.

Le Valutazioni dell'Autorità

D7.7. In merito all'obbligo di separazione amministrativa, l'Autorità non condivide l'osservazione di TI, in quanto considera tale obbligo essenziale per rafforzare le garanzie di non discriminazione ed evidenzia che l'art. 15 comma 1 del presente provvedimento – lettere c, d ed e – disciplina le condizioni attuative di tale obbligo.

D7.8. In merito alla data di comunicazione degli accordi interni, l'Autorità osserva che gli accordi interni presentati al 31 ottobre di ciascun anno, e riferiti all'anno successivo, non possono contenere le condizioni economiche definitive, che dipendono dal processo di approvazione delle corrispondenti Offerte di Riferimento. I prezzi di trasferimento interno dovranno dunque essere aggiornati dopo le approvazioni delle relative OIR, al fine di garantire che TI pratichi prezzi di cessione interna equivalenti a quelli riportati nelle OIR approvate.

D7.9. Per quanto riguarda la richiesta formulata da alcuni operatori di disporre che gli accordi interni di TI contengano le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR, nonché di avere tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti da TI alle proprie divisioni commerciali, l'Autorità osserva che il principio di non discriminazione impone l'equivalenza delle condizioni competitive di tutti gli operatori. In tal senso, il presente provvedimento all'articolo 7 comma 2 – in linea anche con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per i servizi di accesso all'ingrosso[57] – dispone che per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione TI applichi condizioni di natura

---

[57] Cfr. delibera n. 731/09/CONS, art 7 comma 2.

economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti.

D7.10. Con riferimento alle condizioni economiche, il principio di non discriminazione implica che - ogni qualvolta il servizio di TI fornito internamente sia identico a quello fornito esternamente - i prezzi praticati da TI agli operatori alternativi devono essere identici a quelli praticati alle proprie divisioni commerciali (articolo 7 comma 3 del presente provvedimento), al fine di garantire che le condizioni economiche praticate da TI ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Tuttavia, qualora non vi sia una perfetta corrispondenza tra il servizio fornito internamente e quello venduto agli operatori alternativi, il principio di equivalenza è garantito dall'obbligo per TI – imposto dall'articolo 19 comma 2 – di presentare un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, nel quale siano illustrate eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna.

D7.11. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, il principio di non discriminazione si traduce con l'obbligo per TI di fornire i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. Per una maggiore certezza regolamentare – ed al fine di garantire la massima coerenza con quanto disposto per i servizi di accesso all'ingrosso[58] – l'Autorità esplicita il principio di equivalenza nelle condizioni tecniche di fornitura nella nuova formulazione dell'articolo relativo alle condizioni generali dell'obbligo di non discriminazione (art. 7 comma 4).

D7.12. Per l'insieme delle considerazioni esposte ai punti precedenti, l'Autorità non condivide l'osservazione di alcuni operatori secondo cui TI debba garantire agli OAOs tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni interne, e considera invece giustificato imporre che siano almeno equivalenti. Pertanto, per una maggiore chiarezza espositiva e coerenza terminologica con la delibera 731/09/CONS,[59] sono stati riformulati gli articoli n. 7 comma 5 e n. 15 comma 1 lettera b.

D7.13. In relazione alla richiesta formulata da BT di disporre che la reportistica semestrale dia evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati, al fine della verifica dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorità ritiene che il dettaglio parziale del 95° percentile sia sufficiente e proporzionato, oltre che coerente – così come auspicato dallo stesso operatore – con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per la reportistica relativa ai servizi di accesso all'ingrosso.

---

[58] Cfr. delibera n. 731/09/CONS, articolo 7 comma 4.
[59] Cfr. delibera 731/09/CONS, punto D.49 ed articoli nn. 7 comma 5 e 55 comma 1 lettera b.

D7.14. Per quanto riguarda la richiesta di TI di definire in maggiore dettaglio la reportistica richiesta, l'Autorità ritiene che il livello di dettaglio previsto nel presente provvedimento sia in linea con quanto previsto nell'ambito delle delibere relative agli altri servizi all'ingrosso regolamentati.

4.3.4 Obbligo di separazione contabile

186. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

187. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione, l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

188. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

189. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio fornito all'esterno o internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC).

190. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita e dalla fornitura interna del servizio e, nel rendiconto del Capitale Impiegato, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi).

191. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nei Conti Economici di sintesi dei mercati in esame, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi conseguiti dalla fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi in esame. A tali poste corrispondono i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di raccolta e terminazione dai mercati a valle della catena produttiva (servizi di traffico vocale al dettaglio).

192. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nei Conti

Economici di sintesi di ciascun mercato, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di raccolta e terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

193. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D8.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione dell'obbligo di separazione contabile in capo a Telecom Italia.

D8.2. TI ritiene che non debba essere fornito il dettaglio dei *transfer charge* verso il servizio *retail* di traffico internazionale (mercati ex 4 ed ex 6) in quanto i relativi mercati non sono più regolamentati, ai sensi della delibera 578/09/CONS, e che il provvedimento debba tenere conto delle conclusioni dell'analisi dei mercati dei servizi al dettaglio di traffico nazionale (mercati ex 3 ed ex 5), ancora in corso di svolgimento. TI, pertanto, comunica che intende fornire in maniera aggregata i *transfer charge* relativi ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati. Al riguardo, invece, le società Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano che l'elenco dei trasferimenti interni previsti dal provvedimento non sia esaustivo, in quanto ritengono che – ai fini di una più efficace attività di verifica dei costi di TI e del principio di non discriminazione – sia necessario prevedere il dettaglio separato di ognuno dei *transfer charge* elencati nel provvedimento sia per il mercato residenziale che per il mercato non residenziale, in coerenza con quanto previsto dall'Autorità nell'ambito della Delibera n. 731/09/CONS sui mercati dell'accesso.

D8.3. Inoltre, Vodafone evidenzia la mancata previsione dell'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge* e chiede, pertanto, di inserire nel provvedimento una norma in tal senso al fine di garantire al mercato la massima trasparenza. Vodafone ritiene altresì che lo schema di provvedimento non indichi in maniera sufficientemente esplicita che l'OIR con cui confrontare le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente debba essere quella in corso di applicazione e chiede, quindi, di specificare che i prezzi

dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR dello stesso anno.

D8.4. Sempre con riferimento ai *transfer charge*, TI ritiene che l'implementazione dei *transfer charge* "a prezzi equivalenti" debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione "al costo", al fine di garantire la univocità dei risultati ed evitare fuorvianti doppie rappresentazioni (al prezzo e al costo).

D8.5. Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano che lo schema di provvedimento non prevede alcun valore per la determinazione del WACC e chiedono che tale valore sia determinato tenendo conto di quanto indicato da TI stessa all'interno del proprio Bilancio Consolidato.

D8.6. Per quanto riguarda i tempi di implementazione della Contabilità Regolatoria, TI chiede di prevedere esclusivamente l'obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011, e non anche l'obbligo di affiancare per l'anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisca in via sperimentale le nuove disposizioni. Al riguardo, TI evidenzia che per adempiere compiutamente gli obblighi contabili riferiti ad un determinato esercizio è necessario che i relativi processi e sistemi siano a regime a partire dall'inizio dell'anno di riferimento. Con riferimento ai dati e formati contabili riportati nell'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione (corrispondente all'allegato A del presente provvedimento), BT chiede di recepire, laddove applicabili, i criteri in materia di separazione contabile e contabilità dei costi stabiliti dalla delibera n. 417/06/CONS. In particolare, BT chiede di aggiungere la tabella 1 dell'allegato B alla suddetta delibera contenente i coefficienti di utilizzo degli elementi funzionali da parte dei servizi, con riferimento ai servizi realizzati sia sulla rete tradizionale sia sulla rete BBN con interconnessione IP. BT rileva, inoltre, che nella tabella 3 dell'allegato A sembra mancare il riferimento al servizio di fatturazione c/terzi e che la tabella 1 (Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto *end-to-end* in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete) differisce dalla corrispondente tabella riportata nella delibera 417/06/CONS, in quanto riporta i servizi di traffico distrettuale in luogo dei servizi di traffico locale e nazionale. BT chiede altresì di recepire nel provvedimento alcune valutazioni svolte dall'Autorità nella delibera n. 417/06/CONS, al fine di mantenere inalterato il dettaglio delle informazioni che TI deve comunicare per consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo, quali: *i*) coefficienti di utilizzo distinti per chiamate *on net* ed *off net* per le chiamate sia locali sia nazionali; *ii*) il dettaglio del costo commerciale suddiviso in costi relativi alle offerte a pacchetto e costi relativi alle offerte generalizzate; *iii*) la predisposizione di un sistema di storicizzazione dei dati di fatturazione che registri dati aggregati per ciascuna offerta commercializzata, indicando i ricavi da canoni ed il dettaglio di ogni direttrice di traffico (ricavi e consumi). Sempre con riferimento alle tabelle dell'allegato A al presente provvedimento, Vodafone evidenzia che non è stata riportata la parte descrittiva relativa alla separazione contabile presente nella precedente delibera 417/06/CONS (allegato B) e chiede, al fine di

assicurare il massimo grado di chiarezza e trasparenza al mercato, il ripristino di tale sezione informativa relativamente ai criteri in materia di separazione contabile e contabilità dei costi.

D8.7. AIIP ed Infracom suggeriscono altresì di introdurre espressamente un obbligo di separazione contabile nei confronti di TI anche per gli acquisti di servizi di raccolta e terminazione da altri operatori, così da poter verificare se vi siano stati *price squeeze* e discriminazioni.

Le Valutazioni dell'Autorità

D8.8. Per quanto riguarda l'osservazione di Telecom Italia secondo cui nella contabilità regolatoria dovrebbe figurare solo il *transfer charge* aggregato relativo ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati, l'Autorità osserva che – in base al considerando 5 della Raccomandazione CE sulla separazione contabile e la contabilità dei costi[60] – le ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, possono estendere l'obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l'operatore è notificato anche a singoli mercati in cui l'operatore non detiene significativo potere di mercato. L'Autorità conferma, pertanto, che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, è tenuta ad evidenziare i *transfer charge* relativi ai servizi *retail* con il livello di dettaglio riportato all'art. 16 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione.

D8.9. L'Autorità non ritiene necessario accogliere la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind, secondo cui la contabilità regolatoria dovrebbe fornire evidenza separata dei *transfer charge* per servizi residenziali e per quelli non residenziali, in quanto ritiene che il livello di dettaglio come previsto all'art. 16 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione sia sufficiente per la verifica del rispetto del principio di non discriminazione.

D8.10. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Vodafone, relativa all'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge* si rimanda a quanto osservato al punto D6.11, in risposta ad una analoga richiesta avanzata da BT Italia. Contrariamente a quanto sostenuto da Vodafone, l'Autorità ritiene che dallo schema di provvedimento sia chiaro che i prezzi dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR relativa allo stesso anno.

D8.11. L'Autorità concorda con TI sul fatto che la determinazione dei *transfer charge* "a prezzi equivalenti" debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione "al costo".

D8.12. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind di definire il WACC tenendo conto di quanto indicato da TI stessa all'interno del proprio Bilancio

---

[60] Raccomandazione 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.

Consolidato, l'Autorità – come indicato anche nell'allegato C alla delibera n. 121/10/CONS – ritiene opportuno che il valore del WACC che sarà adottato per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso si applichi in futuro anche per i servizi oggetto del presente provvedimento.

D8.13. L'Autorità reputa di non poter accogliere la richiesta di Telecom Italia di prevedere esclusivamente l'obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011, in quanto l'ulteriore obbligo previsto dall'art. 13, comma 3, di affiancare per l'anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente una contabilità che recepisca in via sperimentale le nuove disposizioni, è stato imposto proprio al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile.

D8.14. L'Autorità ritiene di non dover accogliere la richiesta di BT di recepire i criteri di contabilità previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, in quanto le disposizioni contabili introdotte dal nuovo ciclo di analisi di mercato garantiscono di ottenere l'evidenza dei costi sottostanti ai servizi a partire dagli elementi di rete ed i relativi fattori di utilizzo. Il principio di non discriminazione viene invece ad essere verificato utilizzando i *transfer charge* al prezzo, i cui algoritmi di valutazione dovranno tener conto degli elementi funzionali necessari alla realizzazione di servizi equivalenti forniti internamente ed esternamente. L'Autorità, invece, accoglie la richiesta di BT di inserire nella tabella dell'allegato A il dettaglio dei servizi di traffico nazionale.

D8.15. Infine, riguardo la richiesta di AIIP ed Infracom di introdurre un obbligo di separazione contabile anche per gli acquisti di servizi di raccolta e terminazione da altri operatori, l'Autorità chiarisce che l'art. 8, comma 3 (punto a) dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione già prevede che il Conto Economico di sintesi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione indichi separatamente i ricavi generati dalla fornitura dei servizi al altri operatori. Inoltre, l'art. 16, comma 1, prevede che i Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono riportare i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo art. 19, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

4.3.5 Obblighi in materia di controllo dei prezzi

194. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di raccolta e terminazione. L'assenza di una effettiva concorrenza in tale mercato potrebbe far sì che l'operatore dominante pratichi prezzi eccessivamente elevati, ovvero comprima i margini dei concorrenti, con danno – alla fine - dell'utenza finale. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato.

195. La Raccomandazione 2009/396/CE[61] invita le ANR ad utilizzare un modello BU LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati.

196. Tenendo in conto di tali indicazioni, ed in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS, l'Autorità prevede di adottare un meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione per gli anni 2011-2012, per tutti gli operatori di rete fissa notificati e soggetti all'obbligo del controllo dei prezzi, basato sulle risultanze di un modello BU LRIC, che l'Autorità stessa predisporrà nel corso del 2010, anche avvalendosi di un consulente esterno.

197. Come di consueto, l'Autorità intende avviare un apposito procedimento per la definizione e l'applicazione del modello BU-LRIC summenzionato, con la previsione di una apposita consultazione pubblica in merito.

198. Per l'anno 2010, l'Autorità al fine di assicurare una continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS, che fissa il valore simmetrico della tariffa di terminazione per tutti gli operatori a partire dal 1° luglio del 2010 pari a 0.57 centesimi di euro al minuto, ritiene opportuno confermare tale valore ed applicarlo ai prezzi di Telecom Italia (al livello di interconnessione SGT) a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

199. Inoltre, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in data 30 ottobre 2009, come previsto dalla regolamentazione vigente – e della necessità di fornire nell'immediato la massima certezza regolamentare al mercato, l'Autorità ritiene opportuno fornire già nel presente provvedimento i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione che compongono il mercato in esame.

200. A tal fine, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l'anno 2010 sulla base dei dati di contabilità regolatoria del 2007, ossia l'ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l'applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di lungo periodo dell'operatore efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia. Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, l'Autorità ha stimato il valore della tariffa di terminazione al livello SGT della rete di Telecom Italia, riscontrando una sostanziale coerenza con il valore di 0.57 centesimi di euro al minuto, già stabilito nella delibera n. 251/08/CONS. In particolare il valore a livello SGU distrettuale (SGD) risulta inferiore a quello al livello SGT, in coerenza con gli altri prezzi del listino di interconnessione.

201. L'Autorità rileva che, a seguito dell'evoluzione delle architetture di rete, nonché dell'andamento dei volumi di traffico, il rischio di saturazione della rete nelle ore di punta si è significativamente ridotto. Di conseguenza, sono venute meno le condizioni

---

[61] Cfr. Raccomandazione 2009/396/CE sulla determinazione delle tariffe di terminazione nelle reti fisse e mobili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009.

che rendevano necessario, da parte del gestore della rete, favorire una distribuzione oraria uniforme dei volumi di traffico utilizzando la leva del prezzo. Pertanto, l'Autorità ritiene che non sia più necessario distinguere i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione in fasce di picco e fuori picco.

202. Per la determinazione del prezzo dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, in coerenza con la metodologia individuata per i servizi di raccolta e terminazione, l'Autorità ritiene sia appropriato adottare il meccanismo dell'orientamento al costo. Su tale base, i competenti Uffici dell'Autorità procederanno a definire i prezzi dei servizi dell'Offerta di interconnessione di riferimento 2010, diversi da quelli disciplinati nella presente analisi di mercato ed in quella del mercato del transito (mercato 10 della precedente Raccomandazione).

4.3.6 Obblighi in materia di contabilità dei costi

203. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei mercati in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione.

204. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per i mercati esaminati e per ogni singolo servizio ad essi appartenenti.

205. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

206. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*), attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*)[62].

207. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: *a*) i ricavi conseguiti dalla

---

[62] Per un dettaglio delle metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

fornitura esterna dei servizi, ad altri operatori; *b*) i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi ed i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA.

208. Per quanto riguarda i Rendiconti del Capitale Impiegato, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, il Rendiconto del Capitale Impiegato di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale ed i relativi aggiustamenti CCA.

209. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti, Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D9.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione in capo a TI degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

D9.2. Tuttavia, per le medesime ragioni espresse in risposta alle precedenti domande, TI ritiene che debbano essere sottoposti all'obbligo di controllo dei prezzi soltanto il servizio di terminazione via SGU ed il servizio di raccolta via SGU, quest'ultimo limitatamente agli accessi in tecnologia tradizionale. In ogni caso, TI condivide la definizione di un prezzo dei servizi di raccolta equivalente a quello dei servizi di terminazione.

D9.3. TI accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di sviluppare, nell'ambito di un apposito procedimento, un nuovo modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). Tuttavia, TI ritiene opportuno che l'Autorità stabilisca esplicitamente la chiusura del suddetto procedimento entro il mese di settembre dell'anno 2010, al fine di permettere la pubblicazione nel mese di ottobre dell'OIR relativa all'anno 2011, con prezzi definiti in coerenza con le risultanze del modello. TI ritiene, inoltre, che il modello BU-LRIC debba fornire risultanze di costo sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 e che, invece, la definizione di un valore di costo *target* al 2012, da raggiungere tramite un *glide path*, non garantirebbe per l'anno 2011 lo stretto rispetto del principio di orientamento ai costi.

D9.4. Fastweb, Tiscali e Wind, sebbene non condividano l'orientamento dell'Autorità di definire i prezzi dei servizi di terminazione per gli anni 2011-2012 attraverso l'adozione di un modello *Bottom-Up* a costi incrementali di lungo periodo (LRIC), riconoscono che tale scelta ha il vantaggio di uniformare la modalità di calcolo delle tariffe di terminazione per gli operatori alternativi e per Telecom Italia. In ogni caso, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono l'istituzione di un procedimento per la definizione del modello BU-LRIC per la valutazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di TI distinto da quello previsto per la definizione del modello per gli operatori alternativi al fine di tenere in debito conto le rilevanti differenze tra l'*incumbent* e gli operatori alternativi in termini, ad esempio, di integrazione verticale, economie di scala, architetture di rete, livelli di rete presso i quali si è interconnessi, nonché la differente facilità di accesso ai capitali finanziari. Tali operatori, con l'aggiunta di BT, chiedono, inoltre, che sia garantita la più ampia partecipazione degli operatori alternativi a tutte le fasi del suddetto procedimento – dalla creazione del modello sino alla definizione dei vincoli di prezzo – sottoponendo ognuna di tali fasi a consultazione pubblica.

D9.5. Sempre con riferimento al modello, BT, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che esso debba essere sviluppato attraverso un approccio *scorched node* e, quindi, riflettere le differenze tra operatori alternativi e TI in merito ai differenti livelli di rete disponibili (SGU, SGT, SGT distrettuale per TI rispetto ad un unico livello gerarchico delle reti degli operatori alternativi), senza prevedere evoluzioni future verso livelli differenti, ipotizzabili solo in contesti NGAN. Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano altresì la necessità di preservare almeno gli attuali livelli di interconnessione regolamentati – con prezzi opportunamente differenziati a secondo del livello – al fine di mantenere una regolamentazione incentivante volta a stimolare gli operatori efficienti ad investire selettivamente e, gradualmente, quelli inefficienti ad uscire dal mercato. In ogni caso, con riferimento alla dinamica dei prezzi negli anni 2011 e 2012, BT ritiene che l'applicazione del modello BU-LRIC non costituisca un'adeguata garanzia che i prezzi si riducano riflettendo i recuperi di efficienza conseguiti da TI e, quindi, chiede di stabilire un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi per tutti i servizi, secondo due modalità: attraverso un modello dei costi BU-LRIC, da cui possono derivare i recuperi di efficienza attesi per tutti i servizi di raccolta, terminazione e servizi

aggiuntivi ed accessori, oppure attraverso un meccanismo di *network cap* per i soli servizi aggiuntivi ed accessori con la definizione dei vincoli di *cap* (X) per gli anni 2011 e 2012 stimati sulla base delle contabilità degli anni precedenti.

D9.6. Per quanto riguarda i prezzi proposti per l'anno 2010, TI non condivide le conclusioni dell'Autorità, in quanto ritiene che la metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi – adottata in assenza di un apposito procedimento di valutazione dell'OIR 2010 – non sia stata sufficientemente illustrata nel documento sottoposto a consultazione e che il livello dei prezzi così determinato violi il principio di orientamento al costo. TI chiede, quindi, che, in attesa della definizione del modello BU-LRIC, le condizioni economiche dell'OIR 2010 siano definite sulla base dell'orientamento al costo, utilizzando la Contabilità Regolatoria 2007. TI chiede altresì, qualora l'Autorità decidesse di stabilire nel presente provvedimento i prezzi dell'OIR 2010, di ricevere maggiori dettagli sia quantitativi che metodologici in merito alla stima effettuata dall'Autorità dei volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, che ha portato alla determinazione dei valori economici per il 2010. Al riguardo, invece, BT, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind condividono la definizione, già nel presente provvedimento, dei prezzi relativi all'anno 2010, in quanto garantisce maggiore certezza giuridica al mercato, considerata la scadenza del *network cap* previsto dalla delibera n. 417/06/CONS e, soprattutto, l'incertezza provocata dalla pubblicazione da parte di TI, nell'ottobre 2009, di un'Offerta di Riferimento che prevedeva un aumento significativo ed ingiustificato per quasi tutte le componenti di costo per i servizi di raccolta e terminazione. Alcuni operatori, inoltre, chiedono che i prezzi previsti per l'anno 2010 dal provvedimento rimangano in vigore fino all'effettiva applicazione del modello e dei relativi prezzi che ne scaturiranno.

D9.7. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione a livello SGT e doppio SGT – per i quali si propone una deregolamentazione – Wind chiede di prevedere espressamente che, dal 1° gennaio 2010 e fino all'entrata in vigore dell'OIR 2010, siano applicate le condizioni economiche proposte da TI nell'OIR pubblicata il 30 ottobre 2009.

D9.8. Con riferimento all'adozione delle nuove architetture di interconnessione (rete BBN), Fastweb, Tiscali e Wind concordano solo parzialmente con l'orientamento dell'Autorità, in quanto chiedono che la definizione delle modalità tecniche di interconnessione IP sia demandata al Tavolo tecnico recentemente avviato dall'Autorità ed a suoi procedimenti successivi. Al riguardo, AIIP ed Infracom richiedono che sia previsto espressamente l'obbligo per TI di pubblicare le condizioni economiche dei servizi di interconnessione in IP sui nodi BBN. Inoltre, al fine di consentire la verifica dell'orientamento al costo dei servizi di interconnessione in IP del traffico voce, AIIP ed Infracom suggeriscono di richiedere a TI informazioni sulla quantità di traffico transitante per ciascuno dei 24 nodi BBN e sui relativi costi di rete da allocare, in proporzione, ai servizi voce.

D9.9. In merito ai prezzi dei servizi accessori – ed in particolare per i servizi di fatturazione conto terzi, FRIACO e portabilità del numero – Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che il meccanismo dell'orientamento al costo non sia adeguato a garantire un sufficiente livello di prevedibilità delle condizioni economiche di tali servizi, sia per il 2010 sia per gli anni successivi, considerati anche i significativi aumenti di prezzo proposti da TI nell'offerta pubblicata il 30 ottobre 2009. Pertanto, essi richiedono che per l'anno 2010 siano forniti già nel presente provvedimento indicazioni puntuali sui prezzi massimi da praticare, analogamente a quanto fatto per i servizi di raccolta e terminazione; mentre, per gli anni successivi essi invitano l'Autorità a prevedere, per tutti i servizi accessori ed aggiuntivi non coperti dal modello BU-LRIC, un meccanismo di *network cap* in grado di riflettere i recuperi di efficienza conseguiti e conseguibili da TI, analogamente a quanto previsto nella precedente analisi di mercato.

D9.10. In merito al servizio di portabilità del numero, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono la fissazione di un prezzo pari a zero, analogamente a quanto già stabilito per la portabilità del numero mobile, in quanto anche per il servizio di telefonia fissa il servizio in oggetto richiede una semplice attività da remoto senza che vi sia la necessità di interventi fisici sulla rete.

D9.11. Anche BT, Eutelia e Vodafone ritengono opportuna la determinazione di un *network cap* per i servizi accessori. Eutelia si riferisce, in particolare, ai prezzi dei servizi di fatturazione e di *surcharge* da telefonia pubblica e richiede un *network cap*, a partire dagli ultimi costi accertati dall'Autorità, oppure, in via subordinata, la determinazione di un prezzo orientato al costo valido per tutto il periodo di riferimento della presente analisi di mercato. Vodafone aggiunge che il livello dei prezzi dei servizi di fatturazione conto terzi, di portabilità del numero e di utilizzo dei *kit* verso la rete dell'operatore terzo, praticato per gli anni successivi, non possa essere superiore a quello fissato per il 2009, dal momento che il prezzo di tali servizi deve essere orientato al costo e considerato il livello di efficienza raggiunto dall'*incumbent*. Vodafone propone anche i prezzi da imporre a TI per i suddetti tre servizi accessori.

D9.12. Sempre con riferimento ai servizi accessori, BT chiede di prevedere il mantenimento dei prezzi presenti nell'OIR del 2009 fino ad approvazione della successiva offerta del 2010 e di applicare quest'ultima solo dopo la relativa approvazione da parte dell'Autorità. BT ritiene che i prezzi dei servizi accessori per l'anno 2010 debbano essere determinati sulla base della Contabilità regolatoria del 2007, in analogia con quanto fatto per i servizi di raccolta e terminazione.

D9.13. Infine, AIIP ed Infracom ritengono opportuno disporre misure atte a prevenire l'esercizio del potere di mercato da parte di TI nell'acquisto di servizi di interconnessione da operatori alternativi con dimensioni minori, ad esempio, disciplinando le condizioni minime alle quali essa può acquistare tali servizi.

D9.14. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che la richiesta di predisporre un Conto Economico ed un Rendiconto del Capitale Impiegato per ciascun servizio sia una misura non proporzionata – dato l'attuale livello di apertura del mercato

e di presenza di operatori infrastrutturati – e considera sufficiente la fornitura di un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato per tutti i servizi oggetto del provvedimento.

D9.15. Telecom Italia segnala, inoltre, di non essere nelle condizioni di presentare entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi di raccolta e terminazione e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, in quanto le linee guida metodologiche ed applicative per la valorizzazione del *transfer charge* al prezzo sono ancora in corso di definizione nell'ambito dello specifico Tavolo di lavoro relativo al gruppo di Impegni n. 8 approvati con delibera 718/08/CONS.

D9.16. Con riferimento alle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che le tabelle 1 e 2 presenti nell'allegato A al presente provvedimento (corrispondente all'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione), non consentono di rappresentare correttamente la valorizzazione delle risorse *wholesale* utilizzate dai servizi *retail* (*transfer charge*), in quanto il valore "ceduto" ai servizi *retail* dovrebbe essere espresso in funzione dei servizi (e non delle componenti) *wholesale.* Più in dettaglio, TI osserva quanto segue: *i*) nella tabella 1, chiede che siano rappresentati i soli servizi soggetti a regolamentazione, tenendo conto delle conclusioni dell'analisi di mercato per i mercati ex 3 ed ex 5, e che siano raggruppati i servizi non regolamentati in un unico sottoinsieme; *ii*) non ritiene corretto chiedere il dettaglio dei costi delle componenti internazionali (previsto nella tabella 3) in quanto gli *asset* sono di pertinenza di un'altra società (Telecom Italia Sparkle); *iii*) ritiene che il dettaglio richiesto nella tabella 4 sia particolarmente oneroso, basato sull'ormai superato modello per aggregati regolatori e che superi l'ambito dei servizi regolamentati; *iv*) considera necessario trattare organicamente l'insieme della reportistica di Contabilità Regolatoria al fine di assicurare la coerenza ed armonizzazione, oltre che la certezza dei riferimenti revisionali.

D9.17. BT rileva che, dal confronto con quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, nella proposta di provvedimento sembrano mancare, oltre ad alcune prescrizioni puntuali, i riferimenti regolamentari ai principi contabili da adottare nella predisposizione della contabilità dei costi. Inoltre, BT ritiene che la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduca la garanzia di tutela e certezza regolatoria e che eventuali modifiche in tal senso richiedono un coinvolgimento degli operatori in un processo trasparente di consultazione pubblica. BT, inoltre, nel ribadire la necessità di prevedere *transfer charge* identici e non equivalenti a quelli riportati nell'OIR, ritiene che TI debba illustrare nel prospetto di dettaglio, per ciascuna voce di *transfer charge*, le quantità e le tipologie di beni ceduti o acquistati da altre divisioni o da altri operatori con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi riportati nell'OIR.

D9.18. Inoltre, BT non condivide la prescrizione di adeguare la contabilità regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'anno 2011, in quanto si

verrebbe a conoscenza dei dati contabili aggiornati sono nel 2012, al termine del periodo di vigenza delle tariffe determinate con il modello BU-LRIC e chiede, quindi, che tale adeguamento sia previsto a partire dall'anno 2010. Infine, BT chiede di inserire un preciso obbligo di pubblicazione della contabilità regolatoria approvata entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata.

D9.19. Fastweb, Tiscali e Wind ritengono necessario prevedere esplicitamente l'obbligo di replicabilità dei servizi finali, in particolare dei servizi telefonici di cui ai mercati n. 3 e 5 della Raccomandazione 2003/311/CONS. A tal fine, richiedono, dunque, l'inserimento nella delibera finale di una norma che prescriva l'obbligo di replicabilità di tali offerte e l'applicazione dei test di prezzo anche per i servizi a traffico (*bundled* e non).

D9.20. Infine, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono all'Autorità di specificare in maniera esplicita che le disposizioni regolamentari imposte nelle precedenti delibere relative ai mercati in oggetto si assumono in vigore se non esplicitamente modificate o eliminate dallo schema di provvedimento oggetto della presente consultazione.

Le Valutazioni dell'Autorità

D9.21. L'Autorità evidenzia che il modello BU-LRIC, essendo di tipo prospettico, dovrà prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro. Per tale ragione, l'Autorità intende avviare il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC una volta concluse le attività del Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. Considerate le tempistiche previste per la conclusione del Tavolo tecnico, l'Autorità ritiene che il modello potrà essere realizzato nel corso dell'anno 2011, per definire i prezzi a partire dall'anno 2012. Di conseguenza, nel corso del 2010, si rende necessario assumere un provvedimento, a carattere integrativo della presente delibera, che definisca – per l'anno 2011 – i valori di prezzo per i servizi di raccolta e terminazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

D9.22. L'Autorità terrà conto delle osservazioni degli operatori relative alla metodologia ed alle scelte tecnologiche alla base del modello quando avvierà le attività per la sua predisposizione, a valle della conclusione del Tavolo tecnico di cui al punto precedente.

D9.23. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate da TI in merito ai prezzi proposti per l'anno 2010, l'Autorità chiarisce che la decisione di fissare i valori di prezzo dei servizi di raccolta e terminazione è stata dettata dall'esigenza di fornire certezza regolamentare al mercato, dal momento che a dicembre 2009 è terminato il periodo di applicazione del *network cap* stabilito dalla delibera n. 417/O6/CONS. L'Autorità non condivide la proposta di TI di definire i prezzi 2010 sulla base del principio dell'orientamento al costo, in quanto i prezzi così determinati non rifletterebbero un utilizzo efficiente della rete. Quanto alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima effettuate dall'Autorità dei

volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, si osserva che la stima è stata effettuata tenendo conto della variazione dei volumi di traffico voce osservata negli ultimi anni; in questo modo, la valutazione effettuata risulta coerente con i principi di efficienza che sono alla base di un modello LRIC.

D9.24. Con riferimento alla richiesta di Welcome, l'Autorità richiama l'articolo 2 della delibera n. 704/09/CONS che recita: *"[…]Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010. A partire dal 1° Gennaio 2010 e fino all' approvazione dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi del comma precedente, Telecom Italia continua a praticare le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009."* Dalla citata disposizione deriva che, dal mese di gennaio 2010 e fino all'approvazione del presente provvedimento, si applicano le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009 anche per i servizi di raccolta e terminazione a livello doppio SGT ed SGT interdistrettuale. Dal momento che questi ultimi servizi vengono deregolamentati con l'entrata in vigore del presente provvedimento, ne consegue che essi non saranno più – tra le altre cose – soggetti a controllo dei prezzi, né inclusi nell'OIR 2010 ripubblicata da Telecom Italia. In altri termini, fino al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, per tali servizi si applicheranno le condizioni economiche stabilite dall'OIR 2009.

D9.25. In relazione all'adozione delle nuove architetture di interconnessione (rete BBN), ed in particolare alle modalità tecniche di interconnessione IP, l'Autorità rimanda agli esiti del Tavolo tecnico di cui al punto D9.21, attualmente in corso di svolgimento. Inoltre, in merito alla richiesta di AIIP ed Infracom di prevedere espressamente l'obbligo per TI di pubblicare le condizioni economiche dei servizi di interconnessione IP, l'Autorità evidenzia che nell'articolo 14 comma 2 della proposta di provvedimento è stato previsto l'obbligo per Telecom Italia di pubblicare una proposta tecnico/economica per l'interconnessione IP nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2011. Con riferimento alla richiesta di AIIP ed Infracom di richiedere a TI informazioni contabili circa l'utilizzo dei nodi BBN, l'Autorità ha accolto tale richiesta ed ha integrato l'Allegato A del presente provvedimento.

D9.26. Con riferimento ai prezzi dei servizi accessori, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto nelle altre delibere del secondo ciclo delle analisi di mercato, conferma il proprio orientamento di orientare al costo i prezzi di tali servizi. Inoltre, in merito ai prezzi di tutti i servizi accessori, l'Autorità chiarisce che anche per questi come per i servizi di raccolta e terminazione, valgono le disposizioni dell'articolo 2 della delibera 704/09/CONS e che, quindi, da gennaio 2010 e fino all'approvazione dell'OIR 2010 TI deve applicare i prezzi dell'OIR 2009; una volta approvati i prezzi dell'OIR 2010 che TI deve pubblicare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, essi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2010.

D9.27. Per quanto riguarda la richiesta di fissare un prezzo nullo del servizio di portabilità del numero, l'Autorità ritiene che la determinazione del prezzo di tale servizio vada effettuata nell'ambito della valutazione dell'offerta di Riferimento per l'interconnessione di Telecom Italia.

D9.28. Con riferimento alla richiesta di AIIP ed Infracom di disciplinare le condizioni minime alle quali TI può acquistare i servizi di interconnessione da operatori alternativi di dimensioni minori, l'Autorità ritiene che l'obbligo di controllo dei prezzi previsto per gli operatori alternativi in tale provvedimento sia sufficiente a prevenire l'esercizio del potere di mercato da parte di TI nell'acquisto di servizi di interconnessione.

D9.29. In relazione all'obbligo di contabilità dei costi, l'Autorità evidenzia che un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato relativo a tutti i servizi di interconnessione regolamentati – richiesto da TI – non garantirebbe il rispetto dell'obbligo di trasparenza e non consentirebbe un'efficace verifica del rispetto del controllo dei prezzi dei singoli servizi di interconnessione. Pertanto, l'Autorità conferma l'orientamento espresso nel documento sottoposto a consultazione.

D9.30. L'Autorità ritiene corretto accogliere la richiesta di TI relativa alle difficoltà di presentazione del prospetto sui *transfer charge* entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale ed ha riformulato l'articolo 19. L'Autorità osserva che le modalità ed i tempi di presentazione del suddetto prospetto saranno comunque concordati con gli Uffici in modo da rendere possibile la predisposizione della Contabilità regolatoria del 2010.

D9.31. L'Autorità ha modificato l'allegato A tenendo conto delle osservazioni degli operatori in merito alle tabelle e prospetti contabili che devono essere predisposti da TI. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno:

a. con riferimento alla tabella 1, aggregare in un'unica colonna tutte le componenti della rete di trasporto internazionale;
b. con riferimento alla tabella 3:
    i. dettagliare i valori di costo HCA e gli *adjustmnet* CCA, prevedendo quindi a tal fine due colonne distinte;
    ii. separare i costi dei nodi BBN e dei nodi SGT;
    iii. accorpare in un'unica riga gli elementi/le componenti della rete di trasporto internazionale;
    iv. eliminare le righe relative agli elementi/le componenti della rete per la terminazione internazionale, terminazione IP dial-up, terminazione 1254, terminazione verso altre NNG e circuiti diretti.

D9.32. In merito, invece, all'osservazione di BT secondo cui la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduce la garanzia di tutela e certezza regolatoria, la nuova formulazione dell'articolo 19, comma 1, precisa che eventuali variazioni apportate da TI sono oggetto di verifica da parte dell'Autorità, anche al fine di valutarne gli impatti sui *transfer charge*.

D9.33. Inoltre, l'Autorità evidenzia che l'insieme delle informazioni che Telecom Italia è tenuta a fornire in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, nonché l'obbligo per TI di affiancare per l'esercizio 2010 una contabilità che recepisce in via sperimentale le disposizioni del presente provvedimento, sono sufficienti a verificare il pieno rispetto dell'obbligo di non discriminazione e controllo dei prezzi.

D9.34. L'Autorità ritiene condivisibile la richiesta degli operatori in merito alla replicabilità dei servizi finali. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi *wholesale* e di evitare pratiche di *margin squeeze*, le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia, infatti, devono essere replicabili da un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche di replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i *test* di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera n. 152/02/CONS" di cui alla delibera n. 667/09/CONS.

D9.35. Infine, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta di specificare che per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, valgono, se non incompatibili con le disposizioni di quest'ultimo, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.

4.4 Proposta di regolamentazione in capo agli operatori alternativi nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche

4.4.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

210. L'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

4.4.2 Obbligo di trasparenza

211. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive, evitando al contempo comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati debbano comunicare agli altri operatori ed alla stessa Autorità i prezzi di terminazione praticati, nonché le condizioni tecniche di interconnessione. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione dovranno essere comunicate agli altri operatori con un preavviso di 30 giorni, per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

212. Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, l'Autorità ritiene opportuno che ciascuno degli operatori alternativi fornisca, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

4.4.3 Obbligo di non discriminazione

213. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi di terminazione praticati, si potrebbero creare opportunità di arbitraggio nel mercato della terminazione, ossia l'operatore di originazione o di transito potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma ad un eventuale operatore terzo che abbia stipulato con l'operatore di terminazione condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un "punto raccolta del traffico" per la terminazione sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Le opportunità di arbitraggio possono essere limitate esclusivamente attraverso l'imposizione agli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati.

214. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti gli operatori alternativi notificati nel mercato della terminazione – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – debbano fornire, ai sensi dell'art. 47 del Codice, il servizio all'ingrosso di terminazione a condizioni non discriminatorie.

4.4.4 Obblighi in materia di controllo dei prezzi

215. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione, dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per Telecom Italia, alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 4.2.

216. Nel caso del servizio di terminazione, tuttavia, il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe un fattore deterrente all'acquisto dei servizi al dettaglio offerti da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato continuare a prevedere un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori alternativi – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – già notificati nel mercato della terminazione con le delibere nn. 417/06/CONS e 407/08/CONS.

217. In linea con quanto stabilito nella delibera 251/08/CONS, nonché con la Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ritiene che la determinazione dei prezzi

di terminazione applicati dagli operatori alternativi si debba fondare, come già evidenziato in precedenza, sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (BU - LRIC), nell'obiettivo del mantenimento della simmetria delle tariffe di terminazione, già sancito nella delibera n. 251/08/CONS a partire dal 1° luglio 2010. Tale modello determinerà il valore della tariffa di terminazione da applicarsi a tutti gli operatori di rete fissa, soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2010 e 2011.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori alternativi gli obblighi di cui ai punti precedenti nel mercato della fornitura dei servizi di terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D10.1. Fastweb, Tiscali e Wind concordano con l'orientamento di sottoporre gli operatori alternativi ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per TI.

D10.2. TI non condivide la limitazione ai soli operatori alternativi infrastrutturati degli obblighi di accesso e non discriminazione e ritiene necessario che tali obblighi siano estesi a tutti gli operatori notificati quali aventi SMP.

D10.3. TI non condivide l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi soltanto a diciassette dei quaranta operatori alternativi notificati. Al riguardo, TI richiama quanto raccomandato dalla Commissione europea e, quindi, chiede che sia adottato un approccio simmetrico tra TI e gli operatori nuovi entranti. TI ritiene, inoltre, che nell'articolato debba essere esplicitato che i prezzi di terminazione dell'*incumbent* e degli OLO saranno definiti sulla base del medesimo modello di costo BU-LRIC, che deve fare riferimento ad un'architettura di rete di un operatore efficiente. La simmetria delle tariffe dovrà essere realizzata facendo riferimento ad un'unica struttura di interconnessione a livelli (locale e distrettuale) valida per tutti gli operatori, definendo prezzi uguali per i medesimi servizi o, in subordine, attraverso la fissazione di un unico valore medio di interconnessione per gli operatori alternativi e di due livelli di prezzo (locale e distrettuale) per TI che, mediamente, si attestano al valore di costo risultante dal modello. Al riguardo, TI ritiene che la fissazione di una tariffa di terminazione per gli operatori alternativi di 0,57 Euro al minuto, pari al valore della tariffa di terminazione via SGT di TI, non tenga conto del livello effettivo di interconnessione raggiunto dagli operatori alternativi – sempre più a livello SGU – e che, quindi, l'applicazione del principio di simmetria dovrebbe avvenire a livello di centrale locale (SGU).

D10.4. Inoltre, TI ritiene che l'Autorità debba confermare l'obbligo di fornitura del servizio di *Number Portability* anche per gli operatori alternativi ed esplicitare in tal senso tutte le condizioni di fornitura, sia tecniche che economiche, simmetricamente per

Telecom Italia e gli operatori alternativi. TI ritiene che tale obbligo dovrà riguardare anche la *Number Portability* sui numeri non geografici e che, al riguardo, l'Autorità debba definire le linee guida procedurali e lasciare, invece, la definizione dei dettagli implementativi ai tavoli tecnici tra gli Operatori.

D10.5. BT, invece, ritiene che esistano notevoli differenze tra l'operatore SMP e gli operatori alternativi – ad esempio in termini di economie di scala, di livello di integrazione verticale e di livello di infrastrutturazione – che non giustificano l'adozione di un unico prezzo di terminazione. BT sostiene che la simmetria deve essere solo nelle regole e nei principi da applicare per la costruzione del modello, che deve essere poi alimentato con i dati contabili di ciascun operatore e che, quindi, porterà a prezzi di terminazione differenziati per ciascuno di essi.

D10.6. Inoltre, con riferimento alla validità temporale dei prezzi di terminazione sulle reti degli operatori alternativi, BT chiede che sia rispettato quanto già previsto dalla delibera n. 251/08/CONS e che, pertanto, la validità del prezzo di terminazione stabilito dal modello per gli operatori alternativi slitti di 6 mesi rispetto a quanto previsto dall'attuale proposta di provvedimento, entrando in vigore il primo luglio 2011. Al riguardo, alcuni operatori chiedono – al fine di evitare vuoti normativi ed in analogia a quanto stabilito nella delibera n. 731/09/CONS – di chiarire che i nuovi valori risultanti dal modello saranno applicati solo al termine del completamento dell'*iter* procedimentale associato alla definizione degli stessi senza possibilità di applicazione retroattiva, applicandosi quindi i prezzi definiti per il 2010, se del caso, anche successivamente al 1° gennaio 2011.

D10.7. Sempre con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, Fastweb, Tiscali e Wind sottolineano che la conferma per il 2010 dei valori di cui alla delibera n. 251/08/CONS obbligherà le stesse ad offrire il servizio di terminazione a prezzi inferiori ai costi da ognuna di queste effettivamente sostenuti.

D10.8. Eutelia ritiene che l'obbligo di simmetria delle tariffe di terminazione sia in contrasto con il principio dell'orientamento al costo a causa delle presenza di economie di scala e, quindi, di differenze nelle strutture di costo dell'*incumbent* e degli operatori alternativi; pertanto Eutelia, evidenzia che nell'ipotesi in cui il modello BU-LRIC determini correttamente il costo di un operatore idealmente efficiente delle dimensioni di TI, tale costo sarà inevitabilmente inferiore a quello conseguibile dagli operatori alternativi.

D10.9. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che tale obbligo debba essere imposto anche per gli operatori alternativi soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi come strumento di verifica dei prezzi praticati.

Le valutazioni dell'Autorità

D10.10. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia di estendere gli obblighi di accesso, di non discriminazione, di controllo dei prezzi e contabilità dei costi a tutti gli operatori, a prescindere dal loro grado di infrastrutturazione, considerato che la

Commissione Europea nella propria lettera di commenti ha espresso analoghe osservazioni sul punto, si rimanda alla risposta dell'Autorità indicata nel seguito.

D10.11. Per quanto riguarda l'osservazione di TI relativa alla necessità di confermare l'obbligo di fornitura del servizio di *Number Portability* anche per gli operatori alternativi, nonché la necessità di imporre tale obbligo anche alle numerazioni non geografiche, l'Autorità ritiene sufficiente rimandare a quanto già stabilito ai sensi delle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni.

D10.12. Con riferimento alla richiesta avanzata da TI, circa l'esplicitazione nell'articolato che i prezzi di terminazione dell'*incumbent* e degli OLO saranno definiti sulla base del medesimo modello di costo, l'Autorità osserva che l'eventuale accoglimento di tale richiesta sarà valutato nell'ambito delle attività di predisposizione del modello stesso.

D10.13. Per quanto riguarda l'osservazione di BT e di Eutelia circa la necessità di continuare ad applicare tariffe differenziate tra operatori sulla base dei dati contabili, l'Autorità osserva che la simmetria delle tariffe di terminazione non solo è prevista dalla raccomandazione della Commissione Europea sulla terminazione, ma era già contenuta nella precedente *Common Position* ERG con la quale le ANR avevano condiviso il principio di definire adeguati *glide path* che portassero le tariffe di terminazione alla simmetria.

D10.14. Circa la richiesta di BT di slittamento di 6 mesi della validità dei prezzi di terminazione, l'Autorità conferma quanto previsto nella proposta di provvedimento, in virtù della necessità di allineare l'applicazione delle tariffe di terminazione per tutti gli operatori di rete fissa nello stesso periodo di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/3536 del 19 marzo 2010, relativa agli schemi di provvedimento concernenti il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE) ed i mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE), adottati dall'Autorità in data 10 dicembre 2009 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 18 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha esaminato la notifica inviata in data 18 gennaio 2010 e le informazioni supplementari fornite in data 26 gennaio 2010 e 29 gennaio 2010 ed ha espresso un parere favorevole;

CONSIDERATO che la Commissione, richiamando il punto 7 dei considerata della Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili, invita l'Autorità a imporre l'obbligo di praticare le tariffe orientate ai costi che sosterrebbe un operatore efficiente *"mediante una procedura che non imponga indebiti*

oneri procedurali ai piccoli operatori alternativi, ma che fissi tariffe di terminazione simmetriche orientate ai costi da applicare a tutti gli operatori";

RITENUTO opportuno accogliere le indicazioni della Commissione Europea relative alla necessità di imporre agli "operatori non infrastrutturati" – di cui alla delibera n. 407/08/CONS − oltre all'obbligo di trasparenza cui sono attualmente tenuti, anche l'obbligo di controllo dei prezzi;

RITENUTO opportuno che l'Autorità provveda a definire il livello delle tariffe di terminazione simmetriche ed orientate ai costi, per tutti gli operatori, nell'ambito del procedimento integrativo della presente delibera mediante cui verranno stabiliti i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione (a livello SGU, SGD ed SGT distrettuale) per l'anno 2011;

RITENUTO di condividere l'osservazione della Commissione secondo cui la fissazione di tariffe di terminazione simmetriche ed orientate ai costi per tutti gli operatori deve comunque avvenire senza imporre indebiti oneri procedurali ai piccoli operatori alternativi e, per tale ragione, di non imporre agli "operatori non infrastrutturati" – di cui alla delibera 407/08/CONS – obblighi di contabilità regolatoria, mentre appare opportuno prevedere obblighi di accesso e di non discriminazione, in analogia a quanto attualmente previsto per tutti gli altri operatori notificati;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione, nel rilevare che un minor numero di punti di interconnessione degli operatori alternativi (rispetto a quelli di Telecom Italia) non dovrebbe determinare oneri di terminazione più elevati, invita l'Autorità "*a fissare le tariffe degli operatori alternativi al livello di un operatore efficiente, tariffe che potrebbero essere equivalenti al livello della tariffa fissata per la terminazione locale delle chiamate di Telecom Italia o al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia"*;

RITENUTO opportuno che la valutazione richiesta dalla Commissione circa l'adeguato livello di interconnessione, al quale imporre le tariffe di terminazione di un operatore efficiente, avvenga nell'ambito del medesimo procedimento − integrativo della presente delibera – con cui si definiranno i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione (a livello SGU, SGD ed SGT distrettuale) per l'anno 2011;

RILEVATO, che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 aprile 2010;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorità circa la definizione merceologica e geografica dei due mercati oggetto del provvedimento;

CONSIDERATO che l'AGCM, con riferimento al mercato della raccolta, concorda con l'Autorità in merito all'individuazione di TI quale operatore detentore di un significativo potere di mercato, soprattutto alla luce della sua elevata quota di mercato;

CONSIDERATO che l'AGCM, con riferimento al mercato della terminazione, concorda con l'Autorità in merito all'individuazione di TI e di altri 40 operatori quali detentori di un significativo potere di mercato, in considerazione del fatto che sono gli unici operatori in grado di offrire il servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete;

CONSIDERATO che l'AGCM, con riferimento agli obblighi regolamentari previsti per gli operatori detentori di un significativo potere nel mercato della terminazione, concorda con l'Autorità nel sottoporre gli operatori alternativi infrastrutturati agli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi, e gli operatori alternativi non infrastrutturati al solo obbligo di trasparenza;

CONSIDERATO che l'AGCM, condividendo la previsione dell'Autorità di adottare un nuovo modello di costo tipo *bottom-up* LRIC volto a definire i costi incrementali di lungo periodo di un operatore efficiente, auspica che "*la definizione del predetto modello avvenga in maniera tale da salvaguardare l'esigenza di certezza del quadro regolamentare per gli anni successivi al 2010, al fine di garantire agli operatori tutti gli elementi necessari ad un ottimale pianificazione degli investimenti e al perseguimento di efficienza nei propri processi produttivi*";

CONSIDERATO che l'AGCM, al fine di consentire agli operatori di muoversi in un contesto regolamentare dai confini definiti, auspica che "*il processo di migrazione all'interconnessione a livello IP – con i conseguenti guadagni in termini di efficienza e di condizioni competitive dei mercati – avvenga sulla base di condizioni tecniche ed economiche condivise, certe e trasparenti*";

RITENUTO di condividere le osservazioni dell'AGCM, che peraltro sono in linea con le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti in esame ed alla contestuale identificazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato;

RITENUTO altresì di condividere le osservazioni della Commissione e dell'AGCM in merito alla necessità di definire, nell'ambito di uno specifico percorso regolamentare, norme chiare volte ad incoraggiare la migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP e RITENUTO in tal senso che il Tavolo tecnico avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR sia la sede dove affrontare la tematica in oggetto;

RITENUTO, infine, opportuno che l'Autorità provveda a regolamentare in modo adeguatamente approfondito ed equilibrato il rapporto tra Telecom Italia e gli operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode;

CONSIDERATI i cambiamenti degli assetti societari, nonché della denominazione sociale di alcune delle società di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato B della delibera n. 704/09/CONS sottoposta a consultazione pubblica;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1
DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
   a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
   c. "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
   d. "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
   e. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
   f. "operatore alternativo": impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);
   g. "servizio di co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
   h. "distretti telefonici": aree geografiche in cui è suddiviso il territorio italiano ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";

i. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

j. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

k. “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;

l. “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete ed il primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata;

m. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;

n. “servizio di raccolta”: servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all’autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall’autocommutatore locale; quest’ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell’instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

o. “servizio di terminazione”: servizio di trasporto di una chiamata dall’autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall’autocommutatore locale; quest’ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all’ultimo autocommutatore utile ai fini dell’instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

p. “servizio di transito”: servizio di trasporto e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata;

q. “servizi accessori ai servizi di raccolta e terminazione”: servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta e terminazione;

r. "operatore di terminazione vocale": gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;

s. "SGT – Stadio di gruppo di transito": nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;

t. "SGU – Stadio di gruppo urbano": nodo del primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;

u. "nodo BBN (Backbone Network)": nodo di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti mercati rilevanti dei servizi di raccolta delle chiamate e della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa:

   i. il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;

   ii. i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.

2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3
Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel mercato dei servizi di raccolta, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *i*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

2. Nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e sono individuati quali detentori di significativo potere di mercato i seguenti operatori, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (già Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., MC-link S.p.A. (già Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A. (già Karupa S.p.A.), OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (già Vive la Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (già Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali

Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A..

Capo 2
OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE TELECOM ITALIA QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4
Obblighi in capo all'operatore TELECOM ITALIA

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere *i* e *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo 2 sono descritte nel successivo Capo 3.

Art. 5
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 12 ai commi 1, 2 e 3.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.

Art. 6
Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 12 ai commi 1, 2 e 3.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. L'Offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni non necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.

4. Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.
5. Per gli anni successivi al 2010, Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
6. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Art. 7
Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 12 ai commi 1, 2 e 3.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Telecom Italia applica ai servizi di cui al comma 1 le medesime condizioni economiche sia agli operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Telecom Italia fornisce i servizi di cui al comma 1 alle stesse condizioni tecniche e mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia − ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 8
Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per tutti i servizi ad esso appartenenti e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 12 ai commi 1, 2 e 3.
2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati indicati al comma 1 e per i servizi ad essi appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati indicati al comma 1, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, riportano:
    a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
    b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna di servizi di raccolta e terminazione, indicando separatamente i *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico: *i)* locale, *ii)* nazionale e *iii)* fisso-mobile – mercati *ex* 3 ed *ex* 5, *iv)* internazionale – mercati ex 4 ed ex 6, *v)* eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;
    c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi venduti;
    d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti ai mercati dei servizi di raccolta e terminazione, elencati al comma 4 del successivo Art. 10.
5. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo articolo Art. 19.

Art. 9
Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 12 ai commi 1,2 e 3.
2. Per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di

euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di interconnessione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima contabilità regolatoria certificata di Telecom Italia.

3. I medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 17, comma 2.
4. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC).
5. I prezzi dei servizi di raccolta ai differenti livelli di rete di Telecom Italia sono uguali ai prezzi praticati per i servizi di terminazione ai corrispondenti livelli di rete.
6. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.
7. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

Art. 10
Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di raccolta, per i servizi di terminazione e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi venduti esternamente e forniti internamente, elencati nell'Art. 12 ai commi 1,2 e 3.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di raccolta e terminazione è costituito dagli elementi di rete utilizzati per la fornitura ad altri operatori e per la fornitura interna della prestazione di instradamento del traffico telefonico dalla linea di origine fino al primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata (raccolta) e dall'ultimo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata fino alla linea di origine (terminazione).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs)*.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici, che riportano le voci di costo e di ricavo di cui all'Art. 8, comma 3, e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi:
   a) il servizio di raccolta SGU;

b) il servizio di raccolta doppio SGU distrettuale (SGD);
c) il servizio di raccolta SGT distrettuale;
d) il servizio di terminazione SGU;
e) il servizio di terminazione doppio SGU distrettuale (SGD);
f) il servizio di terminazione SGT distrettuale;
g) i servizi accessori ed aggiuntivi elencati all'Art. 12 comma 3.

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 19), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 11
Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni, evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.
4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
5. A valle della verifica da parte del revisore, i Conti Economici e i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati di raccolta e terminazione, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità.

Capo 3
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE TELECOM ITALIA

Art. 12
Condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete.
2. Ai sensi degli obblighi imposti dalla delibera n. 180/10/CONS, relativa all'analisi dei mercati dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica, Telecom Italia fornisce i seguenti ulteriori servizi: *i)* raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD), *ii)* raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).
3. Telecom Italia fornisce i servizi accessori ed aggiuntivi di seguito elencati:
   a. servizi di *carrier pre-selection* e *carrier selection*, al fine di consentire ai propri clienti siano essi residenziali o non residenziali di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore di servizi telefonici nelle suddette modalità (CS/CPS);
   b. servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione: numeri con addebito al chiamato, di *Customer Care*, di Addebito Ripartito, di televoto, chiamate di massa, Numero Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione specifica (892, 895, 899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni in decade 5, numerazioni elenco abbonati (12xy);
   c. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
   d. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
   e. servizi di configurazione delle centrali;
   f. servizi di kit di interconnessione;
   g. servizi di fatturazione conto terzi e relativo servizio di gestione del credito;
   h. servizio di fatturazione tramite accesso ai sistemi di pagamento su carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni telefoniche pubbliche;
   i. servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche;
   j. servizi di portabilità dei numeri;
   k. servizi di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.

4. Telecom Italia fornisce altresì i servizi di co-locazione secondo le modalità previste nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 731/10/CONS, i servizi di raccordi interni di centrale ed i servizi di flussi di interconnessione secondo le modalità previste nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 02/10/CONS.
5. Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP. Nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.
6. Telecom Italia offre i servizi di *carrier selection equal access* in modalità di preselezione conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente delibera.
7. Telecom Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di altro operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
8. Telecom Italia non può applicare restrizioni tecniche all'accesso al servizio di cui al comma precedente, né eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori. È tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
9. Telecom Italia formula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, incluse le numerazioni 702 e 709, coerentemente con quanto disposto dalla delibera n. 26/08/CIR e successive modifiche ed integrazioni.
10. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
11. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
12. Telecom Italia stipula contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
13. Telecom Italia adotta per l'accesso alle numerazioni non geografiche, tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione di raccolta in *carrier selection* impiegate per le numerazioni geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano le numerazioni 12xy con il modello di

interconnessione di raccolta in linea con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.

14. Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione alla propria rete attraverso modalità che consentono, almeno per le numerazioni 12xy, il cambio tariffazione nel corso della chiamata, previa definizione di una soluzione tecnica concordata con gli operatori interconnessi interessati al servizio.
15. Telecom Italia applica per le chiamate originate da altra rete e dirette a proprie numerazioni 701 e in decade 5 il modello di interconnessione di terminazione.
16. I prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
17. Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore assegnatario della numerazione, che ha facoltà di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
18. Telecom Italia fornisce un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi. La consegna in modalità DSS1 non è limitata ai servizi di accesso ad Internet.
19. Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi. Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
20. Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella presente delibera.
21. Telecom Italia offre il servizio di raccolta forfetaria per internet *dial-up* disponibile al livello di interconnessione SGU e ai livelli di interconnessione SGD ed SGT, quest'ultimi coerentemente con gli obblighi imposti a Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione dei servizi di transito. Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o *dial-up*.
22. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali. Le condizioni economiche di tale servizio sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, tenendo conto dei prezzi minutari dei servizi di raccolta e dei

parametri di configurazione del servizio. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi.

23. La replicabilità delle offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* di Telecom Italia è valutata sulla base dei medesimi parametri tecnici impiegati nella valorizzazione delle offerte forfetarie di interconnessione. In caso di offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* non replicabili, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.
24. Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni e garantisce la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate.
25. Telecom Italia garantisce presso l'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, ogni funzionalità necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
26. Telecom Italia concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica è quella concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.
27. Telecom Italia garantisce che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'operatore acquirente possa cessare il servizio di interconnessione con un preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
28. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
29. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
30. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete Telecom Italia adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari ad un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.
31. Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori entro 15 giorni dalla data della richiesta.
32. Nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia offre il servizio di raccolta delle chiamate dirette verso le numerazioni non geografiche di altri operatori, effettuate da clienti attestati su propri accessi cui offre servizi telefonici in tecnologia VoIP, con consegna del

traffico alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.

33. Telecom Italia offre il servizio di raccolta del traffico originato da clienti attestati su propri accessi cui offre servizi telefonici in tecnologia VoIP, esclusivamente per i casi in cui non è attivo simultaneamente sulla stessa linea fisica un accesso PSTN, secondo le condizioni tecniche ed economiche di consegna previste per i servizi di interconnessione IP.
34. Il servizio di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia è offerto a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di parità di trattamento interno-esterno.

Art. 13
Modalità di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro Operatore

1. Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
2. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, il prezzo di tale servizio applicato per ogni chiamata include le seguenti attività soggette a contabilità separata:
    a. la raccolta degli elementi di fatturazione,
    b. la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta,
    c. la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito,
    d. la gestione degli incassi,
    e. la gestione dei reclami e prevenzione frodi.
3. Nell'ambito del servizio di fatturazione di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce le seguenti ulteriori prestazioni:
    a. la gestione della Conciliazione Paritetica,
    b. la gestione della Conciliazione Corecom/Camere di Commercio.
4. Le procedure di conciliazione di cui al comma precedente, quando svolte da Telecom Italia anche per gli operatori alternativi, devono essere condotte nel rispetto del principio della parità di trattamento.
5. Telecom Italia comunica annualmente all'Autorità il dettaglio dei costi delle attività di cui al punto 3, chiarendo con quali modalità questi vengono determinati e come sono ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori alternativi. L'Autorità valuta la

congruità di tali costi e delle modalità di ripartizione con gli operatori alternativi in relazione al principio di causalità ed in funzione delle attività svolte da Telecom Italia.

6. Le rilevazioni di traffico di Telecom Italia, ai fini della determinazione degli importi da fatturare ai propri abbonati, dovranno essere riconciliate con i dati di traffico rilevati dai sistemi di interconnessione degli operatori alternativi. Eventuali disallineamenti dovranno essere gestiti con le normali prassi previste dai contratti di interconnessione.
7. Telecom Italia, nel caso in cui adotti una "soglia di importo" della fattura al di sotto della quale rinuncia ad affidare il recupero del credito ad appositi istituti, determina tale soglia sulla base del principio di parità di trattamento e la comunica agli operatori.
8. Tale soglia viene definita in maniera distinta per clientela affari e residenziale, riducendo la soglia per clientela residenziale ad un valore che tenga ragionevolmente conto dei costi/benefici dell'azione di recupero crediti.
9. Ai fini della rilevazione della insolvenza sulla base della quale determinare l'acconto e della formulazione della tabella degli "acconti" versati agli OLO sul traffico fatturato ai propri abbonati, Telecom Italia applica quanto specificato nell'art.4 della delibera 27/08/CIR.
10. Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito.
11. Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma.
12. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.
13. Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all'Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell'utente finale, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico anomalo, evidenziato sia a seguito di rilevazione dei sistemi e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità

giudiziaria, qualora oggetto di frode accertata dall'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso.

14. Nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei *Service Providers* ad esso attestati.

15. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.

Art. 14
Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di cui all'Art. 12, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.

2. L'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 riporta anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione di cui all'Art.12 offerti con interconnessione in tecnologia IP. Tali condizioni recepiscono le specifiche tecniche di interconnessione che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico avviato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11 della delibera 11/06/CIR.

3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale delle procedure contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi di cui al comma 1.

4. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA) contenenti i tempi di fornitura e ripristino dei servizi di raccolta e terminazione, nonché dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste dalle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

5. Telecom Italia pubblica sul proprio sito web, dedicato ai servizi all'ingrosso, e comunica all'Autorità, i prezzi già configurati per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque giorni lavorativi dall'introduzione di nuove configurazioni. L'operatore alternativo può richiedere che ogni prezzo già configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
6. Telecom Italia fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalle delibere 27/08/CIR e 41/09/CIR come modificate ed integrate dai procedimenti inerenti la realizzazione del *database* dei numeri portati.
7. Telecom Italia fornisce evidenza del dettaglio puntuale delle prestazioni acquistate dagli operatori interconnessi nell'ambito della fatturazione dei servizi di interconnessione.
8. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito *web* nella sezione relativa alle offerte *wholesale*.

Art. 15
Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, Telecom Italia garantisce che:
   a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
   b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
   c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di raccolta e terminazione sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;

d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

2. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

3. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo.

Art. 16
Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile

1. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all'Art. 10 comma 4, evidenziano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessine interna:

    - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
    - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
    - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
    - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
    - *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;

    I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono, infine, evidenziare separatamente:

    a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
        - ammortamenti;

- personale;
- costi esterni ed altri.

b. Il Costo del capitale

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all'Art. 10 comma 4, evidenziano separatamente:

   a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
      - attività correnti;
      - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
      - passività correnti;
      - passività non correnti.

Art. 17
Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:

   a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;

   b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;

   c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.

2. Per l'anno 2011, i prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia, di cui al comma precedente, sono definiti nell'ambito di un provvedimento integrativo della presente delibera, sulla base dei costi risultanti dall'ultima Contabilità Regolatoria certificata ed a un livello di costi efficienti.

3. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia, di cui al comma 1, risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

4. I servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti. Tali condizioni economiche sono valutate ed approvate nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sostenuti.

5. La prestazione di configurazione degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo.

6. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
7. Le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi di interconnessione regolamentati – ed in particolare i servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS" di cui alla delibera n. 667/09/CONS.

Art. 18
Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, forniti internamente ed esternamente, sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo. A tal fine, Telecom Italia compila la corrispondente tabella dell'allegato A.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di raccolta e terminazione, secondo il formato della corrispondente tabella dell'allegato A.
4. Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo di ciascuno dei singoli centri di costo/attività elementari.

Art. 19

Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'art. 11, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di raccolta e terminazione. La relazione, oggetto di verifica da parte dell'Autorità, documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi.

2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati all'Art. 10 comma 4 presenti nell'Offerta di Riferimento e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
   i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
   ii) il capitale impiegato;
   iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare Telecom Italia evidenzia i costi storici e gli aggiustamenti CCA separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.
7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti, i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale

di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di “gestione interna”) per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.

10. Il recupero dei costi di “gestione operatori” e di quelli di “gestione interna” avviene attraverso l’applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di “gestione operatori” e di “gestione interna” ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.
11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell’incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

Capo 4
OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DI RETE FISSA QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE

Art. 20
Obblighi in capo agli operatori alterativi notificati

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti agli operatori alternativi di cui all’Art. 3, comma 2, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all’Art. 2, comma 1, lettera *ii*), gli obblighi di cui al presente Capo.

Art. 21
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati sono soggetti all’obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi.
2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l’obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l’accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l’interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione, anche in tecnologia IP.

Art. 22
Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell’art. 46 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati sono soggetti all’obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di cui all’Art. 21, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.

2. Ciascun operatore notificato comunica all'Autorità ed agli altri operatori con cui ha sottoscritto contratti di interconnessione le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
3. Gli operatori notificati comunicano all'Autorità i nuovi contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
4. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità, le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate a tutti gli operatori interconnessi ed all'Autorità con un preavviso di 30 giorni rispetto all'entrata in vigore.
5. Ciascun operatore notificato fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalla normativa dalle delibere nn. 27/08/CIR e 41/09/CIR come modificate ed integrate dai procedimenti inerenti la realizzazione del *database* dei numeri portati.
6. Ciascun operatore notificato, in qualità di Donor, è soggetto agli obblighi in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate, di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni.

Art. 23
Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, tutti gli operatori alternativi sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

Art. 24
Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. Gli operatori Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V per i servizi di terminazione su rete fissa, sono soggetti, fino al 31 dicembre 2010, ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori".
3. Gli operatori BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Opitel S.p.A. (già Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010.

4. I restanti operatori alternativi notificati saranno soggetti a vincoli di prezzo a partire dal 1° gennaio 2011.
5. I prezzi per l'anno 2011 dei servizi di terminazione forniti da tutti gli operatori alternativi notificati saranno definiti nell'ambito del provvedimento integrativo della presente delibera, di cui all'art. 17 comma 2.
6. Per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi di terminazione forniti da tutti gli operatori alternativi notificati risulteranno dall'applicazione di un modello per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

Capo 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25
Disposizioni finali

1. Per gli anni successivi al 2011, l'Autorità, con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* per il calcolo del valore dei prezzi dei servizi di terminazione per gli operatori di rete fissa notificati nei mercati della terminazione.
2. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. e agli operatori alternativi di terminazione vocale, di cui all'art. 3 comma 2 della presente delibera, trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

Allegato A alla Delibera n. 179/10/CONS

Al fine di garantire la massima coerenza tra i dati contabili riferiti a tutti i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia, il presente allegato è stato predisposto congiuntamente per i mercati dei servizi di raccolta, di terminazione e di transito.

Tabella 1. Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto *end-to-end* in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete.

	SL Trasporto	SGU Commutazione	SGU Giunzione	SGU Segnalazione	SGT Commutazione	SGT Giunzione TDM	SGT Segnalazione	BBN Commutazione	BBN Giunzione TDM	BBN Segnalazione	SL - SGU (portanti)	SL - SGU (apparati)	SGU - SGU (portanti)	SGU - SGU (apparati)	SGU – SGT (portanti)	SGU – SGT (apparati)	SGU – BBN (portanti)	SGU – BBN (apparati)	SGT – SGT (portanti)	SGT – SGT (apparati)	BBN – BBN (portanti)	BBN – BBN (apparati)	Fascio interconnessione Reverse (kit e flussi)	Componenti della rete di trasporto internazionale	Terminazione IP dial-up	Terminazione 1254	Terminazione altre NNG	**Totale medio DO**	**Conversione DO/DC**	Costi di Gestione Operatori (DC)	**Costo/Prezzo Medio** cent di €/min DC
Costi/Prezzi equivalenti DO *(€cent/min)*																															
Costi ovvero Prezzi di trasferimento DC:																															
Distrettuale																															
Distrettuale (solo on-net)																															
Distrettuale (solo off-net)																															
Nazionale																															
Nazionale (solo on-net)																															
Nazionale (solo off-net)																															
Fisso->Mobile																															
Dial-up 700																															
Dial-up 701																															
Dial-up 702																															
Dial-up 709																															
Accesso 1254																															

	SL Trasporto	SGU Commutazione	SGU Giunzione	SGU Segnalazione	SGT Commutazione	SGT Giunzione TDM	SGT Segnalazione	BBN Commutazione	BBN Giunzione TDM	BBN Segnalazione	SL - SGU (portanti)	SL - SGU (apparati)	SGU - SGU (portanti)	SGU - SGU (apparati)	SGU – SGT (portanti)	SGU – SGT (apparati)	SGU – BBN (portanti)	SGU – BBN (apparati)	SGT – SGT (portanti)	SGT – SGT (apparati)	BBN – BBN (portanti)	BBN – BBN (apparati)	Fascio interconnessione Reverse (kit e flussi)	Componenti della rete di trasporto internazionale	Terminazione IP dial-up	Terminazione 1254	Terminazione altre NNG	**Totale medio DO**	**Conversione DO/DC**	Costi di Gestione Operatori (DC)	**Costo/Prezzo Medio** cent di **€/min DC**
Accesso altre NNG di TI																															
ITZ uscente																															

Tabella 2. Costi/Prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete

	SL Trasporto	SGU Commutazione	SGU Giunzione	SGU Segnalazione	SGT Commutazione	SGT Giunzione TDM	SGT Segnalazione	BBN Commutazione	BBN Giunzione TDM	BBN Segnalazione	SL - SGU (portanti)	SL - SGU (apparati)	SGU - SGU (portanti)	SGU - SGU (apparati)	SGU – SGT (portanti)	SGU –SGT (apparati)	SGU – BBN (portanti)	SGU – BBN (apparati)	SGT –SGT (portanti)	SGT –SGT (apparati)	BBN – BBN (portanti)	BBN – BBN (apparati)	Fascio interconnessione Reverse	**Totale medio DO**	**Conversione DO/DC**	Costi di Gestione Operatori DC	**Costo/Prezzo Medio cent di €/min DC**
Costi/Prezzi equivalenti DO (€cent/min)																											
Costi ovvero Prezzi di interconnessione DC:																											
Raccolta																											
Singolo SGU																											
SGU distrettuale																											
Singolo SGT																											
Singolo BBN																											
Terminazione																											
Singolo SGU																											
SGU distrettuale																											
Singolo SGT																											
Singolo BBN																											
Transiti																											
Transito singolo SGU																											
Transito SGU distrettuale																											
Transito singolo SGT																											
Transito singolo BBN																											
Accesso ai servizi di emergenza																											

Tabella 3. Elementi di dettaglio dei costi dei componenti della rete di trasporto e delle attività elementari

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) HCA**	**di cui Ammortamenti Separati HCA**	**Capitale impiegato netto Separato HCA**	**Costo del capitale (B) Separato HCA**	**Costo del componente (A+B) Separato HCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[1] DO ovvero €/min DC Separato HCA**
SL Trasporto							
SGU Commutazione							
SGU Giunzione							
SGU Segnalazione							
SGT Commutazione							
SGT Giunzione TDM							
SGT Segnalazione							
BBN Commutazione							
BBN Giunzione TDM							
BBN Segnalazione							
SL - SGU (portanti)							
SL - SGU (apparati)							
SGU - SGU (portanti)							
SGU - SGU (apparati)							
SGU –SGT (portanti)							
SGU –SGT (apparati)							
SGU – BBN (portanti)							
SGU – BBN (apparati)							
SGT –SGT (portanti)							
SGT –SGT (apparati)							
BBN – BBN (portanti)							
BBN – BBN (apparati)							
Kit interconnessione Reverse							
Flussi interconnessione Reverse							

[1] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) HCA**	**di cui Ammortamenti Separati HCA**	**Capitale impiegato netto Separato HCA**	**Costo del capitale (B) Separato HCA**	**Costo del componente (A+B) Separato HCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[2] DO ovvero €/min DC Separato HCA**
Componenti della rete di trasporto internazionale							
Apparati Telefonia Pubblica							
Costo totale di fatturazione ai clienti finali TI							
Costi di Gestione Operatori (DC)							
Altri servizi							
Totale aggregato rete trasporto						MinD0 ovvero DC	

[2] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Tabella 3 bis. Elementi di dettaglio dei costi dei componenti della rete di trasporto e delle attività elementari

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) CCA**	**di cui Ammortamenti Separati CCA**	**Capitale impiegato netto Separato CCA**	**Costo del capitale (B) Separato CCA**	**Costo del componente (A+B) Separato CCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[3] DO ovvero €/min DC Separato CCA**
SL Trasporto							
SGU Commutazione							
SGU Giunzione							
SGU Segnalazione							
SGT Commutazione							
SGT Giunzione TDM							
SGT Segnalazione							
BBN Commutazione							
BBN Giunzione TDM							
BBN Segnalazione							
SL - SGU (portanti)							
SL - SGU (apparati)							
SGU - SGU (portanti)							
SGU - SGU (apparati)							
SGU –SGT (portanti)							
SGU –SGT (apparati)							
SGU – BBN (portanti)							
SGU – BBN (apparati)							
SGT –SGT (portanti)							
SGT –SGT (apparati)							
BBN – BBN (portanti)							
BBN – BBN (apparati)							
Kit interconnessione Reverse							
Flussi interconnessione Reverse							

[3] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) CCA**	**di cui Ammortamenti Separati CCA**	**Capitale impiegato netto Separato CCA**	**Costo del capitale (B) Separato CCA**	**Costo del componente (A+B) Separato CCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[4] DO ovvero €/min DC Separato CCA**
Componenti della rete di trasporto internazionale							
Apparati Telefonia Pubblica							
Costo totale di fatturazione ai clienti finali TI							
Costi di Gestione Operatori (DC)							
Altri servizi							
Totale aggregato rete trasporto						MinD0 ovvero DC	

[4] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Tabella 4: Modello per il dettaglio degli oneri di cessione interna	
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA **Servizio di raccolta/terminazione/transito** (Telecom Italia completa l'elenco con i dettagli relativi ai *transfer charge* per ciascun servizio)	
Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Volume di traffico venduto per ciascun servizio end-to-end distinto secondo l'articolazione tariffaria (servizi locali, nazionali, fisso-mobile, dial-up, internazionali, NNG, etc.)	
- Volume di traffico originato da telefonia pubblica (sovrapprezzo raccolta da telefonia pubblica)	
- Numero di configurazioni dei prezzi per le NNG (servizio di configurazioni dei prezzi per le NNG)	
- Numero di configurazioni di autocommutatori (servizio di configurazione degli instradamenti)	
- Numero totale di chiamate originate da clienti Telecom Italia (servizio fatturazione)	
- Numero totale di chiamate originate da clienti Telecom Italia verso numeri verdi (servizio fatturazione)	
- Numero di attivazioni multisede e di ogni altra attività connessa alla gestione clienti multisede svolta a titolo oneroso (gestione clienti multisede)	
- Numero di portabilità effettuate (SPP)	
- Volume di traffico originato da rete fissa (Telecom) in terminazione su rete radiomobile (ex TIM)	
- Volume di traffico di transito in terminazione su rete radiomobile (ex TIM)	
- Completare[5]	
Servizi per altri Operatori	
- Volume di traffico venduto per ciascun livello gerarchico di rete e per ciascun servizio	
- Volume di traffico raccolto da TP	
- Numero di *kit* di interconnessione per singola capacità	
- Numero di attivazioni di CPS	
- Completare	

[5] La dicitura "Completare" indica nel seguito l'obbligo in capo a Telecom Italia di completare la redazione del corrispondente prospetto con tutte le voci di costo e le quantità necessarie alla documentazione esauriente degli obblighi di cessione interna.

Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Numero di prestazioni SPP	
- Numero di configurazioni di autocommutatori	
- Numero di configurazioni dei prezzi per le NNG	
- Numero di attivazioni multisede e di ogni altra attività connessa alla gestione clienti multisede svolta a titolo oneroso	
- Completare	
Prezzi di riferimento unitari	
- Prezzi di trasferimento per locali	
- Prezzi di trasferimento per nazionali	
- Prezzi di trasferimento per fisso-mobile	
- Prezzi di trasferimento per dial-up	
- Prezzi di trasferimento per internazionali	
- Prezzi di trasferimento per NNG	
- Prezzo di trasferimento surcharge da TP	
- Prezzo per le configurazioni dei prezzi delle numerazioni	
- Prezzo per le configurazioni degli instradamenti di rete	
- Prezzo per la fatturazione da utenti di rete fissa	
- Prezzo per la fatturazione con carta a banda magnetica	
- Prezzi per la gestione dei clienti multisede	
- Prezzi per la SSP	
- Prezzi di terminazione sulla propria rete radiomobile	
- Completare	
Transfer charge da divisioni di Telecom Italia[6]:	Σ Prezzo di trasferimento x Quantità
- Chiamate Locali	
- Chiamate Nazionali	
- Chiamate Fisso-Mobile	
- Chiamate dial-up	
- Chiamate Internazionali	
- Chiamate NNG	
- Chiamate da telefonia pubblica	
- Fatturazione da utente di rete fissa	
- Fatturazione da Telefonia pubblica	
- Configurazione dei prezzi per le NNG	

[6] Con “Transfer charge da divisioni di Telecom Italia” nel seguito si intendono gli oneri ricevuti dall’aggregato a cui appartiene il dettaglio di separazione contabile e versanti dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in questo caso Commerciale ed Altri servizi).

Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Configurazione degli autocommutatori	
- Gestione dei clienti multisede	
- SPP	
- Completare	
Transfer charge verso divisioni di Telecom Italia[7]:	
- Quota surcharge da TP verso accesso	
- Trasferimento verso la divisione radiomobile (ex TIM) per servizi di traffico fisso-mobile della divisione commerciale	
- Trasferimento verso la divisione radiomobile (ex TIM) per servizi di transito	
- Completare	

[7] Con "Transfer charge verso divisioni di Telecom Italia" nel seguito si intendono gli oneri ceduti dall'aggregato a cui appartiene il dettaglio di separazione contabile all'aggregato che cede un servizio intermedio (in questo caso Accesso).

Allegato B alla Delibera n. 179/10/CONS

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI *CARRIER SELECTION EQUAL ACCESS* IN MODALITÀ DI PRESELEZIONE

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

1.1. Il presente Capo definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection* - di seguito solo CPS).

2. Definizioni

2.1. Ai sensi del presente Allegato si intende per:

a. "*operatore di accesso*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispone di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e che rilega direttamente l'utente alla rete di comunicazione;
b. "*operatore preselezionato*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato alla fornitura dei servizi di *carrier selection* (CS) scelto su base permanente dal cliente per la CPS;
c. "*capacità di evasione giornaliera*": numero minimo di ordinativi di CPS che l'operatore d'accesso è in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
d. "*capacità di evasione mensile*": capacità di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
e. "*capacità richiesta*": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
f. "*capacità assegnata mensile*": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese;
g. "*capacità assegnata giornaliera*": capacità assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
h. "*area Territoriale*": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale è riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
i. "*tempo di attivazione*": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
j. "*tempo di ripristino*": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore d'accesso.

k. "*ordinativo*": richiesta di attivazione della prestazione CPS relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multi-numero;
l. "*ordinativo inviato*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
m. "*ordinativo in lista d'attesa*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla capacità assegnata giornaliera;
n. "*ordinativo attivato*": richiesta di attivazione della prestazione CPS che l'operatore di accesso ha evaso con esito positivo;
o. "*ordinativo standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
p. "*ordinativo non standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
q. "*ordinativo complesso*": "ordinativo non standard" con particolari criticità di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso;
r. "*disattivazione della prestazione di CPS*": la disattivazione, a seguito del recesso del cliente, della prestazione di *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di *Carrier Selection Easy Access* da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.
s. "*variazione su richiesta del cliente*": il cambio di operatore preselezionato che si configura come una nuova attivazione senza necessità di previa disattivazione.

2.2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

3. Caratteristiche del servizio

3.1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (operatore di accesso) offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere tramite la modalità di selezione/preselezione ai servizi telefonico di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico.

3.2. La *Carrier Selection* in modalità *Equal Access* è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (*Carrier Preselection*).

3.3. La CPS è realizzata attraverso la caratterizzazione del profilo d'utente.

3.4. La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:

profilo a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili

profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili.

L'Autorità si riserva, anche su istanza di parte, l'introduzione di ulteriori profili di servizio.

3.5. La prestazione di CPS prevede la possibilità per l'utente di non utilizzare, su base chiamata (*call-by-call override*), la preselezione anteponendo alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di *Carrier Selection* dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalità *Easy Access*).

4. Specifica tecnica e limitazioni del servizio

4.1. La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. L'instradamento è effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.

4.2. Tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione sono instradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione, in conformità alla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle Comunicazioni e alle successive modificazioni.

4.3. La prestazione di CPS è applicata in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i..

4.4. La prestazione di CPS non è disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.

4.5. L'Identità della Linea Chiamante (*Calling Line Identification*) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della prestazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.

4.6. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.

4.7. Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorità.

Rapporti tra operatori

5. Accordi bilaterali

5.1. La fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore di accesso già nella fase di attivazione, è subordinata alla stipula di accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli operatori preselezionati.

5.2. Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le modalità operative e le condizioni economiche inerenti alla prestazione di CPS e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente alle norme sulla tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte dei servizi:

a) limiti di applicabilità della prestazione;

b) modalità di comunicazione delle richieste;

c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;

g) trasferimento dei dati personali del cliente;

h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi, quali la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;

i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

6. Evasione degli ordinativi

6.1. La capacità di evasione degli ordinativi è posta a disposizione di tutti gli operatori preselezionati richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

6.2. La capacità di evasione giornaliera minima è fissata in 20.000 ordinativi.

6.3. La capacità di evasione giornaliera è ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area Territoriale.

6.4. L’operatore preselezionato comunica all'operatore d'accesso, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.

6.5. L’operatore di accesso segnala con adeguato anticipo all’Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all’espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

6.6. La capacità richiesta dall’operatore preselezionato per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli operatori preselezionati.

6.7. La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile dall'operatore di accesso agli altri operatori preselezionati attraverso la lista d’attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi in lista d’attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica dell’operatore di accesso al netto degli ordinativi assegnati all’operatore medesimo. Ogni Operatore preselezionato potrà inviare ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d’attesa vengono evasi giornalmente dall’operatore d’accesso con un meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in un ugual misura tutti gli operatori con lista di attesa.

6.8. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell’operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell’ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. L’operatore d’accesso utilizza, ai fini dell’applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall’operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacità di cui al comma 6 del presente articolo. La capacità produttiva residua è suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

6.9. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l’inoltro dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.

6.10. L'operatore di accesso rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità e gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi inviati.

6.11. Per consentire il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di *Carrier Preselection*, l'operatore di accesso comunica mensilmente all'Autorità i seguenti dati:

- capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di Area Territoriale;
- ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.

6.12. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area Territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.

Attivazione e disattivazione della CPS

7. Modalità per l'attivazione della prestazione di CPS

7.1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente è il solo soggetto legittimato a chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.

7.2. L'accordo di prestazione di CPS si forma tra il soggetto legittimato di cui al comma 1 e l'operatore preselezionato nel rispetto del principio di libertà delle forme di perfezionamento del contratto.

7.3. Ai fini dell'attuazione dell'accordo l'operatore preselezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d'ordine al cliente contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, nonché l'indicazione della data in cui si è formato l'accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce onere del cliente la restituzione all'operatore preselezionato del modulo da lui sottoscritto. Il modulo d'ordine sottoscritto dal cliente fornisce evidenza dell'avvenuto accordo tra le parti.

7.4. L'operatore preselezionato, anche avvalendosi di supporto informatico, trasmette all'operatore di accesso, nei termini stabiliti nella Carta dei servizi, l'ordine di lavorazione per l'attivazione del servizio di CPS recante gli elementi di cui al paragrafo 9.

7.5. L'operatore di accesso dà tempestivamente seguito all'ordine di lavorazione da parte dell'operatore preselezionato, nei tempi tra loro stabiliti dall'art. 10.

7.6. Il cliente ha facoltà di trasmettere all'operatore d'accesso con ogni mezzo copia del modulo d'ordine sottoscritto. La trasmissione ha valore di manifestazione della volontà dell'utente d'instaurare il rapporto di CPS con l'operatore preselezionato.

8. Modalità per la disattivazione della prestazione di CPS

8.1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente è il solo soggetto legittimato a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.

8.2. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà all'operatore preselezionato, che la rappresenta all'operatore di accesso, anche avvalendosi di supporto informatico; in alternativa, egli può indirizzare la stessa comunicazione scritta all'operatore di accesso, che ne dà informazione all'operatore preselezionato. Le comunicazioni tra gli operatori devono avvenire entro i termini di cui all'art. 11.

8.3. Le comunicazioni di cui al precedente comma 2 contengono almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
c) indicazione dell'operatore preselezionato;
d) data di ricezione della richiesta di disattivazione proveniente dall'utente e data dal medesimo indicata per l'esecuzione della disattivazione.

9. Procedure per l'attivazione della CPS

9.1. L'operatore preselezionato trasmette all'operatore d'accesso l'ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:

a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
b) numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
c) nome dell'operatore preselezionato;
d) data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.

9.2. Le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi e all'attivazione del servizio, hanno come riferimento temporale certo la data di ricezione da parte dell'operatore di accesso dell'ordine di lavorazione trasmessogli dall'operatore preselezionato.

9.3. Qualora l'operatore di accesso riceva un ordine di lavorazione per un cliente già preselezionato con un operatore diverso dal richiedente, prevale l'ordine di lavorazione fondato sul modulo d'ordine più recente, ai fini della cessazione da parte dell'operatore di accesso della prestazione di CPS fino ad allora erogata e della contestuale attivazione della prestazione di CPS con il nuovo operatore preselezionato.

9.4. L'operatore preselezionato, in qualità di responsabile del rapporto contrattuale con il cliente, conserva copia dell'ordine di lavorazione trasmesso unitamente alla copia del modulo d'ordine sottoscritto dall'utente.

9.5. Le procedure definite dai commi precedenti e le modalità stabilite dall'art. 7 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore preselezionato ad un altro.

10. Tempi di attivazione e riparazione guasti

10.1. L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

10.2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente è di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di otto giorni lavorativi nel caso "ordinativi non standard". Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso. Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste.

10.3. In caso di "ordinativo complesso", l'operatore d'accesso comunica all'operatore preselezionato, entro tre giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo di quindici giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".

10.4. Il tempo di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato è di otto ore lavorative dalla segnalazione del guasto. Tale tempo è garantito nel 100% dei casi.

10.5. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:

Ritardo	Penale come % del costo complessivo di attivazione
1-2 gg	30%
3-7 gg	100%
8-15 gg	150%
> 16 gg	200% + 100% per ogni giorno di ritardo

10.6. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione dei guasti del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:

Ritardo (ore solari)	Penale come % del costo complessivo di attivazione
< 5	30%
5-8	100%
8-10	150%
>10	200% + 100% per ogni ora di ritardo

11. Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS

11.1. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS comunicando la propria volontà direttamente all'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative definite tra gli operatori, la richiesta di disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 8, comma 3.

11.2. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore preselezionato, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione di cui ai precedenti artt. 7 e 9.

11.3. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.

11.4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;

b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;

c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;

d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;

e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.

11.5. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

11.6. Nel processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS sottoscritte dal cliente verrà presa a riferimento da parte dell'operatore di accesso la data indicata dal cliente per la disattivazione della prestazione, fermo restando il rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo.

11.7. Qualora il cliente richieda, tramite l'operatore preselezionato, l'attivazione di altri servizi con il medesimo operatore che comportino la disattivazione della prestazione CPS, l'operatore d'accesso gestisce con una procedura unificata tali attività. L'operatore d'accesso e l'operatore alternativo concordano opportune modalità gestionali secondo cui la cessazione del servizio CPS e l'attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio minimo per il cliente finale.

12. Contestazioni

12.1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS:

a) l'operatore preselezionato ha l'obbligo di fornire su richiesta dell'operatore d'accesso copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio telefonico tramite CPS.

b) l'operatore d'accesso, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore preselezionato – previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti.

12.2. In caso di contestazione nel processo di disattivazione, qualora la richiesta venga inoltrata all'operatore di accesso:

a) quest'ultimo ha l'obbligo di fornire, a richiesta, all'operatore preselezionato copia della disattivazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non sospende la procedura di disattivazione della prestazione

b) l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

13. Prestazioni non richieste

13.1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione all’operatore di accesso la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall’utente.

14. Obblighi dell'operatore d'accesso

14.1. L’operatore d’accesso:

a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l’attivazione o disattivazione della prestazione di CPS;

b) non discrimina i clienti con CPS in termini di qualità del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata;

c) non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione;

d) svolge le attività sulla propria rete, per l’attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;

e) accerta, limitatamente al traffico di propria competenza, il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;

f) informa l'operatore preselezionato della data dell'effettiva attivazione o disattivazione della CPS;

g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS non andate a buon fine, informa, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute, l’operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione, dandone altresì comunicazione all’Autorità;

h) in caso di variazione su richiesta del cliente dell’operatore di CPS, comunica all’operatore precedentemente preselezionato tale variazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità competente.

15. Compiti dell'operatore preselezionato

15.1. L'operatore preselezionato:

a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di CPS;

b) espleta le attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione;

c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso;

d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione;

e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione;

f) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale

g) comunica all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi, l'operatore di accesso è operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione;

h) informa i propri clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso la prestazione di CPS;

i) informa i propri clienti, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della delibera n. 78/02/CONS.

16. Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso

16.1. Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in *carrier selection* (modalità *easy access*), la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro dieci giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

16.2. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di *carrier selection*, la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

17. Tempi di riparazione dei guasti

17.1. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità, nei tempi previsti all'art. 10; pertanto, nel caso di CPS la responsabilità dell'operatore di accesso è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.

17.2. I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.

Sospensione o estinzione CPS o rigetto di richieste della CPS

18. Sospensione della CPS

18.1. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.

18.2. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non è tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.

19. Cessazione della CPS

19.1. Le seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:

a) il recesso da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso;

b) il subentro al contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso di un altro utente, formulata in conformità alle disposizioni della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.

19.2. L'operatore di accesso informa l'operatore preselezionato con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data della disattivazione.

20. Rigetto degli ordinativi di CPS

20.1. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione pervenute alla stessa data e per una medesima linea d'utente da operatori diversi. Nel caso, invece, di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta sottoscritta in data più recente, in applicazione di quanto disposto all'art. 9 comma 3 del presente provvedimento.

20.2. In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite dall'operatore di accesso non risultino giustificate, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.

20.3. Le causali di rigetto dell'ordinativo sono limitate a quelle contente nell'elenco reso disponibile dall'operatore di accesso nell'ambito degli accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati identificano univocamente ciascuna causale.

20.4. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.

10A06406

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 180/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87 – supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi

di accesso disaggregato (mercato n. 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007, n. 195;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2007, n. 146;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per l'anno 2008" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 149 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante "Modifiche all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, recante "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203 – supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203 – supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2009, n. 258;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS, recante l'avvio del procedimento "Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS, recante l'avvio del procedimento "Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS recante "Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e n. 325/08/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 – supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 578/09/CONS, recante "Mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione n. 2003/311/CE): definizione dei mercati rilevanti, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2009, n. 257 – supplemento ordinario n. 200;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS, recante "Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati,

valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2010, n. 37 – supplemento ordinario n. 30;

VISTA la delibera n. 95/10/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2003/311/CE)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2010, n. 82;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 17 marzo 2010, la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 18 marzo 2010, in audizione congiunta, le società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 19 marzo 2010, singolarmente, le società BT Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dalle società BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A.;

VISTO il contributo prodotto congiuntamente dalle società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE TABELLE

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007[6] ("la Raccomandazione");
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le "Linee direttrici");

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003[8] (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione) sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo

[7] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.
[8] In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.
[10] In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. I servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa di cui al mercato n. 10 della precedente Raccomandazione sono attualmente sottoposti alla regolamentazione adottata dall'Autorità con la delibera n. 417/06/CONS, nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato.

9. Con tale delibera, l'Autorità ha individuato i seguenti quattro mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale:

a. mercato dei servizi di singola commutazione;

b. mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale;

c. mercato dei servizi di inoltro e transito di area-*gateway*;

d. mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

10. L'Autorità ha riscontrato l'assenza di concorrenza effettiva in tutti e quattro i mercati rilevanti individuati ed ha notificato l'operatore Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato.

11. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari per la fornitura dei suddetti servizi di transito: *i*) obbligo di trasparenza; *ii*) obbligo di non discriminazione; *iii*) obbligo di separazione contabile; *iv*) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *v*) obbligo di controllo dei prezzi; *vi*) obbligo di contabilità dei costi.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

12. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[11], definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

13. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

14. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

15. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ossia dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

---

[11] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2. Il mercato dei servizi di transito nella definizione della Commissione

16. La Commissione europea, nella Raccomandazione, ha eliminato il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto ha rilevato che, da una valutazione di tipo prospettico, non risulta soddisfatto il primo criterio.

17. Più precisamente, la Commissione nell'*Explanatory Note*[12] osserva che in molti Stati membri il mercato del transito è stato regolamentato in quanto gli operatori alternativi continuano a dipendere dall'operatore dominante per la fornitura di servizi di transito su svariate direttrici. Al contempo, la Commissione osserva che la situazione è in rapida evoluzione grazie allo sviluppo delle reti di lunga distanza da parte degli operatori alternativi e che, pertanto, gli ostacoli all'accesso, in molti casi, non possono più essere considerati forti e non transitori.

18. Un'altra caratteristica evidenziata dalla Commissione è che l'ingresso sul mercato del transito da parte della maggioranza degli operatori alternativi si è limitato finora all'autoproduzione, mentre ancora non si registra una concorrenza effettiva sul mercato "*merchant*". Questa situazione dovrebbe mutare a seguito del progressivo ingresso sul mercato da parte di nuovi operatori, la cui presenza dovrebbe, inoltre, essere in grado di condizionare il comportamento dell'operatore dominante anche sulle direttrici meno trafficate, per cui il secondo criterio della Raccomandazione potrebbe risultare non soddisfatto almeno "*on a case by case basis*".

19. Infine, come peraltro già osservato nella Raccomandazione del 2003, la Commissione osserva che il confine tra i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate può variare a seconda della topologia di rete di ciascuno Stato membro. È pertanto compito di ciascuna Autorità Nazionale di Regolamentazione (di seguito, ANR) individuare esattamente tali confini, evitando una sovrapposizione tra i tre servizi e tenendo conto del fatto che gli elementi costitutivi di ciascuno dei suddetti servizi sono disgiunti ed, al tempo stesso, additivi per produrre o fornire servizi telefonici al dettaglio. Di conseguenza, una volta definiti i confini dei servizi della raccolta e della terminazione delle chiamate, risulterà definito per derivazione anche il servizio del transito.

20. Il mercato dei servizi di transito è, quindi, legato da una relazione di tipo orizzontale con i mercati della raccolta e della terminazione (rispettivamente mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione) e da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali in postazione fissa, così come illustrato nella Figura 1. In particolare, i servizi telefonici locali e nazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati nn. 3 e 5 della precedente Raccomandazione – di seguito mercati *ex* 3 ed *ex* 5) possono essere forniti soltanto ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e

[12] Cfr. Par 4.2.3. della *"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C (2007) 5406.

transito, eventualmente anche autoprodotti.[13] Si noti che anche per l'offerta di servizi al dettaglio di chiamate destinate verso numerazioni non geografiche (NNG[14]) sono richiesti i servizi all'ingrosso di raccolta, di transito e, fatta eccezione per i servizi di accesso ad Internet in *dial up*, di terminazione, necessaria per chiudere la chiamata sul centro servizi nazionale. Per la fornitura dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati nn. 4 e 6 della precedente Raccomandazione – di seguito mercati *ex* 4 ed *ex* 6), è richiesto l'impiego dei servizi all'ingrosso di raccolta e di transito, nonché del servizio di terminazione internazionale in luogo di quella nazionale. Da ultimo, si osserva che anche i servizi telefonici originati e/o terminati su rete mobile necessitano del servizio di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

Figura 1 – Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa

21. In sintesi, utilizzano il servizio di transito, come *input*, tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fisso-mobile) nazionali ed internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche.

22. Non essendovi alcuna definizione del mercato dei servizi di transito nella Raccomandazione del 2007, nella presente analisi l'Autorità considera rilevante la definizione adottata nell'ambito della prima analisi di mercato, di cui alla delibera n. 417/06/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione.

---

[13] Naturalmente, l'impiego del servizio di terminazione fissa non è necessario per la fornitura delle chiamate destinate verso numerazioni per servizi di comunicazione mobile.

[14] Ai sensi del Piano di Numerazione Nazionale (PNN), delibera n. 26/08/CIR, sono denominate *non geografiche* anche le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali. Nel seguito, salvo ove diversamente espresso, con la dicitura *numerazioni non geografiche* si intenderanno unicamente le numerazioni relative ai servizi offerti sulle decadi 1, 4, 7 e 8, trattando separatamente le numerazioni per servizi di tipo mobile (decade 3) e nomadico (decade 5).

23. Nell'ambito della prima analisi di mercato[15], al fine di identificare il confine tra il mercato del transito ed i mercati della raccolta e della terminazione su rete fissa, l'Autorità ha ritenuto opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in ragione delle sue peculiari caratteristiche di capillarità e della sua omogenea diffusione sul territorio nazionale. In base alla topologia della rete di Telecom Italia[16], l'Autorità ha quindi suddiviso tecnicamente gli *input* necessari per la fornitura di un servizio telefonico al dettaglio *end to end* nei seguenti servizi (Figura 2):

a. Raccolta: il servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;

b. Terminazione: il servizio di trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;

c. Transito: il servizio di trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

---

[15] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, Allegato A, pag. 61-68.

[16] L'architettura di rete di Telecom Italia adottata come riferimento per la precedente analisi di mercato si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea – SL), ed in una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è a sua volta articolata su due livelli gerarchici, un primo livello composto da 628 autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano – SGU) ed un secondo livello composto da 66 autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito – SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante individuando 33 regioni del territorio nazionale, dette "*aree gateway*" (AG).

Figura 2 – Struttura delle componenti di un servizio telefonico secondo la delibera n. 417/06/CONS

24. Con riferimento al servizio di transito, nella precedente analisi di mercato, l'Autorità ha identificato i mercati rilevanti elencati nel precedente punto 9.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

2.3.1. Individuazione dei confini tra i servizi di raccolta, di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa

25. Conformemente a quanto indicato nella Raccomandazione, l'Autorità intende innanzitutto verificare se negli ultimi anni siano intervenuti cambiamenti tali da giustificare una revisione dei confini tra i servizi di raccolta, terminazione e transito individuati dalla delibera n. 417/06/CONS, alla base della definizione dei relativi mercati rilevanti. A tal fine, in continuità con la precedente analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in quanto − per le sue peculiari caratteristiche di capillarità e per la sua omogenea diffusione sul territorio nazionale − rappresenta tuttora l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati in esame.

26. L'architettura della rete di trasporto di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. In seguito alla crescente richiesta di traffico dati rispetto a quello telefonico, negli ultimi anni Telecom Italia ha infatti sostituito il livello di rete di trasporto rappresentato dai nodi SGT (Stadio di Gruppo di Transito) con il *BackBone* Nazionale multi servizio (BBN). L'architettura della nuova rete BBN per il trasporto dei dati è composta da 24 punti di accesso (*Point of Presence* – PoP) collocati in 23 sedi ed organizzati secondo la logica delle coppie ridondanti, con cui si ottengono 12 bacini di raccolta (cosiddette nuove aree *gateway*). Gli SGU (Stadio di Gruppo Urbano) sono

attestati direttamente ai PoP della rete BBN e, per motivi di affidabilità, ogni SGU è attestato a due diversi PoP. Tutti gli SGU appartenenti ad una stessa *area gateway* preesistente sono attestati alla stessa coppia di PoP BBN; uno stesso bacino di raccolta BBN può allora sottendere una o più aree *gateway* preesistenti. I POP del BBN sono interconnessi mediante il *backbone* IP (*Optical Packet Backbone* – OPB) per il trasporto del traffico. La rete BBN sfrutta collegamenti ad altissima velocità per il trasporto integrato del traffico voce e dati in tecnologia IP. L’architettura appena descritta è rappresentata nella figura seguente.

Figura 3 – Struttura dell'architettura BBN di Telecom Italia

27. Il traffico voce tra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito e gestito dagli SGU secondo le modalità di funzionamento della precedente architettura di rete. Il traffico voce tra i bacini BBN viene convertito in pacchetti prima di essere instradato nella rete nazionale OPB e trasportato tra le 12 nuove *aree gateway* che suddividono logicamente il territorio nazionale.

28. Telecom Italia, pur instradando il proprio traffico nazionale sulla rete BBN a partire dal 2005, continua a garantire agli operatori alternativi (di seguito, anche OAOs) l’interconnessione alla propria rete nelle modalità tecnologiche[17] e nei medesimi 66 punti di interconnessione della precedente architettura. Telecom Italia provvede, quindi, ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN. Benché tale modalità di interconnessione sia ad oggi quella prevalente, esistono diversi operatori minori che, avvalendosi dell’offerta di interconnessione prevista dalla delibera n. 417/06/CONS, hanno scelto di attestarsi direttamente ai nodi BBN di Telecom Italia adottando nuovi piani di instradamento basati sulle 12 aree *gateway*.

[17] In tecnologia SS7.

29. Nonostante tali innovazioni nell'architettura di rete, l'Autorità osserva che il livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia[18] ad oggi non risulta sostanzialmente cambiato rispetto a quello riscontrato nel periodo di osservazione della precedente analisi di mercato. A tale riguardo, la Tabella 1 mostra un confronto tra gli anni 2003 (dati della precedente analisi)[19] e 2007 dei dati relativi al livello di interconnessione ai nodi SGU dei cinque principali operatori alternativi, con percentuali in crescita rispetto al 2003.

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di Telecom Italia a livello SGU

2003		**2007**	
Operatore alternativo	**Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso**	**Operatore alternativo**	**Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso**
Operatore 1	100	Operatore 1	100
Operatore 2	80	Operatore 2	99
Operatore 3	70	Operatore 3	86
Operatore 4	32	Operatore 4	66
Operatore 5	21	Operatore 5	34

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

30. Inoltre, la dinamica dei minuti di traffico raccolti/terminati a livello di nodo SGU rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla rete di Telecom Italia (Figura 4) evidenzia una situazione sostanzialmente stazionaria nel periodo 2005-2008, con una percentuale di traffico raccolto/terminato a livello SGU di circa il 76% nel 2008 contro il 74% del 2005. Tale percentuale è di poco maggiore di quella rilevata nella precedente analisi di mercato (circa il 72% nel 2002).[20]

[18] In continuità con la delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi in esame debba essere valutato alla luce dell'effettivo livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia.
[19] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, allegato A, punto 68, Tabella 1.
[20] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, allegato A, punto 68, Figura 2.

Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

31. In aggiunta agli sviluppi della rete di trasporto, descritti nei paragrafi precedenti, si deve considerare che, a partire dal 2008, Telecom Italia ha iniziato a sperimentare - nelle principali città italiane - la cosiddetta rete di accesso di nuova generazione (NGAN), che prevede la graduale sostituzione della rete in rame con una combinazione di differenti soluzioni architetturali di accesso in fibra ottica.[21] La progressiva migrazione verso una rete di accesso di nuova generazione potrebbe avere un impatto significativo sul ruolo dell'interconnessione a livello SGU e determinare la necessità di spostare il confine tra i servizi in esame ad un livello di interconnessione diverso dal punto di vista gerarchico. Dal momento che solo in alcune circostanze l'attività di sperimentazione di Telecom Italia in materia di reti NGAN ha anche previsto una fase di commercializzazione dei relativi servizi, si ritiene che – allo stato – il fenomeno della migrazione verso una rete NGAN non abbia un impatto significativo nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato. Peraltro, le tematiche della migrazione verso reti NGAN saranno oggetto delle attività del Comitato NGN Italia, anche a tal scopo istituito dall'Autorità.

32. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi di raccolta, transito e terminazione rimangano quelli individuati dalla delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, identifica nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, tale da ripartire una chiamata di tipo *end-to-end* nei seguenti servizi:

---

[21] Cfr. delibera n. 314/09/CONS, punto 150.

a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.

2.3.2. Descrizione del servizio di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

33. Il servizio di transito consiste nel trasporto di traffico commutato da una rete di originazione ad una di terminazione (Figura 5). In particolare, l'operatore che offre il servizio di transito (operatore di transito) riceve la chiamata da un operatore interconnesso in un determinato punto (operatore di origine[22]) e la consegna, instradandola, verso le risorse di rete predisposte per l'interconnessione con l'operatore destinatario della comunicazione (operatore di destinazione[23]).

Figura 5 – Servizio di transito

[22] Si noti che "l'operatore di origine" non coincide necessariamente con l'operatore che raccoglie la chiamata dal cliente finale; l'operatore di origine può infatti essere anche l'operatore che consegna all'operatore di transito una chiamata raccolta da reti terze alle quali fornisce, a sua volta, un servizio di transito.

[23] Si noti che "l'operatore di destinazione" non coincide necessariamente con l'operatore di terminazione della chiamata; in quanto esso può a sua volta instradare la chiamata verso reti terze.

34. Il servizio di transito può coinvolgere un solo autocommutatore (in questo caso si tratta di un servizio di singola commutazione) o anche due o più autocommutatori.

35. Il servizio di singola commutazione è offerto quando l'operatore di origine e quello di destinazione non sono direttamente interconnessi, ma sono attestati al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio di transito. Il servizio di singola commutazione può essere offerto a qualsiasi livello gerarchico di rete.

36. Il servizio di transito tra due o più autocommutatori è offerto quando l'operatore di origine e quello di destinazione non sono direttamente interconnessi e sono attestati a due differenti autocommutatori dell'operatore che fornisce il servizio di transito.

37. Quando l'operatore di transito coincide con l'operatore di raccolta della chiamata o con l'operatore di terminazione, il servizio di transito è offerto congiuntamente al servizio di raccolta o di terminazione. In tale caso, la prestazione che consiste nel trasporto tra autocommutatori si definisce "servizio di inoltro".

38. In sintesi, il servizio di transito può essere offerto nelle seguenti modalità:

a. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita sulla rete dell'operatore B e termina sulla rete dell'operatore C (l'operatore B offre il servizio di "transito in senso stretto");

b. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita e termina sulla rete dell'operatore B (l'operatore B offre il servizio di "inoltro in terminazione");

c. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita sulla rete dell'operatore A e termina sulla rete dell'operatore B (l'operatore A offre il servizio di "inoltro in originazione");

d. la chiamata origina, transita e termina sulla rete di un unico operatore (l'intero servizio di transito è autoprodotto).

39. Infine, utilizzando la terminologia di rete di Telecom Italia, ed in continuità con quanto descritto nella delibera n. 417/06/CONS, si possono distinguere le seguenti tipologie di servizi di inoltro e di transito:

a. "nazionale", quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in aree *gateway* (AG) differenti;

b. "di area *gateway*", quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in due diversi distretti telefonici[24] appartenenti alla medesima area *gateway*;

c. "distrettuale", quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati nel medesimo distretto telefonico.

---

[24] In base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 "*Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico*", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997, il territorio italiano risulta suddiviso in 232 distretti telefonici.

Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

40. I soggetti attivi dal lato della domanda sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico originato da rete fissa o mobile (nazionale ed internazionale) e diretto verso qualsiasi destinazione (nazionale ed internazionale) e che – quando non dispongono di un'interconnessione diretta con la rete di destinazione della chiamata – necessitano di far transitare il proprio traffico sulle infrastrutture di rete fissa di altri operatori.

41. I soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che, disponendo di un'infrastruttura di rete (di proprietà o affittata da altri operatori) in grado di interconnettere la rete di origine di una chiamata con quella di destinazione, offrono il servizio di transito del traffico telefonico permettendo il completamento *end-to-end* delle chiamate.

2.4. Definizione dei mercati al dettaglio

42. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la definizione dei mercati al dettaglio in un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, si procede ad individuare i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti e servizi che fungono da *input* per gli operatori interessati a rifornire i clienti finali.

43. Il primo passo per la definizione del mercato del transito è costituito, quindi, dalla definizione dei corrispondenti mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, già richiamati al punto 20, nonché dei servizi telefonici da postazione mobile. Si noti che tali mercati al dettaglio non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, con riferimento ai mercati dei servizi telefonici da postazione fissa, l'Autorità, avendo introdotto una regolamentazione nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 642/06/CONS e 380/06/CONS), ha comunque svolto l'analisi del mercato dei servizi telefonici internazionali (delibera n. 578/09/CONS) ed ha avviato l'analisi del mercato dei servizi telefonici locali e/o nazionali (delibera n. 133/08/CONS), al fine di verificare se tali mercati non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante* anche sulla base delle circostanze nazionali. Inoltre, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito delle analisi dei mercati dell'originazione da rete mobile (mercato 15 della precedente Raccomandazione – delibera n. 65/09/CONS) e della terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 della Raccomandazione – delibera n. 667/08/CONS).

44. Per la definizione dei suddetti mercati rilevanti si rimanda, quindi, alle delibere sopra citate[25]. In questa sede, coerentemente con quanto già stabilito nel corso delle analisi dei mercati dell'accesso e dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale, l'Autorità ritiene rilevante evidenziare la relazione di sostituibilità esistente tra i servizi telefonici offerti in tecnologia di accesso PSTN/ISDN e quelli offerti in tecnologia VoIP di tipo *managed* in decade zero. Infatti, le due tipologie di servizi telefonici presentano caratteristiche tecnico-qualitative analoghe[26] e consentono sostanzialmente le medesime prestazioni.[27] Inoltre, anche dal punto di vista delle condizioni economiche praticate sul mercato, l'Autorità ha osservato un sostanziale allineamento dei prezzi delle due tipologie di servizi di traffico.[28]

45. Di conseguenza, ai fini della definizione dei mercati all'ingrosso dei servizi di transito, l'Autorità ritiene che i servizi telefonici offerti in tecnologia PSTN e quelli offerti in tecnologia VoIP appartengano al medesimo mercato al dettaglio.

2.5. Definizione del mercato all'ingrosso

2.5.1. I mercati del prodotto dei servizi di transito

46. Nel presente paragrafo, l'Autorità verifica se - nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato - siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superate le definizioni dei mercati rilevanti del transito fornite nella delibera n. 417/06/CONS e sopra richiamate al punto 9.

47. Al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato rilevante dei servizi di transito dal punto di vista merceologico, l'Autorità ritiene necessario valutare se:

a. i servizi di transito siano sostituibili con i servizi di linee affittate;

b. il servizio di singola commutazione ed il servizio di transito tra due o più autocommutatori costituiscano un unico mercato rilevante;

c. i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscano un unico mercato rilevante;

d. sia necessario individuare mercati rilevanti distinti per i servizi di transito nazionale, di area gateway e distrettuale.

---

[25] Al riguardo, si noti che gli operatori acquirenti del servizio di transito offrono in genere quasi tutti i servizi telefonici al dettaglio individuati ai punti precedenti; pertanto, l'analisi separata del singolo servizio *retail* risulterebbe poco significativa ai fini dell'individuazione dei mercati *wholesale* sovrastanti.

[26] Basso ritardo di comunicazione, assenza di *jitter*, assenza di eco, limitata distorsione del segnale vocale.

[27] Incluso l'accesso ai servizi di emergenza, l'identificazione della linea chiamante, la possibilità di ricevere le chiamate senza la necessità di una preliminare e periodica configurazione del sistema da parte dell'utente, la portabilità del numero.

[28] Per un'analisi più approfondita si rimanda alla delibera n. 314/09/CONS, punti 70-78, ed alla delibera n. 578/09/CONS, punti 44-52.

***Sostituibilità tra servizi di transito e servizi di linee affittate* (circuiti *trunk*)**

48. Un servizio di linea affittata consente di collegare due o più punti della rete garantendo una capacità di trasmissione trasparente, simmetrica, non condivisa e con latenza e *jitter* limitati. In altri termini, una linea affittata è un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.

49. Sebbene, come indicato anche nella Raccomandazione, un'impresa che fornisce servizi ad un ristretto numero di utenti finali possa ricorrere all'utilizzo di linee affittate – ed in particolare dei circuiti *trunk* - in alternativa ai servizi di transito, l'Autorità ritiene che i due servizi in esame non siano sostituibili.

50. Infatti, l'Autorità, in linea con quanto indicato dalla Commissione, osserva che i servizi di transito hanno una finalità d'uso diversa da quella delle linee affittate, in quanto queste ultime forniscono una capacità dedicata fra due punti fissi della rete, mentre il servizio di transito si riferisce al trasporto di singole chiamate commutate nella rete telefonica in postazione fissa. Inoltre, poiché molti operatori ricorrono all'acquisto di circuiti e collegamenti affittati al fine di realizzare o completare la propria rete di comunicazioni elettroniche sulla quale forniscono ed auto-producono anche servizi di transito, l'Autorità ritiene che le due tipologie di servizi siano collegate - più che da una relazione di sostituibilità - da una relazione di tipo verticale, ove i circuiti *trunk* possono rappresentare un *input* dei servizi di transito.

51. La diversa finalità d'uso delle due tipologie di servizi si riflette anche in significative differenze in termini di livello e struttura dei prezzi. In particolare, mentre il servizio di transito è venduto ad un prezzo espresso su base minutaria, il circuito *trunk* è venduto ad un prezzo che riflette la sua capacità trasmissiva, indipendentemente dall'utilizzo effettivo che ne fa l'acquirente. Infine, le notevoli differenze qualitative dei due servizi in esame, concorrono, assieme agli altri elementi, alla presenza di soggetti diversi sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.

52. In virtù delle considerazioni svolte, ed in linea con gli orientamenti espressi nell'allegato B alla delibera di consultazione pubblica n. 598/09/CONS, l'Autorità ritiene che i circuiti *trunk* ed i servizi di transito appartengano a mercati differenti.

Sostituibilità tra servizi di singola commutazione e servizi di transito tra due o più autocommutatori

53. Come descritto nel punto 34 è possibile distinguere due tipologie di servizi di transito, ciascuno dei quali può essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete:

a. servizi di singola commutazione, se il servizio è offerto impiegando un solo autocommutatore, ossia quando l'operatore di origine della chiamata (operatore A della Figura 6) e quello di destinazione (operatore B della Figura 6) – pur non essendo direttamente interconnessi – sono attestati al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio (operatore C della Figura 6);

Figura 6 – Servizio di singola commutazione

b. servizi di transito tra autocommutatori, se il servizio è offerto impiegando più autocommutatori, ossia quando l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati a due diversi autocommutatori dell'operatore che fornisce il servizio (operatore T della Figura 7).

Figura 7 – Servizio di transito tra due autocommutatori

54. Le due tipologie di servizio di transito, pur impiegando risorse di rete differenti, assolvono le stesse funzioni, perché permettono all'operatore di origine di consegnare una chiamata verso la rete dell'operatore di destinazione, con il quale non è direttamente interconnesso. L'acquisto/fornitura dell'uno o dell'altro servizio e, quindi, il numero di nodi effettivamente attraversati nell'impiego del servizio di transito dipende – più che da una valutazione economica e da una scelta dell'acquirente del servizio – dalle relazioni d'interconnessione esistenti tra l'operatore di transito e gli operatori di origine e destinazione, dall'architettura di rete dell'operatore di transito (in particolare, dal numero e dalla distribuzione degli autocommutatori presenti nella rete), nonché dalle politiche di instradamento del traffico adottate da quest'ultimo.

55. È chiaro che, se l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati esclusivamente al medesimo autocommutatore dell'operatore che offre il servizio di transito (Figura 6), l'operatore di origine acquisterà un servizio di singola commutazione. Allo stesso modo, se l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati esclusivamente ad autocommutatori differenti dell'operatore che offre il

servizio di transito (Figura 7), l'operatore di origine acquisterà un servizio di transito tra autocommutatori. In entrambi i casi, si tratterebbe di una scelta obbligata e dettata dai punti di interconnessione dell'operatore di origine e di destinazione. Tale considerazione porterebbe ad escludere una relazione di sostituibilità tra i due servizi.

56. Tuttavia, se in una determinata area geografica vi sono più operatori interconnessi tra loro, può accadere che l'operatore di origine e l'operatore di destinazione siano interconnessi oltre che a due autocommutatori differenti di uno stesso operatore (operatore T della Figura 8) anche ad un singolo autocommutatore di un altro operatore (operatore C della Figura 8). In questo caso, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi di transito, gli acquirenti del servizio di trasporto tra autocommutatori potrebbero decidere di acquistare il servizio di singola commutazione, e viceversa.

Figura 8 – Servizio di transito tra autocommutatori e servizio di singola commutazione

57. Al riguardo, si noti che, nel corso dell'analisi, l'Autorità ha rilevato un maggior grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi ed un maggior numero di rapporti di interconnessione reciproca tra gli stessi, rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato. Poiché le reti degli operatori alternativi sono caratterizzate da un minor numero di autocommutatori rispetto a quello relativo alla rete di Telecom Italia, è verosimile ritenere che il servizio di trasporto tra più autocommutatori offerto da Telecom Italia possa corrispondere ad un servizio di trasporto attraverso un solo autocommutatore offerto da un operatore alternativo, soprattutto in aree geografiche non eccessivamente estese.

58. L'analisi dei dati forniti dagli operatori ha fornito una conferma in tal senso: a differenza di quanto rilevato nella precedente analisi di mercato – dove Telecom Italia era l'unico operatore a fornire servizi di singola commutazione[29], nel periodo di

[29] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 315.

osservazione della presente analisi di mercato si è riscontrata una presenza, seppure marginale, di operatori alternativi nella fornitura di tale servizio. Ciò nonostante, si è osservato che il servizio di singola commutazione offerto da questi ultimi, per le differenze nella architetture di rete sopra esposte e grazie all'utilizzo di flussi trasmissivi di lunghezza variabile, equivale di fatto al servizio di transito tra autocommutatori di Telecom Italia.

59. Inoltre, l'Autorità evidenzia che spesso il numero di autocommutatori (uno o più di uno) che sono coinvolti nella fornitura del servizio non dipende dalla volontà delle parti interconnesse, ma dalle politiche di instradamento del traffico della rete di transito, che tra l'altro non sempre vengono rese note agli acquirenti del servizio. Ad esempio, nel caso del servizio offerto da Telecom Italia, la natura del transito (singolo o doppio) dipende dalla presenza o meno – al livello di rete in cui viene rilasciata la chiamata dall'operatore di origine – di un circuito di interconnessione inversa che consenta di consegnare le chiamate all'operatore di destinazione.[30] In particolare, tutte le volte che l'interconnessione diretta dell'operatore di origine non coincide con il punto di interconnessione inversa, Telecom Italia consegna la chiamata all'operatore di destinazione effettuando un doppio transito, coinvolgendo cioè un secondo autocommutatore, dove sono appunto presenti circuiti di interconnessione inversa.[31]

60. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che – a differenza di quanto stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS – esista una relazione di sostituibilità tra i servizi di singola commutazione ed i servizi di transito tra autocommutatori dovuta principalmente agli avvenuti cambiamenti nel livello di infrastrutturazione e di interconnessione degli operatori, ai piani di instradamento adottati, nonché al fatto che ora i due servizi assolvono alla stessa funzionalità.

61. Infatti, dal lato della domanda, la presenza di un maggior livello di interconnessione reciproca degli operatori, fa sì che in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi, gli acquirenti dei servizi di transito tra autocommutatori possano passare all'acquisto del servizio di singola commutazione, e viceversa, per soddisfare la medesima necessità di transito di traffico commutato.

62. In conclusione, l'Autorità ritiene che i servizi di singola commutazione e i servizi di transito tra autocommutatori appartengano allo stesso mercato rilevante.

---

[30] I circuiti di interconnessione inversa sono distinti dai circuiti di interconnessione diretta. I circuiti di interconnessione diretta sono quelli che l'operatore interconnesso utilizza per la consegna delle chiamate alla rete di Telecom Italia. I circuiti di interconnessione inversa sono invece predisposti a cura di Telecom Italia negli impianti di commutazione che lo stesso operatore ritiene più funzionali in relazione alle esigenze di ottimizzazione della propria rete.

[31] Cfr. delibera n. 108/07/CIR, recante "*Controversia Tele 2 s.p.a./Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto il servizio di transito*".

Sostituibilità tra servizi di inoltro e servizi di transito

63. Come descritto al punto 37, l'operatore che offre servizi di transito può, nel caso in cui la chiamata origina o termina sulla propria rete, offrire la componente di transito congiuntamente al servizio di raccolta o di terminazione. In tal caso si parla, rispettivamente, di "servizio di inoltro in originazione" e "servizio di inoltro in terminazione".

64. L'Autorità ritiene sostanzialmente invariata la relazione di sostituibilità tra i servizi di inoltro (in originazione ed in terminazione) ed i servizi di transito riscontrata nel corso della precedente analisi di mercato, alla quale si rimanda per l'analisi di dettaglio.[32]

65. Pertanto, l'Autorità ritiene che esista un unico mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito (di seguito, anche servizi di I/T). Rientrano quindi nel mercato del transito, dal lato della domanda e dell'offerta, anche gli operatori che rispettivamente acquistano o forniscono il servizio di transito congiuntamente a quello di raccolta e/o di terminazione.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale, servizi di I/T di area gateway e servizi di I/T distrettuale

66. Come descritto al punto 39, i servizi di I/T possono essere di tipo nazionale, di area *gateway* o distrettuale. Al fine di verificare se tali servizi costituiscano uno o più mercati rilevanti, l'Autorità effettua dapprima un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T di area *gateway* e, successivamente, tra questi ed i servizi di I/T distrettuale.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale e servizi di I/T di area gateway

67. I servizi di I/T nazionale consistono nel trasporto di una chiamata tra autocommutatori situati in aree *gateway* differenti. I servizi di I/T di area *gateway* consistono invece nel trasporto di una chiamata tra autocommutatori appartenenti alla medesima area *gateway* ma situati in due diversi distretti.

68. Come argomentato nel punto 26, negli ultimi anni la rete di trasporto (*core network*) di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti. In particolare, la nuova rete di trasporto è attualmente articolata su 12 nodi di commutazione BBN a cui corrispondono 12 bacini di raccolta di area *gateway*; questi ultimi sostituiscono le precedenti 33 AG, che erano alla base della definizione dei mercati individuati nella delibera n. 417/06/CONS. Allo stato attuale, quindi, il territorio nazionale è suddiviso in 12 aree-*gateway* ed una parte significativa del traffico che nella precedente analisi di mercato era classificato come traffico di transito nazionale (ossia transito tra coppie di SGT appartenenti ad AG distinte) oggi ricade nel traffico di transito di AG, in quanto gestito

[32] Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punti 182-187.

da una singola coppia di nodi BBN relativa ad un unico bacino di raccolta di area *gateway.*

69. I dati forniti dagli operatori alternativi in risposta ai questionari riflettono solo parzialmente l'evoluzione dell'architettura di rete di Telecom Italia: mentre alcuni di essi continuano ad adottare i piani di instradamento su 33 AG, vi sono alcuni operatori che adottano i piani di instradamento che riflettono la suddivisione del territorio in 12 AG[33]. In ogni caso, come già descritto al punto 28, si evidenzia che Telecom Italia provvede comunque ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi SGT dagli operatori che continuano ad adottare i piani di instradamento su 33 AG e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN.

70. A seguito di tali cambiamenti, l'Autorità ritiene che non sussistano più le condizioni per individuare un mercato dei servizi di transito di AG distinto dal mercato dei servizi di transito nazionale – così come era stato deciso nell'ambito della precedente analisi di mercato.

71. Al riguardo, un'analisi di sostituibilità può essere svolta solo se tutti gli operatori adottano lo stesso piano di instradamento; invece, come già detto, non tutti gli operatori sono migrati verso il nuovo piano di instradamento e, quindi, la medesima rotta di traffico è classificata nazionale o di AG soltanto in funzione del piano di instradamento adottato dalla rete dell'operatore considerato.

72. È ragionevole assumere che, nel medio termine, sempre più operatori passeranno al piano di instradamento basato su 12 AG. Quindi, in un'ottica prospettica, un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T nazionale e quelli di area *gateway* dovrebbe essere svolta sulla base del nuovo piano di instradamento, riaggregando il traffico da 33 a 12 AG.

73. Sulla base di tale riaggregazione, l'Autorità ritiene che, dal lato della domanda, le due tipologie di servizi di transito non siano – almeno al momento - pienamente sostituibili, per le medesime argomentazioni esposte nella precedente analisi di mercato.[34]

74. Tuttavia, dal lato dell'offerta, la maggiore dimensione delle AG comporta che le infrastrutture di transito all'interno dei 12 bacini di raccolta di area *gateway* diventino di estensione comparabile alle dorsali impiegate in ambito nazionale (i nuovi bacini possono avere estensione di centinaia di chilometri quadrati). Di conseguenza, gli operatori che forniscono una delle due tipologie di servizio possono decidere di entrare nel mercato per la fornitura dell'altro servizio in un arco di tempo ragionevole e senza dover sostenere ingenti investimenti aggiuntivi.

---

[33] Al fine di consentire di elaborare i dati di tutti gli operatori ed in un'ottica di analisi prospettica, il questionario inviato agli operatori è stato strutturato prendendo in considerazione sia la tradizionale struttura di interconnessione offerta da Telecom Italia, che prevede 33 Aree Gateway (definite su 33 coppie di SGT), sia la nuova struttura di interconnessione, che prevede 12 Aree Gateway (definite su 12 coppie di BBN).
[34] Cfr. punti 198-200 dell'allegato A alla delibera n. 417/06/CONS.

75. Inoltre, l'Autorità osserva – in un'ottica di analisi prospettica – che l'evoluzione verso reti di nuova generazione, basate su protocollo IP ed organizzate su un inferiore numero di livelli gerarchici, determinerà sia una minore rilevanza delle direttrici delle singole chiamate sia una distinzione meno netta tra il transito di area *gateway* ed il transito nazionale.

76. In virtù delle argomentazioni svolte, l'Autorità ritiene che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-*gateway* costituiscano un unico mercato, che di seguito verrà denominato mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale. Tale mercato comprende dunque la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto di una chiamata tra due autocommutatori appartenenti a distretti diversi.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale e servizi di I/T distrettuale

77. I servizi di inoltro e transito distrettuale consistono nel trasporto della chiamata attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

78. In continuità con quanto stabilito nella delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale non siano sostituibili e che, quindi, costituiscano mercati rilevanti separati.

79. Analizzando la sostituibilità dal lato della domanda, si rileva che l'operatore interessato a far transitare le chiamate tra due punti all'interno dello stesso ambito distrettuale non può sostituire tale servizio con quello di transito nazionale, che per definizione coinvolge autocommutatori appartenenti a distretti diversi. Pertanto si ritiene che i due servizi non siano sostituibili dal lato della domanda.

80. Dal lato dell'offerta, qualora un monopolista ipotetico nel mercato del transito distrettuale aumenti in modo modesto ma significativo e non transitorio il prezzo del servizio, gli operatori che offrono servizi di transito nazionale avrebbero serie difficoltà ad offrire in un arco di tempo ragionevole il servizio a livello distrettuale. Infatti, per offrire servizi di transito distrettuale, gli operatori devono disporre non solo di punti di presenza diffusi capillarmente sul territorio, ma anche di un elevato numero di rapporti di interconnessione verso altre reti nonché della possibilità di sviluppare volumi di traffico di transito all'interno di un distretto tali da consentire loro di offrire profittevolmente il servizio. Dal momento che queste tre condizioni non sono facilmente realizzabili in tempi brevi, un monopolista ipotetico nel mercato dei servizi di transito distrettuale troverebbe verosimilmente profittevole il suddetto aumento di prezzo.

81. In ragione dell'assenza di sostituibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, l'Autorità ritiene che i mercati del transito distrettuale e del transito nazionale debbano essere considerati distinti.

Sostituibilità tra servizi di I/T di area gateway e servizi di I/T distrettuale

82. In virtù delle argomentazioni svolte nei punti 67-76, l'Autorità non ritiene necessario svolgere un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T di area *gateway* ed i servizi di I/T distrettuale.

83. Infatti, la maggiore estensione delle attuali aree *gateway* rende i servizi di I/T di area *gateway* al tempo stesso più simili, per lunghezza del flusso trasmissivo, a quelli di I/T nazionale (come argomentato precedentemente) e maggiormente differenti in termini di infrastrutture coinvolte dai servizi di I/T distrettuale.

84. Tale considerazione non fa che rafforzare le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato[35] circa la mancanza di sostituibilità – sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta – tra i servizi di I/T di area *gateway* e di I/T distrettuale.

85. In conclusione, in continuità con quanto stabilito con la delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi di I/T di area *gateway e* servizi di I/T distrettuale appartengano a mercati rilevanti differenti.

2.5.2. Conclusioni sulla definizione dei mercati del prodotto dei servizi di transito

86. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:

a. il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale; tale mercato comprende la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto delle chiamate tra autocommutatori appartenenti a distretti diversi;

b. il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale; tale mercato comprende la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto dei servizi di transito?

Le osservazioni degli operatori

D1.1. Alcuni operatori alternativi (BT Italia – di seguito BT, Welcome Italia – di seguito Welcome, Eutelia) condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità. Altri operatori alternativi (Fastweb, Tiscali Italia – di seguito Tiscali, Vodafone Omnitel – di seguito Vodafone, Wind) lo condividono solo parzialmente in quanto discordano con l'analisi di sostituibilità tra i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T di area *gateway* (AG). Tali società rilevano infatti che, nonostante Telecom Italia (di seguito TI) si sia dotata di una nuova infrastruttura di rete IP, gli operatori che acquistano il servizio di transito

[35] Cfr. punti 213 – 218 dell'allegato A alla delibera n. 417/06/CONS.

continuano ad usare prevalentemente il vecchio piano di instradamento basato su 33 AG, senza peraltro manifestare l'intenzione di adottare a breve termine il nuovo piano. A tal proposito gli operatori lamentano l'indisponibilità di informazioni riguardanti le specifiche tecniche dei servizi di interconnessione IP, in quanto TI non ha ancora pubblicato alcuna Offerta di Riferimento per questi ultimi, sebbene ciò fosse esplicitamente previsto nella delibera n. 417/06/CONS. In definitiva, gli operatori non condividono la scelta dell'Autorità di fondare le proprie conclusioni principalmente su valutazioni di tipo prospettico.

D1.2. TI non condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare due mercati rilevanti distinti, uno per i servizi I/T nazionale ed uno per i servizi I/T distrettuale. In primo luogo, TI ritiene che il mercato italiano presenti condizioni competitive assimilabili a quelle degli altri paesi europei e che, quindi, l'Autorità debba allinearsi alla tendenza verso la deregolamentazione del mercato dei servizi di transito manifestata dalle ANR europee a partire dal secondo ciclo di analisi dei mercati. In secondo luogo, TI evidenzia la progressiva diffusione di offerte in *bundle* nel mercato *retail* che non distinguono più tra chiamate locali e nazionali. L'operatore sostiene che tali mutamenti nel mercato a valle siano suscettibili di indurre analoghi mutamenti nei mercati a monte collegati e che, di conseguenza, tra i servizi di I/T nazionale e distrettuale sussista una relazione di complementarietà, in quanto sono entrambi servizi di transito acquistati per fornire un unico servizio *retail*. Infine, TI sostiene che il grado di interconnessione dei maggiori OAOs alla sua rete sia elevato e, soprattutto, che non vi siano differenze sostanziali tra il livello di interconnessione SGT e quello SGU. Per tale motivo, TI ritiene di non essere più l'unico operatore in grado di offrire servizi di transito sia nazionale che distrettuale. Alla luce di quanto rilevato, TI sostiene che le condizioni competitive dei due mercati siano omogenee e che, pertanto, l'Autorità debba identificare un unico mercato rilevante dei servizi di I/T.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.3. Con riferimento alle osservazioni di Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone riguardo l'analisi di sostituibilità tra i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T di area *gateway*, l'Autorità conferma il proprio orientamento secondo cui, in un'ottica prospettica, è corretto assumere che un numero consistente di operatori passerà al piano di instradamento basato su 12 AG. A tal riguardo l'Autorità osserva anche che, contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori, la scelta di basare le proprie decisioni su valutazioni di tipo prospettico non è una scelta estemporanea, ma deriva da una precisa disposizione delle Linee direttrici, il cui paragrafo 27 recita "[…] *i mercati rilevanti definiti ai fini della regolamentazione settoriale specifica saranno sempre considerati in chiave previsionale, in quanto nelle loro valutazioni le ANR terranno conto degli sviluppi futuri del mercato stesso*[…]. *Il punto di partenza nella realizzazione delle analisi del mercato* […] *si basa su una valutazione prospettica globale della struttura e del funzionamento del mercato in esame.*" Si osserva, inoltre, che la diversa prospettiva temporale costituisce l'elemento distintivo fondamentale tra le analisi *ex ante* svolte dalle ANR e le analisi *ex post* delle autorità *antitrust*. Per quanto

riguarda l'osservazione relativa alla mancanza di informazioni circa le specifiche tecniche dell'interconnessione IP, l'Autorità osserva che queste ultime costituiscono l'oggetto di un apposito tavolo tecnico sugli "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR, tuttora in corso, volto proprio a stabilire le regole dell'interconnessione IP alla luce delle ormai consolidate normative ETSI/ITU.

D1.4. Per quanto riguarda l'osservazione di TI relativa all'individuazione di due mercati rilevanti distinti, l'Autorità, avendo riscontrato che i servizi di I/T nazionale e quelli di I/T distrettuale non sono sostituibili, ritiene corretto individuare due mercati distinti. Al riguardo, l'Autorità rammenta che, in base all'art. 15 della direttiva quadro, le ANR hanno la facoltà di individuare mercati rilevanti differenti da quelli elencati nella Raccomandazione della CE qualora la situazione nazionale lo richieda. Inoltre, l'Autorità non condivide l'osservazione di TI circa la complementarità tra servizi di I/T distrettuale e nazionale che deriverebbe dalla progressiva diffusione di offerte in *bundle* nei mercati *retail*, in quanto i due servizi all'ingrosso possono anche essere acquistati separatamente ed indipendentemente dal tipo di offerta che viene fatta a livello *retail*. Infatti, la combinazione degli *input wholesale* necessari per fornire un servizio *retail* non dipende esclusivamente dalla tipologia di offerta commerciale, ma varia a seconda della tipologia di chiamata effettuata dai clienti (distrettuale, nazionale, *on-net*, *off-net*).

D1.5. Infine, riguardo l'osservazione di TI sulla mancanza di differenze tra il livello di interconnessione SGT e quello SGU, per cui anche altri operatori sarebbero in grado di offrire servizi di transito sia nazionale che distrettuale, l'Autorità osserva che la presenza di un operatore a livello distrettuale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter offrire un servizio di transito distrettuale. Infatti, a tal fine, è altresì necessario che un operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori. I dati a disposizione dell'Autorità mostrano che questo non accade ed è proprio l'assenza di un significativo livello di interconnessione reciproca tra operatori alternativi che costituisce la principale barriera all'entrata nel mercato del transito distrettuale e che concorre a determinare la particolare forza di mercato di TI.

2.5.3. I mercati geografici dei servizi di transito

87. L'Autorità svolge l'analisi geografica dei mercati definiti al punto 86, tenendo nella massima considerazione le Linee Guida, nonché il documento del Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) relativo alla definizione della dimensione geografica del mercato[36].

[36] ERG *Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis* (*definition and remedies*).

Mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale

88. L'Autorità rileva che nel mercato dei servizi di I/T nazionale le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e che non esistono aree geografiche subnazionali le cui caratteristiche possano giustificare una segmentazione geografica del mercato in questione. Infatti, l'Autorità ha riscontrato che:

a. i principali operatori alternativi, oltre Telecom Italia, raggiungono con proprie infrastrutture tutte le aree *gateway* e, quindi, sono in grado di offrire servizi di I/T nazionale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; inoltre non esiste nessun operatore alternativo che opera esclusivamente su scala subnazionale con quote di mercato significative;

b. le caratteristiche tecniche dei servizi di I/T nazionale non si differenziano a seconda dell'area interessata essendo coinvolti, alle stesse condizioni, gli stessi elementi di rete.

c. con riferimento alle condizioni economiche delle offerte dei servizi in esame, non ci sono indicazioni circa l'esistenza di politiche di differenziazione geografica dei prezzi da parte dei principali operatori attivi sul mercato.

89. Sulla base delle precedenti valutazioni, l'Autorità ritiene che il mercato dei servizi di I/T nazionale abbia dimensione geografica nazionale.

Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale

90. L'Autorità ha rilevato che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale – sebbene vi siano alcune aree subnazionali caratterizzate da un maggior grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi – le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e non esistono aree geografiche subnazionali le cui caratteristiche possono giustificare una segmentazione geografica del mercato in questione.

91. L'Autorità è infatti consapevole che, se si osserva il livello di interconnessione degli operatori a livello distrettuale, si rileva una maggiore presenza degli operatori alternativi nei quattro distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino. Come evidenziato in Figura 9, il numero di interconnessioni che gli operatori alternativi hanno verso gli SGU di Telecom Italia in questi quattro distretti è maggiore di quello relativo agli altri distretti e varia da un minimo di 130 ad un massimo di 289, laddove negli altri distretti non è mai superiore a 57.

Figura 9 – Numero di Interconnessioni SGU per distretto (2007)

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

92. Tuttavia, l'Autorità osserva che il maggior livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi registrato in questi quattro distretti riflette l'architettura di rete di Telecom Italia (il 26% degli SGU della rete di Telecom Italia è concentrato nei distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino), nonché la maggiore concentrazione del traffico in tali aree (circa il 30% di tutto il traffico distrettuale dichiarato dagli operatori è distribuito tra questi quattro distretti), e non una differente situazione competitiva delle aree in questione rispetto al resto del territorio nazionale.

93. Infatti, l'Autorità ha riscontrato quanto segue:

a. una presenza sostanzialmente omogenea dei principali operatori alternativi a livello nazionale; in particolare, vi sono due operatori che raggiungono quasi il 100% degli SGU (Tabella 1);

b. l'analisi delle quote di mercato degli operatori nei vari distretti evidenzia che la pressione competitiva degli operatori alternativi nei distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino è sostanzialmente analoga a quella esercitata nei restanti distretti. In particolare si è osservato che a fine 2007 Telecom Italia mostrava una quota pari circa al 76% nei quattro distretti in esame considerati congiuntamente contro una quota di circa il 90% nell'insieme dei restanti distretti. Infine, non si è riscontrata la presenza di operatori alternativi con quote significative di mercato che operano esclusivamente nei quattro distretti in esame;

c. le caratteristiche tecniche dei servizi di I/T distrettuale non si differenziano a seconda dell'area interessata essendo coinvolti, alle stesse condizioni, gli stessi elementi di rete;

d. con riferimento alle condizioni economiche delle offerte dei servizi in esame, non ci sono indicazioni circa l'esistenza di politiche di differenziazione geografica dei prezzi da parte dei principali operatori attivi sul mercato.

94. Sulla base delle valutazioni effettuate, l'Autorità ritiene opportuno individuare un unico mercato nazionale per i servizi di I/T distrettuale.

2.5.4. Conclusioni in merito ai mercati geografici dei servizi di transito

95. L'Autorità ritiene che i due mercati rilevanti dei servizi di transito – il mercato dei servizi di I/T nazionale ed il mercato dei servizi di I/T distrettuale – abbiano dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione del mercato geografico all'ingrosso?

Le osservazioni degli operatori

D2.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica (Fastweb, Tiscali, Wind, Eutelia, Welcome, BT e Vodafone), ad eccezione di TI, condividono l'orientamento dell'Autorità. TI precisa che la dimensione geografica nazionale sia relativa all'unico mercato rilevante dei servizi di transito, comprendente sia i servizi di I/T nazionale sia i servizi di I/T distrettuale.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.2. L'Autorità conferma il proprio orientamento di definire due mercati rilevanti per i servizi di transito aventi dimensione geografica nazionale, e rimanda alle risposte alla domanda n. 1 per quanto riguarda l'osservazione di TI secondo **cui sarebbe necessario** individuare un unico mercato rilevante dei servizi di transito avente dimensione nazionale.

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

96. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di due mercati rilevanti non inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

97. Dal momento che i mercati dei servizi di transito sono attualmente sottoposti a regolamentazione (ai sensi della delibera n. 417/06/CONS), l'Autorità deve valutare se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (cosiddetto triplo test). I tre criteri sono:

i) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;

ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;

iii) l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

98. Con riferimento al primo criterio, la Commissione europea specifica che gli ostacoli non transitori all'accesso al mercato possono essere di natura strutturale e/o giuridica o normativa. Gli ostacoli strutturali si riferiscono ai casi in cui, data la struttura dei costi ed il livello della domanda, nel mercato sono presenti condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, tali da rendere difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Gli ostacoli giuridici o normativi, invece, sono determinati da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato rilevante.

99. L'esame del secondo criterio consiste nel valutare lo stato della concorrenza al di là degli ostacoli all'accesso, tenendo conto del fatto che, anche quando un mercato presenta forti ostacoli di questo tipo, possono intervenire altri fattori strutturali o caratteristiche tali da spingere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva. Questo avviene, ad esempio, nei mercati guidati dall'innovazione e dal progresso tecnologico o caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese già presenti nel mercato in cui le quote di mercato possono modificarsi nel tempo.

100. Infine, con riferimento al terzo criterio, occorre valutare se le norme della concorrenza siano sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

101. Nel caso in cui la valutazione dei tre criteri abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica dell'esistenza, in tali mercati, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato.

3.1. Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale

102. Prima di procedere all'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, si ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici ad esso relativi.

103. Considerando sia i volumi venduti sia quelli autoprodotti[37] si osserva che dal 2005 al 2008 i minuti di traffico transitati attraverso più autocommutatori locali sono passati da circa 200 miliardi a circa 189 miliardi (Tabella 2). Si tratta, quindi, di un mercato in leggera contrazione (-2% annuo) ed estremamente concentrato; infatti, a fine 2008 l'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) assumeva un valore di 8.010.

Tabella 2 – Dinamica dei minuti di traffico I/T distrettuale

	2005	2006	2007	2008
Traffico (miliardi di minuti)	200	201	213	189

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

Primo criterio

104. L'Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico che possano pregiudicare l'accesso al mercato in esame. Invece, al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ritiene opportuno analizzare i seguenti indicatori:

a. presenza di vantaggi assoluti di costo;
b. presenza di economie di scala;
c. presenza di costi irrecuperabili;
d. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili.

Presenza di vantaggi assoluti di costo e di economie di scala

105. Per entrare nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, un operatore deve disporre di autocommutatori diffusi capillarmente sul territorio, presso i quali sia interconnesso un numero abbastanza elevato di operatori. Un operatore già presente sul mercato detiene quindi un consistente vantaggio di costo nei confronti di quegli operatori che, non disponendo di una rete di autocommutatori altrettanto sviluppata, devono necessariamente sostenere ingenti investimenti.

[37] Sono presenti sul mercato dei servizi di I/T distrettuale: a) le imprese che vendono il servizio di inoltro e/o transito ad altri operatori attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto; b) le imprese che autoproducono il servizio al fine di completare una chiamata, originata e destinata da/a un proprio cliente finale, che coinvolge uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

106. I principali costi che un operatore nuovo entrante dovrebbe sostenere sono legati alla realizzazione ed alla configurazione delle centrali, alla negoziazione di accordi di interconnessione con un elevato numero di operatori, all'investimento in capacità in eccesso rispetto alle esigenze interne di rete, nonché allo sviluppo dei sistemi di gestione dei clienti *wholesale* (dalla fatturazione alla contabilità).

107. Al riguardo, si osservi che gli elevati costi fissi legati all'entrata nel mercato comportano che gli operatori possono sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala solo in presenza di una domanda adeguata. A differenza di un operatore già presente sul mercato, si ritiene che un operatore che si appresta ad entrarvi non sia in grado di raggiungere in tempi brevi un livello di produzione che gli permetta di realizzare rilevanti economie di scala, soprattutto nelle aree caratterizzate da una bassa concentrazione della domanda.

Presenza di costi irrecuperabili

108. L'Autorità ritiene che i considerevoli investimenti che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato dei servizi di I/T distrettuale siano caratterizzati da un elevato grado di specificità e siano, pertanto, difficilmente, o solo parzialmente, recuperabili in caso di uscita dal mercato.

Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

109. Anche nell'eventualità in cui gli operatori alternativi sostengano gli ingenti investimenti per la realizzazione di infrastrutture proprie, si ritiene che, nel periodo di riferimento di questa analisi, essi difficilmente riusciranno a raggiungere un livello di capillarità della rete ed a stipulare un numero di rapporti di interconnessione paragonabile a quello dell'operatore storico, che dispone di un numero molto elevato di autocommutatori (pari a 694 autocommutatori tra SGU ed SGT) e, soprattutto, di rapporti di interconnessione con tutti gli operatori alternativi.

110. Infatti, sebbene vi siano alcuni operatori che raggiungono pressoché tutti i distretti, non sempre i punti di interconnessione corrispondono a nodi di tipo commutativo; quindi tali operatori non sarebbero in grado di offrire il servizio di transito in tempi ragionevoli. Inoltre, una gran parte degli operatori alternativi risulta ancora fortemente dipendente da Telecom Italia per i servizi di interconnessione a livello distrettuale, in quanto si è rilevato che undici operatori risultano interconnessi solo con Telecom Italia in più dell'80% dei distretti.

111. L'analisi dei dati di traffico conferma che, a livello distrettuale, non si è ancora raggiunto un adeguato grado di infrastrutturazione ed un sufficiente numero di rapporti di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi che consenta loro di soddisfare il proprio fabbisogno indipendentemente da Telecom Italia. La figura seguente mostra che, nel 2008, gli operatori alternativi non sono stati in grado di soddisfare autonomamente il 48% del proprio fabbisogno di traffico distrettuale, percentuale rimasta pressoché immutata negli ultimi quattro anni.

Figura 10 – Fabbisogno di traffico distrettuale degli operatori alternativi

Fabbisogno distrettuale OAO	2005	2006	2007	2008
Autoprodotto	52%	51%	51%	52%
Acquistato	48%	49%	49%	48%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

Conclusioni sul primo criterio

112. La presenza di vantaggi assoluti di costo dell'operatore storico, la presenza di costi irrecuperabili e di infrastrutture difficilmente replicabili, nonché la necessità di conseguire economie di scala affinché gli investimenti sostenuti risultino profittevoli, portano l'Autorità a ritenere che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale sussistano forti ostacoli non transitori all'accesso, tali da determinare situazioni competitive asimmetriche tra l'operatore *incumbent* ed i potenziali nuovi entranti.

Secondo criterio

113. Al fine di valutare se nel mercato in esame si possano produrre nel tempo condizioni di concorrenza effettiva, l'Autorità ha ritenuto opportuno analizzare i seguenti indicatori:

a. evoluzione delle quote di mercato;

b. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili;

c. progresso tecnologico.

Evoluzione delle quote di mercato

114. Dall'analisi dei dati si evince che, tra il 2005 e il 2008, le quote di mercato dell'operatore storico e dei principali operatori alternativi si sono mantenute pressoché costanti nel tempo. In particolare, la quota di mercato dell'operatore storico (comprensiva dei minuti di traffico autoprodotto) si è ridotta di soli due punti percentuali, passando da poco più del 91% a poco più dell'89%. Non si evidenzia

pertanto un'evoluzione in senso concorrenziale del mercato dei servizi di I/T distrettuale, il quale – invece – continua a risultare fortemente concentrato e caratterizzato da una presenza marginale di operatori alternativi.

Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

115. Sebbene nel mercato esistano infrastrutture difficilmente replicabili – come argomentato nell'ambito dell'analisi del primo criterio - due operatori presenti nel medesimo distretto potrebbero − in alternativa all'acquisto di servizi di I/T distrettuale − interconnettersi direttamente attraverso collegamenti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating* e *trunk*, flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale).

116. Tuttavia, i ridotti livelli di aggregazione del traffico realizzabili a livello distrettuale, e le conseguenti difficoltà di realizzare significative economie di scala, potrebbero rendere poco conveniente l'instaurazione di rapporti diretti di interconnessione tra operatori alternativi, anche nel caso di reti di elevata estensione territoriale. In tal senso, anche gli operatori che per motivi diversi si trovano co-locati presso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto dell'operatore di transito, potrebbero trovare conveniente acquistare il servizio di I/T distrettuale piuttosto che ricorrere all'interconnessione diretta. Infatti, i costi fissi derivanti dall'instaurazione dei *link* trasmissivi e dall'uso di porte dedicate possono essere giustificati solo da livelli di traffico relativamente alti; inoltre, l'instaurazione di accordi di interconnessione comporta spesso il sostenimento di costi commerciali aggiuntivi.

Progresso tecnologico

117. Il mercato in questione non è caratterizzato da un grado di innovazione particolarmente intenso. L'Autorità, pertanto, ritiene che, nel periodo di riferimento di questa analisi, il progresso tecnologico non sia in grado di ridurre o superare gli ostacoli all'accesso al mercato e, quindi, di modificare sostanzialmente la situazione concorrenziale.

Conclusioni sul secondo criterio

118. Il livello delle quote di mercato ed il loro andamento nel tempo, la presenza di infrastrutture difficilmente replicabili e lo scarso ruolo giocato dal progresso tecnologico nel mercato in esame portano l'Autorità a ritenere che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale non sussistano condizioni tali da produrre nel tempo una concorrenza effettiva, in assenza di una regolamentazione *ex ante*.

Terzo criterio

119. L'Autorità ha valutato se per il mercato dei servizi di I/T distrettuale il diritto della concorrenza, in assenza di una regolamentazione *ex ante*, sia di per sé sufficiente a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

120. A tale riguardo, in considerazione del numero significativo di transazioni che vengono concluse nel mercato, l'Autorità ritiene che sarebbero indispensabili interventi molto frequenti, se non addirittura su ogni singola transazione, da parte dell'Autorità

Antitrust. Ciò implica che l'applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe efficace per correggere adeguatamente e tempestivamente le carenze del mercato e che, quindi, la regolamentazione *ex ante* si configuri ancora come complemento appropriato del diritto della concorrenza.

121. L'Autorità ritiene, pertanto, che anche il terzo criterio della Raccomandazione sia soddisfatto.

Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

122. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che tutti e tre criteri siano soddisfatti e che, di conseguenza, il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

3.2. Mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale

123. Prima di procedere all'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale si ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici ad esso relativi.

124. Considerando sia i volumi venduti sia quelli autoprodotti[38] si osserva che dal 2005 al 2008 i minuti di traffico transitati attraverso più autocommutatori appartenenti a distretti diversi sono passati da circa 124 miliardi a circa 138 miliardi. Si tratta di un mercato che ha subito negli anni 2005-2007 una crescita media annua dell'8% per poi subire un leggero calo del 4% tra il 2007 e il 2008 (Tabella 3). Rispetto al mercato dei servizi di I/T distrettuale, il mercato dei servizi di I/T nazionale risulta meno concentrato: l'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) è passato da 4.387 nel 2005 a 3.229 nel 2008.

Tabella 3 – Dinamica dei minuti di traffico I/T nazionale

	2005	2006	2007	2008
Traffico (milioni di minuti)	124	130	144	138

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

Primo criterio

125. L'Autorità non ha riscontrato la presenza di ostacoli di tipo giuridico che possano pregiudicare l'accesso al mercato in esame. Invece, al fine di valutare l'esistenza di forti

[38] Sono presenti sul mercato dei servizi di I/T nazionale: a) le imprese che vendono il servizio di transito ad altri operatori attraverso uno o più autocommutatori situati in distretti differenti; b) le imprese che autoproducono il servizio al fine di completare una chiamata, originata e destinata da/a un proprio cliente finale, che coinvolge uno o più autocommutatori situati in distretti differenti.

ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ha ritenuto opportuno analizzare i seguenti indicatori:

a. presenza di vantaggi assoluti di costo;
b. presenza di economie di scala;
c. presenza di costi irrecuperabili;
d. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili.

Presenza di vantaggi assoluti di costo e di economie di scala

126. Diversamente dai servizi di I/T distrettuale, l'offerta di servizi di I/T nazionale non necessita di un'infrastruttura di rete diffusa capillarmente sul territorio nazionale. Tali servizi, infatti, vengono offerti per trasportare il traffico telefonico su lunga distanza attraverso dorsali trasmissive che collegano un numero di autocommutatori di gran lunga inferiore a quelli necessari per l'offerta di servizi di I/T distrettuale.

127. Gli operatori già presenti sul mercato, disponendo di una rete di comunicazione a lunga distanza, possono detenere un vantaggio assoluto di costo rispetto ai nuovi entranti. Tuttavia, a differenza di quanto accade per il mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ritiene che tali vantaggi influenzino in misura minore eventuali strategie di entrata da parte di nuovi operatori, in quanto il mercato dei servizi di I/T nazionale presenta elevati livelli di concentrazione della domanda (soprattutto su specifiche tratte), che consentono a più operatori di sviluppare, in tempi brevi, volumi di traffico tali da consentire loro di realizzare economie di scala considerevoli.

Presenza di costi irrecuperabili

128. L'Autorità ritiene che gli investimenti che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato dei servizi di I/T nazionale siano caratterizzati da un elevato grado di specificità e siano, pertanto, difficilmente, o solo parzialmente, recuperabili in caso di uscita dal mercato. Tuttavia, l'Autorità rileva – come decritto nel paragrafo successivo - che numerosi operatori alternativi hanno raggiunto negli ultimi anni un elevato grado di infrastrutturazione a livello di transito nazionale e, pertanto, ritiene che tali costi non costituiscano più una reale barriera all'ingresso per gli operatori che si apprestano ad entrare nel mercato.

Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

129. Dal momento che numerosi operatori alternativi hanno steso le proprie reti di *backbone* in gran parte del territorio nazionale, si può affermare che la rete di trasporto di Telecom Italia sia di fatto già sufficientemente replicata in ambito nazionale. A tal riguardo, si osserva che: *i*) nove operatori alternativi sono interconnessi a tutti i nodi SGT di Telecom Italia attraverso una propria rete di transito nazionale e, quindi, dispongono delle infrastrutture per auto-produrre - e potenzialmente offrire - il servizio di transito nazionale; *ii*) quattro di questi operatori sono connessi ad oltre il 66 per cento degli SGU e sono quindi in grado di auto-produrre - e potenzialmente offrire - il servizio di transito di area *gateway* su 2/3 del territorio nazionale.

130. La sola presenza di infrastrutture trasmissive non è in realtà sufficiente a garantire ad un operatore la possibilità di offrire servizi di I/T nazionale e di area *gateway*. Infatti, oltre all'estensione geografica delle infrastrutture, come più volte detto, è necessario garantire un elevato numero di relazioni di interconnessione diretta con gli altri operatori presenti sul territorio.

131. Al fine di valutare il grado di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi in ciascuna area *gateway*[39], l'Autorità ha calcolato un indice ottenuto dal rapporto tra il numero di interconnessioni dirette di ciascun operatore alternativo ed il numero di operatori presenti in ogni area *gateway*. Questo indice esprime la percentuale degli operatori presenti in ciascuna area *gateway* con cui ogni operatore è interconnesso. La Figura 11 riporta per ciascuna delle 33 aree *gateway* il valore assunto da tale indice per i due principali operatori, ossia quegli operatori che mostrano le percentuali maggiori di interconnessioni dirette; si noti che tali due operatori possono essere diversi tra un'area *gateway* e l'altra. L'analisi fin qui condotta mostra che in ciascuna area *gateway* vi sono sempre due operatori alternativi a Telecom Italia in grado di offrire servizi di I/T nazionale ad una buona parte (in media il 39%) degli operatori presenti.

Figura 11 – Interconnessione diretta in ciascuna area *gateway*

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

132. In particolare, l'Autorità ha rilevato che per due operatori tale indice non è mai inferiore rispettivamente al 32% ed al 18% in tutte le aree *gateway*; di conseguenza, si ritiene verosimile che un operatore che necessita di servizi di I/T nazionale possa rivolgersi ad uno di questi due operatori.

[39] Al fine di elaborare correttamente i dati forniti da tutti gli operatori alternativi sul numero di interconnessioni attive in ciascuna area *gateway*, l'Autorità ha ritenuto opportuno riferirsi alla suddivisione del territorio in 33 AG.

133. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le infrastrutture impiegate da Telecom Italia per la fornitura del servizio di I/T nazionale e di area *gateway* siano state sufficientemente replicate e che quindi il mercato in questione non sia più caratterizzato dalla presenza di un unico operatore che dispone del controllo dell'infrastruttura necessaria alla fornitura dei servizi in esame.

134. Ad ulteriore conferma della suddetta affermazione, si è rilevato che dal 2005 al 2008 i volumi di traffico venduti dall'operatore storico hanno subito una riduzione media annua dell'11% circa, a fronte di un aumento medio annuo del 5% circa del totale dei minuti venduti nel mercato. Nello stesso arco di tempo, il traffico di I/T nazionale transitato (venduto ed autoprodotto) sulle reti degli operatori alternativi è aumentato mediamente del 15% annuo. In particolare, come si evince dalla Figura 12, i volumi di transito nazionale autoprodotti e venduti dagli operatori alternativi sono aumentati ad un tasso medio annuo, rispettivamente, del 10% e 40% circa.[40]

Figura 12 – Volumi di traffico I/T nazionale autoprodotti e venduti dagli operatori alternativi

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

135. Infine, l'Autorità ha rilevato che il fabbisogno di traffico di I/T nazionale degli operatori alternativi è aumentato ad un tasso medio annuo del 14 per cento; tali operatori, nonostante un aumento del 24% annuo dei volumi acquistati, sono in grado di soddisfare tale fabbisogno principalmente attraverso l'autoproduzione, ricorrendo nel 2008 all'acquisto di servizi di transito di I/T nazionale solo per il 31 per cento del traffico, come mostrato nella Figura 13.

[40] Analizzando nel dettaglio i *trend* relativi ai minuti totali di transito nazionale (autoprodotti e venduti) di ciascun operatore si è rilevato che per uno di essi tale tasso raggiunge circa il 39% annuo.

Figura 13 – Fabbisogno di traffico di I/T nazionale degli operatori alternativi

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

136. In conclusione, l'evidenza empirica mostra che la riduzione dei volumi venduti da Telecom Italia non dipende da una riduzione del mercato, ma da un aumento dei volumi di traffico di I/T nazionale autoprodotti e venduti sul mercato dagli operatori alternativi. Ciò dimostra una minore dipendenza di questi ultimi dall'offerta dell'operatore storico.

Conclusioni sul primo criterio

137. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato dei servizi di I/T nazionale presenti tutti i requisiti di un mercato contendibile. Si tratta infatti di un mercato in cui: *i*) gli operatori alternativi hanno sviluppato reti proprietarie di lunga distanza; *ii*) il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii*) non si riscontrano i problemi derivanti dalla presenza di infrastrutture difficili da replicare, di economie di scala non conseguibili dagli operatori alternativi e dalla necessità di sostenere ingenti investimenti difficili da recuperare; *iv*) non si riscontrano rilevanti ostacoli di tipo giuridico.

138. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che non vi siano barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di I/T nazionale di tipo strutturale tali da creare condizioni asimmetriche tra gli operatori presenti e quelli potenzialmente interessati all'ingresso sul mercato.

Secondo e terzo criterio

139. Dal momento che il primo criterio non risulta soddisfatto, l'Autorità non ritiene opportuno procedere con l'analisi del secondo e terzo criterio.

Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

140. In ragione dell'assenza di ostacoli non transitori all'accesso nel mercato rilevante dei servizi di I/T nazionale, l'Autorità ritiene che quest'ultimo non sia suscettibile di una regolamentazione *ex ante*.

D3. Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di I/T distrettuale e per il mercato dei servizi di I/T nazionale?

Le osservazioni degli operatori

D3.1. Con riferimento al mercato dei servizi di I/T distrettuale, tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica (Eutelia, BT, Vodafone, Welcome, Fastweb, Tiscali, Wind) condividono pienamente le conclusioni dell'Autorità.

D3.2. Al contrario, TI non condivide l'analisi svolta dall'Autorità e comunque, anche nell'ipotesi in cui l'Autorità volesse confermare la definizione di due mercati rilevanti, ritiene che il mercato dei servizi I/T distrettuale non soddisfi l'analisi dei tre criteri. TI sostiene, infatti, che il grado di interconnessione a livello locale evidenzia la presenza di una pluralità di operatori che le impediscono di assumere comportamenti indipendenti dalle condizioni di domanda ed offerta. A tal proposito, TI rileva che i principali quattro operatori sono interconnessi in più dell'85% degli SGU (con i primi due interconnessi al 100% degli SGU) ed hanno ormai raggiunto una scala operativa essenzialmente analoga alla sua.

D3.3. In definitiva, TI ritiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale non presenti forti ostacoli non transitori all'ingresso e che, pertanto, debba essere deregolamentato; TI osserva inoltre che la scelta di mantenere la regolamentazione su tale mercato non favorisce lo sviluppo del mercato *wholesale* o l'autoproduzione dei servizi da parte degli OAOs, i quali al contrario continuano ad essere incentivati ad interconnettersi esclusivamente con TI a livello SGU.

D3.4. Con riferimento al mercato dei servizi I/T nazionale, tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica, pur condividendo in linea generale l'analisi svolta dall'Autorità, formulano alcune osservazioni.

D3.5. Vodafone ritiene che i mercati dei servizi di transito di area *gateway* e nazionale non siano accorpabili in un unico mercato rilevante e sostiene che il mercato del transito di area *gateway* presenti una struttura concorrenziale del tutto similare al mercato del transito distrettuale.

D3.6. Fastweb, Tiscali e Wind osservano che la rimozione degli obblighi in capo a TI sul mercato dei servizi di I/T nazionale potrebbe danneggiare gli operatori regionali che operano prevalentemente in un numero limitato di distretti e chiedono, dunque, una deregolamentazione progressiva del mercato al fine di monitorarne lo sviluppo, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica in corso (passaggio dalla tecnologia PSTN a quella IP). Tali operatori chiedono che – anche nell'ipotesi di una deregolamentazione

immediata del mercato – l'Autorità verifichi comunque costantemente l'evoluzione delle dinamiche concorrenziali al fine di accertare se, in assenza di regolamentazione, l'*incumbent* adotti comportamenti anticompetitivi.

D3.7. Infine, Welcome sostiene che nel mercato dei servizi di I/T nazionale potrebbero sussistere ancora ostacoli di natura non transitoria all'accesso e chiede pertanto all'Autorità di approfondire ulteriormente l'analisi dei tre criteri.

Le valutazioni dell'Autorità

D3.8. Per quanto riguarda le osservazioni di TI circa il mancato soddisfacimento dei tre criteri nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ribadisce che la presenza di un operatore a livello distrettuale costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente per poter offrire un servizio di transito distrettuale. A tal fine, è altresì necessario che un operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori. I dati a disposizione dell'Autorità mostrano che esistono tuttora significative barriere all'entrata a livello distrettuale, dal momento che l'operatore maggiormente presente a livello distrettuale è interconnesso con almeno due operatori alternativi solo in due distretti. Nei restanti 112 distretti, l'operatore maggiormente infrastrutturato è interconnesso al massimo con un solo operatore alternativo. Come evidenziato in risposta alla domanda n. 1 e osservato dalla maggior parte degli operatori alternativi, l'assenza di un significativo livello di interconnessione reciproca tra operatori costituisce la principale barriera all'entrata nel mercato del transito distrettuale, che accentua la posizione di forza economica di TI.

D3.9. L'Autorità osserva che l'architettura di rete ed il livello di interconnessione degli operatori alternativi è funzione dei volumi di traffico gestiti. Per questa ragione, in virtù degli elevati volumi di traffico che terminano sulla rete di TI nonché del maggior grado di capillarità e di accordi di interconnessione garantiti da quest'ultima, tutti gli operatori sono interconnessi con TI in tutti i distretti in cui sono presenti. La situazione è differente per quanto riguarda l'interconnessione diretta tra operatori alternativi. Questi ultimi hanno più volte sottolineato che i volumi di traffico da loro sviluppati in ambito distrettuale non hanno ancora raggiunto livelli tali da rendere profittevoli e giustificati sia gli investimenti necessari per l'interconnessione a tale livello di rete, sia il sostenimento dei conseguenti costi operativi (ad esempio i costi commerciali aggiuntivi quali fatturazione e gestione clienti *wholesale)*. Questo spiega perché la maggior parte degli operatori – in particolare quelli di minori dimensioni – è interconnessa solo con TI anche in quei distretti in cui sono presenti altri operatori alternativi. Analogamente, gli *switching costs* per il passaggio ad un operatore di transito diverso da TI sono legati alle difficoltà degli operatori alternativi a raggiungere, a livello distrettuale, significativi livelli di aggregazione del traffico e, conseguentemente, significative economie di scala, che rendano conveniente l'instaurazione di rapporti diretti di interconnessione tra operatori alternativi. Gli *switching costs* derivano dall'instaurazione dei *link* trasmissivi, dall'uso di porte dedicate e dalla riconfigurazione delle centrali. In conclusione, l'Autorità ritiene che le barriere all'entrata, dal lato dell'offerta, e gli *switching costs*,

dal lato della domanda, saranno ancora significativi nell'arco temporale di riferimento dell'analisi in oggetto.

D3.10. Per quanto riguarda l'osservazione di Vodafone circa l'accorpamento dei mercati dei servizi di I/T nazionale e di AG, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento espresso nel documento sottoposto a consultazione basato su un'analisi prospettica, per il quale si rimanda alle risposte alla domanda n. 1.

D3.11. Per quanto riguarda la richiesta di deregolamentazione graduale del mercato dei servizi di I/T nazionale avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind, l'Autorità ritiene che lo scenario competitivo emerso nel corso dell'analisi, in particolare l'elevato grado di interconnessione reciproca tra operatori a livello nazionale/AG, consenta di procedere ad una rimozione immediata degli obblighi nel mercato in esame. Ciò non impedisce agli operatori di segnalare all'Autorità eventuali comportamenti anticompetitivi che essi dovessero riscontrare.

D3.12. Con riferimento alla richiesta di Welcome, l'Autorità ritiene di avere svolto un'analisi sufficientemente approfondita dei tre criteri e conferma pertanto che nel mercato dei servizi di I/T nazionale non vi sono ostacoli non transitori all'accesso.

D3.13. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità conferma le conclusioni raggiunte nel documento sottoposto a consultazione circa l'analisi dei tre criteri, ossia:

a. che tutti e tre criteri risultano soddisfatti per il mercato dei servizi di I/T distrettuale e che, di conseguenza, il mercato è suscettibile di regolamentazione *ex ante*;

b. che il mercato rilevante dei servizi di I/T nazionale, in ragione dell'assenza di ostacoli non transitori all'accesso, non è suscettibile di una regolamentazione *ex ante*.

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

141. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

142. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato[41].

143. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

144. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

145. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di

---

[41] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

4.2. Mercato dei servizi di I/T distrettuale

4.2.1. Struttura e dinamica del mercato

146. Ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, Telecom Italia è l'unico operatore obbligato a fornire, a condizioni regolamentate, i servizi di I/T distrettuale a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Nel mercato dei servizi di I/T distrettuale sono presenti anche alcuni operatori alternativi che offrono tali servizi a condizioni negoziali, di cui i principali sono: BT Italia, Colt Telecom, Eutelia e Wind.

147. Con riferimento alla dimensione del mercato ed alla sua dinamica negli anni si rimanda al capitolo 3.

4.2.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

148. L'Autorità ritiene che gli indicatori più idonei (fra quelli elencati nelle Linee Direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di I/T distrettuale siano – oltre alla presenza di *i*) infrastrutture difficili da replicare e di *ii*) economie di scala – *iii*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *iv*) la mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti; *v*) l'integrazione verticale; *vi*) la mancanza di concorrenza potenziale.

4.2.3. Infrastrutture difficili da replicare

149. Come argomentato in precedenza, Telecom Italia dispone di un'infrastruttura di rete dotata di un elevato numero di autocommutatori e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale, a cui sono interconnessi tutti gli operatori alternativi presenti nel mercato.

150. Allo stato attuale e nel periodo di riferimento di tale analisi di mercato, l'Autorità non ritiene verosimile uno sviluppo delle reti degli operatori alternativi tale da rendere queste reti paragonabili a quella di Telecom Italia, per capillarità, dimensioni, nonché per numero di interconnessioni dirette con altri operatori.

151. Gli operatori alternativi, infatti, continuano a ricorrere all'acquisto di servizi di I/T distrettuale per soddisfare una quota significativa (il 48% nel 2008) del proprio fabbisogno, senza riuscire ad incrementare la propria autoproduzione a livelli tali da consentire loro di svincolarsi dal ricorso al mercato.

4.2.4. Economie di scala

152. Come argomentato ai punti 105-108, gli elevati costi fissi[42] legati all'entrata nel mercato in esame determinano la presenza di significative economie di scala che forniscono un notevole vantaggio competitivo a Telecom Italia.

153. L'Autorità ha rilevato che gli operatori già presenti nel mercato, nonché quelli che si apprestano ad entrarvi, non sono ancora in grado di raggiungere un livello di aggregazione del traffico a livello distrettuale tale da permettere loro di conseguire economie di scala.

4.2.5. Livello ed andamento delle quote di mercato

154. L'Autorità ritiene che il maggior livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi non abbia modificato in maniera sostanziale le condizioni competitive del mercato dei servizi di I/T distrettuale, come dimostra il fatto che la quota di Telecom Italia resta sostanzialmente invariata.

155. Dal 2005 al 2008, la quota di Telecom Italia nel mercato dei servizi di I/T distrettuale non ha subito significativi cambiamenti attestandosi sempre ad un valore molto elevato e prossimo al 90% (Tabella 4).

Tabella 4 – Quote di mercato in termini di minuti di traffico (anni 2005-2008)

I/T distrettuale	Quote			
	2005	2006	2007	2008
Telecom Italia	91,2%	90,2%	88,4%	89,1%
Altri	8,8%	9,8%	11,6%	10,9%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

4.2.6. Mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti

156. Nel mercato in esame, nonostante si sia assistito ad un aumento dei rapporti di interconnessione reciproca, un numero considerevole di operatori alternativi è interconnesso quasi esclusivamente con Telecom Italia, soprattutto in quelle aree geografiche caratterizzate da una minore concentrazione della domanda.

157. Telecom Italia resta l'unico operatore interconnesso capillarmente (in qualsiasi distretto) con tutti gli operatori presenti nel mercato; al contrario, in un numero significativo di distretti – come descritto in precedenza – gli operatori alternativi sono ancora interconnessi esclusivamente con Telecom Italia, risultando quindi ancora

[42] I principali costi di entrata nel mercato sono legati alla realizzazione e configurazione delle centrali, alla negoziazione degli accordi di interconnessione con un elevato numero di operatori, all'investimento in capacità in eccesso rispetto alle esigenze interne di rete ed al sostenimento dei costi per lo sviluppo dei sistemi di gestione dei clienti *wholesale.*

vincolati ai servizi di transito distrettuale offerti da quest'ultima, al fine di assicurarsi la raggiungibilità di tutte le reti di destinazione delle chiamate da essi gestite.

158. Pertanto, gli acquirenti del servizio, non avendo sempre la possibilità di rivolgersi ad operatori alternativi in risposta ad eventuali condizioni tecnico/economiche sfavorevoli praticate da Telecom Italia, non sono in grado di esercitare nei confronti di quest'ultima un significativo contropotere di acquisto.

4.2.7. Integrazione verticale

159. Nonostante i principali operatori alternativi abbiano accresciuto il livello di infrastrutturazione negli ultimi anni, nel mercato dei servizi di I/T distrettuale Telecom Italia detiene ancora un significativo vantaggio competitivo grazie all'integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore. Come evidenziato nel corso dell'analisi, ancora il 48% del fabbisogno di traffico distrettuale di tutti gli operatori alternativi è soddisfatto attraverso il ricorso al mercato.

160. Al fine di valutare il grado di integrazione verticale, l'Autorità ha analizzato per ciascun operatore il numero di minuti di traffico acquistati per ogni minuto di traffico autoprodotto. Tale valore è risultato estremamente alto per tutti gli operatori alternativi.

4.2.8. Mancanza di concorrenza potenziale

161. Come precedentemente affermato, il mercato dei servizi di I/T distrettuale è caratterizzato da un elevato grado di concentrazione e da forti ostacoli non transitori all'accesso destinati a perdurare nel medio-lungo periodo. Non si intravede pertanto la possibilità che nuovi operatori possano entrare nel mercato e limitare il potere di mercato che Telecom Italia esercita nei confronti dei suoi concorrenti.

4.2.9. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

162. L'Autorità ritiene che *i*) l'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e la loro persistenza nel tempo, *ii*) la presenza di infrastrutture difficilmente replicabili e di economie di scala, *iii*) la mancanza di un contropotere degli acquirenti, *iv*) la mancanza di concorrenza potenziale, *v*) l'integrazione verticale di Telecom Italia, dimostrino che quest'ultima continui a detenere un significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di I/T distrettuale. L'analisi condotta conferma, infatti, che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale Telecom Italia è l'unico operatore a detenere una forza economica tale da consentirgli di agire in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Le osservazioni degli operatori

D4.1. Tutti gli OAOs rispondenti alla consultazione pubblica concordano pienamente con le valutazioni effettuate dall'Autorità, sui singoli indicatori utilizzati e sulle conclusioni in merito alla determinazione del significativo potere di mercato.

D4.2. Al contrario, TI ribadisce che vi è un unico mercato dei servizi di I/T, con caratteristiche concorrenziali e, comunque, non condivide le valutazioni dell'Autorità anche in relazione al solo mercato dei servizi di I/T distrettuale. In particolare, TI non condivide le valutazioni dell'Autorità sui vari indicatori utilizzati, in quanto ritiene che almeno due OAOs siano in grado di competere in condizioni di parità. TI evidenzia che gli OAOs sono interconnessi sia a livello SGU sia a livello SGT e che i volumi venduti da TI stessa nel mercato distrettuale hanno subito, dal 2005 al 2009, una forte riduzione; TI ritiene, quindi, che gli OAOs dispongano di contropotere d'acquisto e possano, visto il loro grado di infrastrutturazione, beneficiare delle condizioni di efficienza produttiva proprie di un operatore verticalmente integrato.

D4.3. Inoltre, TI considera che il livello e l'andamento delle quote di mercato non sono indicatori idonei per la valutazione dell'SMP del mercato dei servizi di I/T distrettuale, in quanto TI è l'unico operatore obbligato a fornire il servizio e gli OAOs in grado di offrirlo tendono ad utilizzarlo più per l'autoproduzione che per il mercato *wholesale*. Infine, TI ritiene che le quote di mercato presentate dall'Autorità ed, in particolare, la diminuzione – nel periodo di riferimento – del 2% della propria quota in volumi, presupponga una riduzione dei volumi di TI inferiore a quella media del mercato: ossia un dato poco credibile.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.4. Come argomentato nel punto D3.8, la presenza di un operatore a livello distrettuale è una condizione necessaria, ma non sufficiente per offrire un servizio di transito distrettuale. Infatti, a tal fine, è altresì necessario che l'operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori di origine e di destinazione.

D4.5. Sebbene due operatori siano interconnessi a tutti gli SGU di Telecom Italia, questi non sono interconnessi, almeno nella maggior parte dei distretti, ad un numero elevato di operatori di origine e di destinazione. Più precisamente, l'operatore maggiormente infrastrutturato è interconnesso solo con TI in oltre 100 distretti; pertanto in questi distretti tale operatore non è in grado di offrire servizi di I/T distrettuale. Nei restanti distretti, l'operatore più infrastrutturato è interconnesso quasi sempre con un solo operatore e solo in due distretti con due operatori. Di conseguenza, questo operatore, potendo offrire servizi di I/T distrettuale solo ad un altro operatore in un centinaio di distretti e a due operatori in due soli distretti, non è in grado di limitare il potere di mercato di TI, che invece è interconnessa in tutti i distretti con tutti gli operatori presenti.

D4.6. Inoltre, come evidenziato al punto 110 del paragrafo 3.1, undici operatori risultano interconnessi solo con TI in più dell'80% dei distretti. In gran parte dei

distretti, quindi, questi operatori dipendono fortemente dall'offerta dei servizi *wholesale* di TI e non sono in grado di esercitare alcun contropotere d'acquisto.

D4.7. Nonostante i volumi venduti da TI abbiano subito un netto calo dal 2005 al 2008, mettendo in relazione i volumi di traffico acquistato rispetto al fabbisogno complessivo (autoprodotto più acquistato) la percentuale di traffico acquistato resta pressoché costante e pari a circa il 48%. Pertanto, l'Autorità ritiene che a livello distrettuale non si è ancora raggiunto un adeguato grado di infrastrutturazione ed un sufficiente numero di rapporti di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi che consenta loro di soddisfare il proprio fabbisogno senza ricorrere al mercato *merchant*.

D4.8. Per quanto riguarda l'analisi prospettica delle condizioni concorrenziali, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'andamento delle quote nel mercato dei servizi di I/T distrettuale tenendo conto, oltre che dei volumi venduti, anche dei volumi autoprodotti. In questo modo, si è voluto considerare anche il vincolo diretto che un operatore che ricorre all'autoproduzione è in grado di esercitare nei confronti di TI, unico operatore obbligato ad offrire tale tipo di servizio. Da tale analisi, è emerso che la quota di mercato di TI dal 2005 al 2008 non ha subito significativi cambiamenti attestandosi sempre ad un valore molto elevato e prossimo al 90%. Qualora l'analisi fosse stata condotta tenendo conto esclusivamente dei volumi di traffico venduti, la quota di mercato di TI avrebbe raggiunto nel 2008 un valore di circa il 70%. Tale valore lascia intendere che il mercato dei servizi di I/T distrettuale è ancora caratterizzato dalla presenza di un operatore con significativo potere di mercato.

5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1 Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale

163. Come illustrato nel capitolo 3, l'Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale e, pertanto, il mercato non risulta più suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

164. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli obblighi regolamentari attualmente vigenti in capo a Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, relativamente alla fornitura dei servizi di inoltro e transito tra autocommutatori appartenenti a distretti diversi, corrispondenti ai seguenti servizi di I/T attualmente inclusi nell'Offerta di Riferimento: *i*) servizio di I/T doppio SGT; *ii*) servizio di I/T SGU-doppio SGT; *iii*) servizio di I/T SGU-SGT interdistrettuale (ossia quando i due autocommutatori – SGU e SGT – sono situati in distretti diversi).

6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

6.1 Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

165. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

166. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

167. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

168. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

169. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non

necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

170. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

171. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

172. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

173. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

174. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;

g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;

h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete.

175. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva accesso e dall'articolo 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;

e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

176. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione

del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

177. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

6.2 Valutazione delle problematiche competitive nel mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale

178. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato svolta nel capitolo 4, l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

179. La valutazione è stata effettuata in considerazione del livello e dell'andamento della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nell'arco temporale di osservazione, nonché dell'esame delle caratteristiche strutturali del mercato, quali la presenza di infrastrutture difficili da replicare, l'esistenza di economie di scala, l'assenza di un significativo contropotere da parte degli acquirenti, l'integrazione verticale di Telecom Italia in tutti gli stadi della catena del valore e la mancanza di concorrenza potenziale.

180. L'Autorità ritiene che l'insieme di queste condizioni permetta a Telecom Italia di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Inoltre, Telecom Italia – in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato in esame e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle – può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici.

181. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture, gli operatori alternativi dovrebbero

sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dei servizi telefonici al dettaglio.

182. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle proprie infrastrutture, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio la posizione di forza economica nel mercato in esame, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

183. In primo luogo, Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di discriminazione di prezzo fornendo i servizi di transito distrettuale alle imprese operanti nei mercati a valle dei servizi telefonici a condizioni economiche meno vantaggiose rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura interna. Questa strategia, volta ad aumentare i costi dei concorrenti (*raising rivals' costs*), pone questi ultimi nella condizione di non poter competere profittevolmente nei mercati finali. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di non discriminazione, ma in assenza di un obbligo di controllo dei prezzi, Telecom Italia potrebbe comunque fissare i prezzi dei servizi di transito distrettuale ad un livello superiore ai costi sottostanti, al fine di sussidiare le attività nei mercati al dettaglio potenzialmente competitivi con gli *extra* profitti conseguibili nel mercato all'ingrosso dei servizi di transito nel quale è in possesso di un significativo potere di mercato.

184. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere sui corrispondenti mercati al dettaglio.

185. Infine, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, infatti, in quanto fornitore dei servizi di inoltro e transito distrettuale, potrebbe fare un uso improprio di informazioni relative ai volumi di traffico gestiti dagli operatori concorrenti, trasferendoli alle proprie divisioni commerciali per la formulazione delle proprie offerte al dettaglio.

186. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, l'Autorità intende mantenere in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari, in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale?

Le osservazioni degli operatori

D5.1. Tutti gli operatori alternativi intervenuti alla consultazione (Welcome, BT, Vodafone, Fastweb, Wind, Tiscali) condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nel mercato dei servizi di I/T distrettuale.

D5.2. TI, invece, non condivide l'analisi svolta dall'Autorità, in quanto, indipendentemente dalla sua quota di mercato, ritiene di non essere in grado di assumere comportamenti anticompetitivi. Infatti, secondo TI, la riduzione dei volumi dei servizi di I/T venduti è indice di una maggiore pressione competitiva da parte degli operatori alternativi, che le impedisce di agire indipendentemente da questi ultimi.

D5.3. Inoltre, TI sostiene che gli operatori alternativi, sia nelle aree in cui dispongono di infrastrutture proprietarie, sia nel resto del territorio attraverso l'interconnessione a livello SGU, sono potenzialmente in grado di fornire servizi agli utenti finali, beneficiando delle condizioni di efficienza produttiva proprie di un operatore verticalmente integrato, impedendole quindi di godere dei vantaggi competitivi connessi con l'integrazione verticale.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.4. L'Autorità, nel valutare la sussistenza di un eventuale significativo potere di mercato in capo a TI e, di conseguenza, la possibilità per quest'ultima di assumere comportamenti anticompetitivi, ritiene che non si possa prescindere da un'analisi dell'andamento delle quote di mercato. Infatti, nonostante la riduzione dei volumi di traffico dei servizi di I/T venduti da TI, la stessa detiene ancora, a fine 2008, una quota di mercato superiore al 70%, escludendo l'auto-produzione (mercato *merchant*). Pertanto, l'Autorità ritiene che, sebbene si sia registrato un aumento della pressione competitiva sul mercato *merchant*, questa non abbia ancora raggiunto un livello tale da impedire a TI di assumere comportamenti anticompetitivi nei confronti dei suoi concorrenti.

D5.5. Per quanto riguarda il grado di integrazione verticale raggiunto nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ha ritenuto opportuno misurare la percentuale di traffico autoprodotto dagli operatori alternativi rispetto al loro fabbisogno complessivo, dato dalla somma del traffico autoprodotto e quello acquistato sul mercato *merchant*. Da tale analisi, è emerso che nel periodo di riferimento (2005-2008) la percentuale di traffico autoprodotto dagli operatori alternativi è risultata pressoché stabile nel tempo e pari al 48%. Da ciò deriva che negli ultimi tre anni gli OAOs hanno fatto ricorso al mercato *merchant* per soddisfare più della metà del proprio fabbisogno. Osservazioni analoghe valgono anche per gli operatori alternativi maggiormente infrastrutturati, i quali non hanno smesso di ricorrere al mercato *merchant*, continuando ad acquistare servizi di I/T distrettuale. Per tale ragione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, sfruttando i vantaggi derivanti dall'integrazione verticale, possa intraprendere azioni anticompetitive nei confronti delle imprese che ricorrono alla sua offerta *wholesale* per offrire servizi agli utenti finali.

D5.6. Il ricorso all'interconnessione a livello SGU non garantisce agli operatori alternativi di operare sul mercato *retail* indipendentemente dal comportamento che TI assume nel mercato *wholesale* e, quindi, non permette loro di accrescere il rispettivo grado di integrazione verticale. Infatti, come espresso al paragrafo 3.1, affinché un operatore possa fare a meno dell'offerta *wholesale* di TI è necessario che questi ricorra all'interconnessione diretta con gli altri operatori. Solo attraverso l'interconnessione diretta sarà possibile auto-produrre transito distrettuale e porre di conseguenza un vincolo al comportamento di TI. Tuttavia, come più volte evidenziato, nel mercato dei servizi di I/T distrettuale il ricorso all'interconnessione diretta non è tale da garantire una totale indipendenza dall'offerta *wholesale* di TI. Questa diviene pertanto necessaria al fine di garantire la concorrenzialità del mercato.

6.3 Proposta di regolamentazione del mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale

6.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

187. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia possa rifiutarsi di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

188. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di transito distrettuale; ossia dei seguenti servizi di transito: *i*) singolo SGU; *ii*) singolo SGT; *iii*) transito doppio SGU distrettuale (SGD); *iv*) transito SGU-SGT distrettuale (cioè quando i due autocommutatori – SGU e SGT – appartengono al medesimo distretto).

189. Nello schema di provvedimento concernente i mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) relativo al procedimento avviato con delibera n. 324/08/CONS, l'Autorità ha riscontrato che Telecom Italia continua a disporre di un significativo potere di mercato anche nei mercati della raccolta e della terminazione delle chiamate sulla rete telefonica pubblica fissa. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di inoltro distrettuale, ossia dei seguenti servizi di inoltro: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale; *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

190. In aggiunta, per assicurare la transizione degli operatori verso il nuovo piano di instradamento di Telecom Italia basato sull'architettura BBN, l'Autorità ritiene che Telecom Italia – nelle more della definizione di *standard* e specifiche tecniche condivise – debba continuare ad offrire i servizi di inoltro e transito distrettuale di cui ai due punti precedenti anche con interconnessione ai nodi della rete BBN in tecnologia IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

191. Infine, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D6.1. Tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione a TI dell'obbligo di accesso nel mercato della fornitura dei servizi di I/T distrettuale. In particolare, Fastweb, Tiscali, Welcome e Wind evidenziano la possibilità che TI adotti comportamenti anticompetitivi di *foreclosure* legati alla sua posizione di dominanza ed alla sua integrazione verticale.

D6.2. TI, viceversa, ribadisce che, a suo avviso, il mercato dei servizi di I/T è unico e che non esistono barriere all'entrata; TI ritiene, comunque, che anche nel mercato dei servizi di I/T distrettuale si sia sviluppato un contesto competitivo tale da non richiedere alcuna regolamentazione *ex ante*.

D6.3. Inoltre, TI non condivide l'obbligo di fornitura del servizio con interconnessione in tecnologia IP ai nodi BBN, ma ritiene necessario disporre di *standard* internazionali più consolidati ed attendere l'evoluzione delle attività del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR su tale tema. TI precisa altresì che i nodi BBN attualmente in esercizio sulla rete hanno raggiunto il limite delle loro potenzialità tecniche e che la realizzazione dell'interconnessione in tecnologia IP richiederà l'implementazione di una piattaforma più evoluta e basata su nodi diversi dagli attuali nodi BBN. Infine, TI evidenzia di non disporre di soluzioni di interconnessione in tecnologia VoIP/IP utilizzabili in un contesto interoperatore.

D6.4. Al riguardo, Fastweb, Wind e Tiscali auspicano che sia esplicitamente previsto in delibera l'obbligo per TI di tenere in massima considerazione – nel formulare la proposta tecnico/economica per l'interconnessione IP – le risultanze che deriveranno dal tavolo tecnico istituito a tal scopo dall'Autorità, per evitare che le modalità attualmente previste nella rete di TI vadano a costituire uno standard *de facto*.

D6.5. Eutelia rileva una criticità legata ai contratti di interconnessione inversa derivante dall'obbligo per l'operatore di destinazione di offrire almeno un punto di interconnessione (PdI) per ciascuna area *gateway* e non per ciascun distretto in cui dispone di numerazioni geografiche aperte all'interconnessione inversa. Eutelia evidenzia, quindi, che TI non ha alcun obbligo ad interconnettersi nel medesimo distretto in cui l'operatore alternativo offre un PdI, ma semplicemente nella medesima area *gateway*. Eutelia, inoltre, osserva che l'operatore di origine non conosce lo specifico PdI tra la rete di TI e quella dell'operatore di destinazione. Per tali ragioni, Eutelia sottolinea che l'operatore di origine, pur consegnando la chiamata ad un qualsiasi impianto SGU afferente al distretto di terminazione, può trovarsi costretto ad acquistare servizi non regolamentati di transito se l'interconnessione inversa tra TI e l'operatore di destinazione avviene in un distretto diverso ed afferente alla stessa area *gateway*, quali, ad esempio, SGU-SGT interdistrettuale intra-AG ed SGT-SGT interdistrettuale intra-AG. Eutelia, pertanto, chiede che: *i*) vengano aggiunti ai servizi regolamentati tutti i transiti intra-AG (qualsiasi SGU-SGT ed SGT-SGU e gli SGT-SGT intra-AG); *ii*) con riferimento ai numeri portati, venga addebitato un transito di "sola commutazione" alla sola condizione che l'operatore di origine indirizzi la chiamata verso l'AG di competenza; *iii*) con riferimento ai numeri nativi, TI pubblichi l'elenco degli impianti da cui TI stessa si interconnette agli operatori alternativi per ciascuna AG, ovvero, in assenza di tale informazione, applichi la stessa disposizione richiesta al punto *ii*).

D6.6. Vodafone chiede che siano mantenuti gli obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di I/T di *area gateway* per un periodo transitorio di 24 mesi, in modo da poter osservare l'andamento della concorrenza in questo mercato e garantire agli operatori meno infrastrutturati un passaggio graduale ad un mercato deregolamentato.

D6.7. Infine, BT chiede di riportare nel provvedimento le delibere finali cui va ricondotta la disciplina dei differenti servizi accessori ed, in particolare, la delibera n. 731/09/CONS per i servizi di co-locazione e la delibera finale relativa all'analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per i servizi di configurazione delle centrali, *kit* di interconnessione e fatturazione conto terzi.

Le valutazioni dell'Autorità

D6.8. Con riferimento all'osservazione di TI riguardo le condizioni concorrenziali del mercato dei servizi di I/T distrettuale, che non giustificano a suo avviso alcuna regolamentazione *ex ante*, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni svolte relativamente alle risposte degli operatori alla domanda n. 3.

D6.9. Per quanto riguarda i commenti degli operatori in relazione all'obbligo imposto a TI di fornire l'interconnessione in tecnologia IP, l'Autorità condivide la necessità di adottare uno *standard* condiviso da tutti gli operatori per il quale si rimanda alle attività del Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR ed attualmente in corso di svolgimento. Il Tavolo tecnico, infatti, ha per

oggetto la definizione di un insieme comune di *standard*, protocolli di segnalazione ed interfacce tecniche, ai fini dell'interconnessione ed interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP. Al riguardo, l'Autorità – come verrà ribadito in seguito, in sede di commenti ai pareri della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – ritiene che gli esiti del tavolo tecnico costituiscano il punto di partenza fondamentale per incoraggiare una migrazione tempestiva degli operatori verso l'adozione dell'interconnessione in tecnologia IP. Nelle more della conclusione del suddetto Tavolo tecnico, l'Autorità ritiene che sia necessario garantire comunque l'accesso a tale tipologia di interconnessione agli operatori interessati e, per garantire il principio di non discriminazione, considera appropriato imporre a TI l'obbligo di fornire tale servizio secondo le modalità tecniche attualmente impiegate sulla propria rete. Al fine di consentire a TI di recepire le risultanze del Tavolo tecnico, la pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione in tecnologia IP dovrà avvenire a partire dall'Offerta di Riferimento (OIR) 2011.

D6.10. Relativamente alle richieste avanzate da Eutelia circa i rimedi da adottare, l'Autorità, da un alto, evidenzia che: *i*) non può essere accolta la richiesta di regolamentazione dei servizi di transito intra-AG, che per definizione appartengono ad un mercato deregolamentato (mercato dei servizi di I/T nazionale); *ii*) non può considerarsi ragionevole l'applicazione di una tariffa di transito singolo, quando la consegna della chiamata preveda l'utilizzo di più elementi di rete dal momento che "*TI ha diritto alla remunerazione per il servizio di transito dal punto di interconnessione con la rete dell'operatore che consegna la chiamata fino al punto di interconnessione con la rete dell'operatore destinatario della stessa*".[43] Dall'altro lato, l'Autorità reputa opportuno che TI comunichi agli operatori che intendono acquistare servizi di transito – qualora da essi richiesto – i nodi presso i quali sono presenti i propri *link* di interconnessione *reverse* verso ciascun operatore alternativo, al fine di consentire agli OAOs la pianificazione economica nell'acquisto dei servizi di interconnessione e di minimizzare i costi di acquisto del servizio di transito.

D6.11. Con riferimento alla richiesta avanzata da Vodafone di mantenere gli obblighi regolamentari per la fornitura dei servizi di I/T di AG, per un periodo transitorio di 24 mesi, l'Autorità ribadisce quanto già osservato in risposta alle osservazioni degli operatori alla domanda n. 3; in particolare, l'Autorità ritiene che lo scenario competitivo emerso nel corso dell'analisi con riferimento alla fornitura dei servizi di I/T di AG consenta di procedere ad una rimozione immediata dei relativi obblighi regolamentari.

D6.12. Infine, l'Autorità richiama nel provvedimento, all'articolo 14 comma 3, le delibere finali cui va ricondotta la disciplina dei differenti servizi accessori.

---

[43] Cfr. delibera n. 108/07/CIR "*Controversia Tele 2 S.p.A. / Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto il servizio di transito*".

6.3.2. Obbligo di trasparenza

192. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso dei servizi di inoltro e transito distrettuale (elencati nei precedenti punti nn. 188 - 191), ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

193. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

194. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di inoltro e transito distrettuale.

195. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

196. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA) contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D7.1. Tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità ed evidenziano che l'obbligo di trasparenza, da un lato, consente agli operatori alternativi di conoscere in anticipo le condizioni dell'offerta di TI al fine di pianificare correttamente le proprie attività commerciali e, dall'altro lato, evita l'utilizzo, da parte dell'operatore dominante, di informazioni tecniche e commerciali privilegiate al fine di ostacolare la concorrenza nel mercato. Inoltre, Vodafone chiede che l'obbligo di pubblicazione di un'Offerta di Riferimento annuale sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche ai servizi di I/T di *area gateway*.

D7.2. Viceversa, TI non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto considera che il mercato non sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*. TI chiede che, in caso di conferma della regolamentazione del mercato, sia rimosso l'obbligo di pubblicare i

tempi di disponibilità annua nel documento di *SLA*, in quanto ritiene che non sia coerente con quanto previsto per le altre Offerte di Riferimento e che non sia riconducibile ad una specificità dei servizi trattati in questo mercato. In via subordinata, qualora tale obbligo fosse confermato, TI chiede che siano fornite le linee guida di dettaglio necessarie per renderlo attuativo. Al riguardo, invece, Fastweb, Wind e Tiscali ritengono opportuno inserire la disponibilità del servizio offerto tra i parametri da includere nell'Offerta di Riferimento e che il relativo valore fornito alle divisioni interne di TI sia reso disponibile anche agli altri operatori nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione. Inoltre, Vodafone rileva che le condizioni di *provisioning* ed *assurance* dei servizi di I/T distrettuale e di I/T di *area gateway* (questi ultimi per un periodo transitorio di 24 mesi) praticate da TI agli operatori alternativi dovrebbero essere migliorative rispetto a quelle garantite internamente, al fine di assicurare una competizione equa nel mercato.

D7.3. BT ritiene che l'obbligo di trasparenza debba essere attuato anche nei confronti dei *transfer charges* al fine di garantire la trasparenza delle informazioni relative alle condizioni praticate ai servizi intermedi acquistati dalle Direzioni Commerciali dell'operatore SMP.

D7.4. Fastweb, Wind e Tiscali ritengono necessario che le informazioni sulla reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale* siano rese pubbliche oltre che inviate all'Autorità.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.5. Come già argomentato precedentemente ai punti D3.13 e D6.11, l'Autorità non considera giustificabile l'estensione – per un periodo transitorio di 24 mesi – dell'obbligo di trasparenza, ed in generale degli altri obblighi regolamentari, anche ai servizi di I/T di area *gateway*, viste le condizioni competitive riscontrate nel relativo mercato rilevante.

D7.6. L'Autorità conferma il proprio orientamento di inserire i tempi di disponibilità annua del servizio offerto tra i parametri da riportare all'interno degli SLA. L'Autorità osserva, infatti, che il parametro di disponibilità annua costituisce un importante elemento per la verifica dell'obbligo di non discriminazione e che, per tale ragione, esso è stato già richiesto per la fornitura dei servizi di interconnessione dalla delibera n. 417/06/CONS, nonché per la fornitura degli altri servizi *wholesale* regolamentati.[44] L'Autorità ritiene altresì corretto imporre che i tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua dei servizi in esame forniti da TI agli operatori alternativi siano almeno equivalenti a quelli garantiti internamente, per le ragioni illustrate successivamente nei punti D8.11 e seguenti, relativi alle osservazioni degli operatori in merito all'obbligo di non discriminazione. Infine, in relazione alla richiesta di TI di avere le linee guida di dettaglio per rendere attuativo l'obbligo di pubblicazione di tale parametro, l'Autorità ribadisce che un'analoga disposizione era già contenuta nella

[44] Cfr. delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS.

delibera n. 417/06/CONS all'articolo 10 comma 3 e che, in ogni caso, il tema potrà essere approfondito maggiormente nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento.

D7.7. Con riferimento alla richiesta formulata da BT di imporre la pubblicazione dei *transfer charge*, al fine di garantire la massima trasparenza, l'Autorità evidenzia che, ai sensi di quanto riportato negli articoli 10, comma 3, e 13, comma 5, del presente provvedimento, saranno resi pubblici i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi del mercato dei servizi di I/T distrettuale certificati dal Revisore, che riportano al loro interno i *transfer charge* relativi alla fornitura interna dei servizi in esame.

D7.8. Infine, in merito alla reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale*, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto nelle delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS[45] – relative ai servizi di accesso all'ingrosso e di linee affittate all'ingrosso – conferma il proprio orientamento di imporre la sola presentazione di tali informazioni all'Autorità e non anche la pubblicità a terzi.

6.3.3. Obbligo di non discriminazione

197. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei servizi di inoltro e transito distrettuale, nonché la sua integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

198. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso ai servizi di inoltro e transito in esame sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

---

[45] Cfr. articolo 55 comma 6 della delibera n. 731/09/CONS ed articolo 16 comma 3 della delibera n. 2/10/CONS.

199. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

200. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* coerenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

201. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente.

202. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia presenti all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D8.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ad eccezione di TI, condividono l'imposizione a quest'ultima dell'obbligo di non discriminazione, in quanto strumentale alla creazione di un effettivo *level playing field* tra tutti gli attori del mercato, ed alcuni di essi formulano delle osservazioni al riguardo.

D8.2. TI non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto ritiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo. In ogni caso, TI evidenzia che, qualora l'Autorità intenda confermare l'obbligo di non discriminazione, la data di comunicazione degli accordi interni non può coincidere con la data di comunicazione di tutte le OIR relative all'anno successivo, a causa dell'onerosità attinente la predisposizione e comunicazione di entrambi i documenti. Inoltre, TI osserva che – in linea con quanto già affermato nell'ambito dei lavori del Tavolo di monitoraggio degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS – la presentazione degli accordi entro il 31 ottobre di ogni anno pone difficoltà applicative con particolare riferimento alla definizione di prezzi equivalenti, considerata l'indisponibilità al 31 ottobre di dati di contabilità regolatoria temporalmente coerenti con i prezzi dell'OIR, nonché la necessità di presentare ulteriormente gli accordi dopo l'approvazione dell'OIR. Pertanto, TI ritiene di poter presentare per il 31 ottobre di ciascun anno solo un "format di accordo" e, per quanto concerne la definizione degli aspetti applicativi di tale disposizione, chiede di rimandare agli esiti del Tavolo di monitoraggio degli Impegni. Al riguardo, invece, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono che i contratti interni di fornitura siano resi pubblici sia in fase di proposta da parte di Telecom Italia, sia a valle della loro approvazione, analogamente a quanto previsto per le OIR.

D8.3. Sempre con riferimento agli accordi interni di TI, le società BT, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che essi debbano prevedere le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR e, in particolare, che i prezzi di cessione interna debbano essere coincidenti, e non meramente equivalenti, a quelli di cessione esterna riportati nell'OIR.

D8.4. In merito ai tempi di *provisioning* e di *assurance*, le società BT, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind ritengono che non sia sufficiente che tali tempi siano coerenti, ma che essi debbano essere migliorativi rispetto ai tempi applicati da TI alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio. Fastweb, Tiscali e Wind osservano, inoltre, che la stessa disposizione debba valere anche per il parametro di disponibilità annua del servizio offerto.

D8.5. In relazione alla reportistica prevista dall'articolo 16, commi 2 e 3, per la verifica della non discriminazione, BT chiede che nella tabella comparativa degli indicatori di qualità sia data evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati e non solo del 95° percentile e che, in ogni caso, l'Autorità svolga un'attività di armonizzazione della reportistica che TI è tenuta produrre per la fornitura di tutti i servizi per i quali essa ha SMP.

D8.6. Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano che l'assenza di informazione circa i piani di instradamento di TI genera un'incertezza sulla gestione del traffico da parte degli operatori alternativi e, conseguentemente, maggiori costi del servizio di transito, spesso addebitabili a inefficienze di TI nella gestione delle proprie interconnessioni. Pertanto, non ravvedendo particolari esigenze di riservatezza e/o sensibilità commerciale tali da giustificare la non divulgazione di simili informazioni, essi ritengono che la mancata previsione di obblighi in capo a TI di dare evidenza dei propri piani di instradamento risulti in contrasto con il principio di non discriminazione.

D8.7. Inoltre, TI non ritiene necessario confermare l'obbligo di separazione amministrativa in quanto considera ampiamente rispondente agli obblighi di non discriminazione i *remedies* previsti per la separazione contabile e la contabilità dei costi, unitamente alle previsioni di introduzione dei meccanismi di *transfer charge* al prezzo e dei contratti interni per la fornitura dei servizi alle divisioni commerciali. Al riguardo, invece, le società Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano la necessità di confermare esplicitamente l'obbligo di separazione amministrativa e di declinarne le condizioni attuative.

D8.8. Infine, Vodafone chiede che l'obbligo di non discriminazione sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*.

Le valutazioni dell'Autorità

D8.9. Con riferimento all'osservazione di TI circa la concorrenzialità del mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni già espresse in relazione alle domande nn. 4 e 5.

D8.10. In merito alla data di comunicazione degli accordi interni, l'Autorità osserva che gli accordi interni presentati il 31 ottobre di ciascun anno, e riferiti all'anno successivo, non possono contenere le condizioni economiche definitive, che dipendono dal processo di approvazione delle corrispondenti Offerte di Riferimento. I prezzi di trasferimento interno dovranno dunque essere aggiornati dopo le approvazioni delle relative Offerte di Riferimento, al fine di garantire che TI pratichi prezzi di cessione interna equivalenti a quelli riportati nelle OIR approvate.

D8.11. Per quanto riguarda la richiesta formulata da alcuni operatori di disporre che gli accordi interni di TI contengano le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR, nonché di avere tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti da TI alle proprie divisioni commerciali, l'Autorità osserva che il principio di non discriminazione impone l'equivalenza delle condizioni competitive di tutti gli operatori. In tal senso, il presente provvedimento all'articolo 9 comma 2 – in linea anche con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per i servizi di accesso all'ingrosso[46] – dispone che, per la fornitura dei servizi di I/T distrettuale, TI applichi condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti.

D8.12. Con riferimento alle condizioni economiche, il principio di non discriminazione implica che ogni qualvolta il servizio di TI fornito internamente sia identico a quello fornito esternamente i prezzi praticati da TI agli operatori alternativi devono essere identici a quelli praticati alle proprie divisioni commerciali (articolo 9 comma 3 del presente provvedimento), al fine di garantire che le condizioni economiche praticate da

[46] Cfr. delibera n. 731/09/CONS, articolo 7 comma 2.

TI ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Tuttavia, qualora non vi sia una perfetta corrispondenza tra il servizio fornito internamente e quello venduto agli operatori alternativi, il principio di equivalenza è garantito dall'obbligo per TI – imposto dall'articolo 20 comma 2 – di presentare un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, nel quale siano illustrate eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse diversi per la fornitura esterna e per la fornitura interna.

D8.13. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, il principio di non discriminazione si traduce nell'obbligo per TI di fornire i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega per l'offerta dei servizi alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti. Per una maggiore certezza regolamentare – ed in coerenza con quanto disposto per i servizi di accesso all'ingrosso[47] – l'Autorità esplicita il principio di equivalenza per le condizioni tecniche di fornitura nella nuova formulazione dell'articolo relativo alle condizioni generali dell'obbligo di non discriminazione (articolo 9 comma 4).

D8.14. Per l'insieme delle considerazioni esposte ai punti precedenti, l'Autorità non condivide l'osservazione di alcuni operatori secondo cui TI debba garantire agli OAOs tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni interne, e considera invece giustificato imporre che siano almeno equivalenti. Pertanto, per una maggiore chiarezza espositiva e coerenza terminologica con la delibera n. 731/09/CONS[48], sono stati riformulati gli articoli 9 comma 5 e 16 comma 1 lettera b.

D8.15. In relazione alla richiesta formulata da BT di disporre che la reportistica semestrale dia evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati, al fine della verifica dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorità ritiene che il dettaglio parziale del 95° percentile sia sufficiente e proporzionato, oltre che coerente – così come auspicato dallo stesso operatore – con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per la reportistica relativa ai servizi di accesso all'ingrosso.

D8.16. Come già argomentato al punto D6.10 – al fine di garantire maggiore certezza agli operatori alternativi sulla gestione del proprio traffico e, conseguentemente, maggiore consapevolezza dei servizi di interconnessione che essi acquistano da TI – l'Autorità reputa opportuno che TI comunichi agli operatori che intendono acquistare servizi di transito, qualora da essi richiesto, i nodi presso i quali sono presenti i propri *link* di interconnessione *reverse* verso ciascun operatore alternativo. Invece, l'Autorità non considera proporzionato e giustificato l'obbligo per TI di comunicare i propri piani di instradamento, in quanto si tratta di informazioni strettamente legate alle politiche interne aziendali e non necessarie al fine di garantire un'equa competizione sul mercato.

---

[47] Cfr. delibera n. 731/09/CONS, articolo 7 comma 4.
[48] Cfr. delibera n. 731/09/CONS, punto D.49 ed articoli 7 comma 5 e 55 comma 1 lettera b.

D8.17. In merito all'obbligo di separazione amministrativa, l'Autorità non condivide l'osservazione di TI, in quanto considera tale obbligo essenziale per rafforzare le garanzie di non discriminazione, ed evidenzia che l'articolo 16 comma 1 – lettere c, d ed e – del presente provvedimento disciplina le condizioni attuative di tale obbligo.

D8.18. Infine, con riferimento alla richiesta di Vodafone di estendere l'obbligo di non discriminazione, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*, si rimanda a quanto argomentato al punto D6.11.

6.3.4. Obbligo di separazione contabile

203. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

204. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

205. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

206. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio fornito all'esterno o internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC).

207. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita e dalla fornitura interna del servizio e, nel Rendiconto del Capitale Impiegato, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi).

208. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nel Conto Economico di sintesi del mercato in esame, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad esso appartenente, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi conseguiti dalla fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi in esame. A tali poste corrispondono i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei

servizi di inoltro e transito distrettuale dai mercati a valle della catena produttiva (servizi di traffico vocale al dettaglio).

209. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di sintesi del mercato, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad esso appartenente, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori.

210. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli forniti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D9.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione dell'obbligo di separazione contabile in capo a TI, ad eccezione di quest'ultima che sostiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo.

D9.2. TI ritiene che, qualora l'Autorità intenda comunque confermare l'obbligo di separazione contabile, nella contabilità non debba figurare il dettaglio dei *transfer charge* verso il servizio *retail* di traffico internazionale (mercati *ex* 4 ed *ex* 6), in quanto, ai sensi della delibera n. 578/09/CONS, i relativi mercati non sono più regolamentati. TI ritiene, inoltre, che il provvedimento debba tenere conto delle conclusioni dell'analisi dei mercati dei servizi al dettaglio di traffico nazionale (mercati *ex* 3 ed *ex* 5), ancora in corso di svolgimento. TI, pertanto, comunica che intende fornire solo i *transfer charge* aggregati relativi ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati.

D9.3. Al contrario, le società Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che l'elenco dei trasferimenti interni previsti dal provvedimento non sia esaustivo e che – ai fini di una più efficace attività di verifica dei costi di TI e del principio di non discriminazione – sia necessario prevedere il dettaglio separato di ognuno dei *transfer charge* elencati nel provvedimento sia per il mercato residenziale che per il mercato non residenziale, in coerenza con quanto previsto dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 731/09/CONS sui mercati dell'accesso.

D9.4. Vodafone evidenzia la mancata previsione dell'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge* e chiede, pertanto, di inserire nel provvedimento una norma in tal senso al fine di garantire al mercato la massima trasparenza. Vodafone ritiene, altresì, che lo schema di provvedimento non indichi in maniera sufficientemente esplicita che l'OIR con cui confrontare le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente debba essere quella in corso di applicazione e chiede, quindi, di specificare che i prezzi dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR dello stesso anno.

D9.5. Sempre con riferimento ai *transfer charge*, TI ritiene che l'implementazione dei *transfer charge* "a prezzi equivalenti" debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione "al costo", al fine di garantire l'univocità dei risultati ed evitare fuorvianti doppie rappresentazioni (al prezzo e al costo).

D9.6. Fastweb, Tiscali e Wind osservano che lo schema di provvedimento non prevede alcun valore per la determinazione del WACC e chiedono di specificare che il WACC sia definito nell'ambito del tavolo tecnico che si costituirà per la creazione del modello di costo volto alla determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di TI, previsto dalla delibera n. 704/09/CONS.

D9.7. Per quanto riguarda i tempi di implementazione della Contabilità Regolatoria, TI chiede di prevedere esclusivamente l'obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011, e non anche l'obbligo di affiancare per l'anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisca in via sperimentale le nuove disposizioni. Al riguardo, TI evidenzia che per adempiere compiutamente agli obblighi contabili riferiti ad un determinato esercizio è necessario che i relativi processi e sistemi siano a regime a partire dall'inizio dell'anno di riferimento.

D9.8. Con riferimento ai dati e formati contabili riportati nell'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione (corrispondente all'allegato A al presente provvedimento), BT chiede di recepire, laddove applicabili, i criteri in materia di separazione contabile e contabilità dei costi stabiliti dalla delibera n. 417/06/CONS. In particolare, BT chiede di aggiungere la tabella 1 dell'allegato B alla delibera n. 417/06/CONS, contenente i coefficienti di utilizzo degli elementi funzionali da parte dei servizi, relativi ai servizi realizzati sia sulla rete tradizionale sia sulla rete BBN con interconnessione IP. BT rileva, inoltre, che la tabella recante "*Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto end-to-end in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete*" differisce ingiustificatamente dalla corrispondente tabella riportata nella delibera n. 417/06/CONS, in quanto riporta i servizi di traffico distrettuale in luogo dei servizi di traffico locale e nazionale.

D9.9. Infine, Vodafone chiede – coerentemente con quanto osservato in merito agli altri obblighi – che l'obbligo di separazione contabile sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*.

Le valutazioni dell'Autorità

D9.10. Per quanto riguarda l'osservazione di TI secondo cui nella contabilità regolatoria dovrebbe figurare solo il *transfer charge* aggregato relativo ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati, l'Autorità osserva che – in base al considerando 5 della Raccomandazione CE sulla separazione contabile e la contabilità dei costi[49] – le ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, possono estendere l'obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l'operatore è notificato anche a singoli mercati in cui l'operatore non detiene significativo potere di mercato. L'Autorità conferma, pertanto, che TI, nel Conto Economico di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale, è tenuta ad evidenziare i *transfer charge* relativi ai servizi *retail* con il livello di dettaglio riportato all'articolo 17 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione.

D9.11. L'Autorità non ritiene necessario accogliere la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind, secondo cui la contabilità regolatoria dovrebbe fornire evidenza separata dei *transfer charge* per i servizi residenziali e per quelli non residenziali, in quanto ritiene che il livello di dettaglio come previsto all'articolo 17 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione sia sufficiente per la verifica del rispetto del principio di non discriminazione.

D9.12. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Vodafone relativa all'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge*, si rimanda a quanto osservato al punto D7.7, in risposta ad una analoga richiesta avanzata da BT. Contrariamente a quanto sostenuto da Vodafone, l'Autorità ritiene che dallo schema di provvedimento sia chiaro che i prezzi dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR relativa allo stesso anno.

D9.13. L'Autorità concorda con TI sul fatto che la determinazione dei *transfer charge* "a prezzi equivalenti" debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione "al costo".

D9.14. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind di definire il WACC nell'ambito del modello di costo volto alla determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di TI, previsto dalla delibera n. 704/09/CONS, si rappresenta che l'Autorità – come indicato anche nell'allegato C alla delibera n. 121/10/CONS – ritiene opportuno che il valore del WACC che sarà adottato per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso si applichi in futuro anche per i servizi oggetto del presente provvedimento.

D9.15. L'Autorità reputa di non poter accogliere la richiesta di TI di prevedere esclusivamente l'obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011, in quanto l'ulteriore obbligo previsto dall'articolo 13 comma 3, di affiancare per l'anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente una contabilità che recepisca in via

[49] Raccomandazione 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.

sperimentale le nuove disposizioni, è stato imposto proprio al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile.

D9.16. L'Autorità ritiene di non dover accogliere la richiesta di BT di recepire i criteri di contabilità previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, in quanto le disposizioni contabili introdotte dal nuovo ciclo di analisi di mercato garantiscono di ottenere l'evidenza dei costi sottostanti ai servizi a partire dagli elementi di rete ed i relativi fattori di utilizzo. Il principio di non discriminazione viene invece ad essere verificato utilizzando i *transfer charge* al prezzo, i cui algoritmi di valutazione dovranno tener conto degli elementi funzionali necessari alla realizzazione di servizi equivalenti forniti internamente ed esternamente. L'Autorità, invece, condivide la richiesta di BT di inserire il dettaglio dei servizi di traffico nazionale nella tabella dell'allegato A al presente provvedimento (corrispondente all'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione).

D9.17. Quanto alla richiesta di Vodafone di estensione dell'obbligo di separazione contabile anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway,* per un periodo transitorio di 24 mesi, l'Autorità rimanda a quanto osservato al punto D6.11.

6.3.5. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

211. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nella fornitura all'ingrosso di servizi di inoltro e transito distrettuale. L'assenza di una effettiva concorrenza in tale mercato potrebbe far sì che l'operatore dominante pratichi prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato.

212. Poiché Telecom Italia fornisce i servizi di transito distrettuale anche in modo congiunto ai servizi di raccolta e terminazione (inoltro), esiste una forte relazione tra i servizi in esame ed il servizio di raccolta/terminazione di Telecom Italia (ai vari livelli di rete).

213. Pertanto, nell'implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi, si rende necessario garantire la massima coerenza con quanto previsto nell'ambito del procedimento di analisi dei mercati della raccolta e terminazione avviato con delibera n. 324/08/CONS. Nell'ambito del suddetto procedimento, in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 2009/396/CE[50] ed in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS[51], l'Autorità prevede di

---

[50] Cfr. Raccomandazione 2009/396/CE sulla determinazione delle tariffe di terminazione nelle reti fisse e mobili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009.

[51] L'Autorità, con la delibera n. 251/08/CONS, ha stabilito che la simmetria nei prezzi di terminazione dovrà essere realizzata dal 1° luglio 2010 ad un valore non superiore a 0,57 centesimi di euro al minuto; per Telecom Italia – ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della delibera n. 251/08/CONS – tale prezzo si

adottare un meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione per gli anni 2011-2012, per tutti gli operatori di rete fissa notificati, basato sulle risultanze di un modello BU LRIC, che l'Autorità stessa predisporrà nel corso del 2010, anche avvalendosi di un consulente esterno.

214. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che affinché il meccanismo di controllo dei prezzi per i servizi di I/T distrettuale di Telecom Italia sia coerente con quello relativo ai servizi di raccolta/terminazione, i prezzi dei servizi di I/T distrettuale per gli anni 2011 e 2012, deriveranno dalle risultanze del modello BU-LRIC che sarà utilizzato per il calcolo dei prezzi di raccolta e terminazione.

215. Per l'anno 2010, invece, in virtù della necessità di garantire comunque la transizione verso l'applicazione di una metodologia a costi incrementali di lungo periodo, l'Autorità ritiene appropriato che i prezzi dei servizi di I/T distrettuale di Telecom Italia siano fissati sulla base delle evidenze contabili disponibili, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto (fissato dalla delibera n. 251/08/CONS) per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT. Inoltre, considerata l'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in data 30 ottobre 2009 – come previsto dalla regolamentazione vigente – e la necessità di fornire nell'immediato la massima certezza regolamentare al mercato, l'Autorità ritiene opportuno fornire già nel presente provvedimento i prezzi dei servizi appartenenti al mercato in esame, nel rispetto dei criteri appena esposti.

216. In tal senso, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l'anno 2010 sulla base dei dati di contabilità Regolatoria del 2007, ossia l'ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l'applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di lungo periodo dell'operatore efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia. Nell'ambito di tali valutazioni, l'Autorità ha inoltre stimato il valore della tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT della rete di Telecom Italia, riscontrando una sostanziale coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS.

217. Infine, l'Autorità rileva che, a seguito dell'evoluzione delle architetture di rete nonché dell'andamento dei volumi di traffico, il rischio di saturazione della rete nelle ore di punta si è significativamente ridotto. Di conseguenza, sono venute meno le condizioni che rendevano necessario, da parte del gestore della rete, favorire una distribuzione oraria uniforme dei volumi di traffico utilizzando la leva del prezzo. Pertanto, l'Autorità ritiene che non sia più necessario distinguere i prezzi dei servizi di I/T distrettuale in fasce di picco e fuori picco.

---

riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT (ottenuto come media tra tariffa *peak* ed *off-peak*).

6.3.6. Obblighi in materia di contabilità dei costi

218. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nel mercato in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

219. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per il mercato esaminato e per ogni singolo servizio ad esso appartenente.

220. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

221. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi, in primo luogo, i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*).[52]

222. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: a) i ricavi conseguiti dalla fornitura esterna dei servizi, ad altri operatori; b) i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi ed i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti necessari per il passaggio dai costi storici ai costi correnti (aggiustamenti CCA).

223. Per quanto riguarda i Rendiconti del Capitale Impiegato, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, il Rendiconto

[52] Per un dettaglio delle due metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

del Capitale Impiegato di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale ed i relativi aggiustamenti CCA.

224. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti, Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D10.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione in capo a TI degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi, ad eccezione di quest'ultima che – analogamente a quanto espresso in merito agli altri obblighi – non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto sostiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo.

D10.2. TI afferma comunque di condividere, qualora l'Autorità confermi l'obbligo di controllo dei prezzi, la definizione dei prezzi dei servizi di I/T distrettuale sulla base del modello *Bottom-Up* LRIC (BU-LRIC) che sarà realizzato nell'ambito di un apposito procedimento. Tuttavia, TI ritiene opportuno che l'Autorità stabilisca esplicitamente la chiusura del suddetto procedimento entro il mese di settembre dell'anno 2010, al fine di permettere la pubblicazione nel mese di ottobre dell'OIR relativa all'anno 2011, con prezzi definiti in coerenza con le risultanze del modello BU-LRIC. TI ritiene, inoltre, che il modello BU-LRIC debba fornire risultanze di costo sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 e che, invece, la definizione di un valore di costo *target* al 2012, da raggiungere tramite un *glide path*, non garantirebbe per l'anno 2011 lo stretto rispetto del principio di orientamento ai costi. Con riferimento al modello, Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano la necessità di preservare almeno gli attuali livelli di interconnessione regolamentati – con prezzi opportunamente differenziati a seconda del livello in cui viene fornito il servizio di transito – al fine di mantenere una regolamentazione

incentivante, volta a stimolare gli operatori efficienti ad investire selettivamente e, gradualmente, quelli inefficienti ad uscire dal mercato.

D10.3. Per quanto riguarda i prezzi proposti per l'anno 2010, TI non condivide le conclusioni dell'Autorità in quanto ritiene che la metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi – adottata in assenza di un apposito procedimento di valutazione dell'OIR 2010 – non sia stata sufficientemente illustrata nel documento sottoposto a consultazione e che il livello dei prezzi così determinato violi il principio di orientamento al costo. TI chiede, quindi, che, in attesa della definizione del modello BU-LRIC, le condizioni economiche dell'OIR 2010 siano definite sulla base dell'orientamento al costo così come stabilito nell'articolo 9 della delibera n. 417/06/CONS. In ogni caso TI chiede, qualora l'Autorità decida di stabilire nel presente provvedimento i prezzi dell'OIR 2010, di ricevere maggiori dettagli sia quantitativi che metodologici in merito alla stima effettuata dall'Autorità dei volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, che ha portato alla determinazione dei valori economici per il 2010. Al riguardo, invece, BT, Fastweb, Tiscali, e Wind condividono la definizione, già nel presente provvedimento, dei prezzi relativi all'anno 2010, in quanto garantisce maggiore certezza giuridica al mercato, considerata la scadenza del *network cap* previsto dalla delibera n. 417/06/CONS. Alcuni operatori chiedono, inoltre, che i prezzi previsti per l'anno 2010 dal provvedimento rimangano in vigore fino all'effettiva applicazione del modello e dei relativi prezzi che ne scaturiranno.

D10.4. Welcome chiede di indicare espressamente che, fino alla rimozione degli obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di I/T nazionale, i prezzi dei servizi di I/T a livello doppio SGT non possano essere superiori a quelli proposti da TI nella proposta di OIR pubblicata il 30 ottobre 2009.

D10.5. In merito ai prezzi dei servizi accessori, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che sia necessario prevedere (ove non già regolato in altre analisi di mercato) un *network cap* volto a costituire un meccanismo incentivante per TI nel recupero di efficienza, specialmente per i servizi di configurazione delle centrali, i *kit* di interconnessione ed i servizi di fatturazione conto terzi. Inoltre, tali società segnalano che nell'elenco dei servizi accessori non è stato inserito l'utilizzo dei *kit reverse* che, a loro avviso, rappresenta un importante servizio accessorio al servizio di transito con modalità di fatturazione a cascata e, come tale, dovrebbe essere soggetto ad obblighi di orientamento al costo, secondo quanto previsto dalla proposta di provvedimento per gli altri servizi accessori. Sempre con riferimento ai servizi accessori, BT chiede di indicare in maniera univoca il metodo di determinazione dei prezzi dei servizi accessori ed, in particolare di rimandare: *i*) agli esiti del provvedimento relativo all'analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per quanto riguarda i servizi di configurazione delle centrali, *kit* di interconnessione e fatturazione conto terzi; *ii*) alla delibera n. 731/09/CONS per quanto riguarda i servizi di co-locazione; *iii*) alla delibera n. 598/09/CONS per i flussi di interconnessione ed i raccordi interni di centrale. Inoltre, con riferimento ai servizi di configurazione delle centrali e di fatturazione conto terzi, BT chiede di prevedere il mantenimento dei prezzi presenti nell'OIR del 2009 fino ad

approvazione della successiva offerta del 2010 e di applicare quest'ultima solo dopo la relativa approvazione da parte dell'Autorità.

D10.6. Vodafone chiede – coerentemente con quanto affermato per gli altri obblighi – che l'obbligo di controllo dei prezzi sia esteso alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*, per un periodo transitorio di 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale.

D10.7. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che la richiesta di predisporre un Conto Economico ed un Rendiconto del Capitale Impiegato per ciascuno dei servizi di I/T regolati sia eccessivamente gravosa e non proporzionata, considerato l'attuale livello di apertura del mercato e di presenza di operatori infrastrutturati. TI ritiene, invece, che sia sufficiente fornire un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato relativo a tutti i servizi di interconnessione regolamentati.

D10.8. TI segnala, inoltre, di non essere nelle condizioni di presentare entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi del transito e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente in quanto le linee guida metodologiche ed applicative per la valorizzazione del *transfer charge* al prezzo sono ancora in corso di definizione nell'ambito dello specifico tavolo di lavoro relativo al gruppo di Impegni n. 8 approvati con delibera n. 718/08/CONS.

D10.9. Con riferimento alle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che le tabelle 1 e 2 dell'allegato B1 alla delibera n. 705/09/CONS non consentono di rappresentare correttamente la valorizzazione delle risorse *wholesale* utilizzate dai servizi *retail* (*transfer charge*), in quanto il valore "ceduto" ai servizi *retail* dovrebbe essere espresso in funzione dei servizi (e non delle componenti) *wholesale.* Più in dettaglio, TI osserva quanto segue: *i*) nella tabella 1, chiede che siano rappresentati i soli servizi soggetti a regolamentazione, tenendo conto delle conclusioni dell'analisi di mercato per i mercati *ex* 3 ed *ex* 5, e che siano raggruppati i servizi non regolamentati in un unico sottoinsieme; *ii*) non ritiene corretto chiedere il dettaglio dei costi delle componenti internazionali (previsto nella tabella 3) in quanto gli *asset* sono di pertinenza di un'altra società (Telecom Italia Sparkle); *iii*) ritiene che il dettaglio richiesto nella tabella 4 sia particolarmente oneroso, basato sull'ormai superato modello per aggregati regolatori e che superi l'ambito dei servizi regolamentati; *iv*) considera necessario trattare organicamente l'insieme della reportistica di Contabilità Regolatoria al fine di assicurare la coerenza ed armonizzazione, oltre che certezza dei riferimenti revisionali.

D10.10. BT rileva che, dal confronto con quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, nella proposta di provvedimento sembrano mancare, oltre ad alcune prescrizioni puntuali, i riferimenti regolamentari ai principi contabili da adottare nella predisposizione della contabilità dei costi. Inoltre, BT ritiene che la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduca la garanzia di tutela e certezza regolatoria e che eventuali modifiche in tal senso richiedono un coinvolgimento degli operatori in un processo trasparente di consultazione pubblica.

BT, inoltre, nel ribadire la necessità di prevedere *transfer charge* identici e non equivalenti a quelli riportati nell'OIR, ritiene che TI debba illustrare nel prospetto di dettaglio, per ciascuna voce di *transfer charge*, le quantità e le tipologie di beni ceduti o acquistati da altre divisioni o da altri operatori con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi riportati nell'OIR.

D10.11. Inoltre, BT non condivide la prescrizione di adeguare la contabilità regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'anno 2011, in quanto si verrebbe a conoscenza dei dati contabili aggiornati solo nel 2012, al termine del periodo di vigenza delle tariffe determinate con il modello BU-LRIC e chiede, quindi, che tale adeguamento sia previsto a partire dall'anno 2010. Infine, BT chiede di inserire un preciso obbligo di pubblicazione della contabilità regolatoria approvata entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata.

D10.12. Infine, Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone chiedono all'Autorità di specificare in maniera esplicita che le disposizioni regolamentari imposte nelle precedenti delibere relative ai mercati in oggetto si assumono in vigore se non esplicitamente modificate o eliminate dallo schema di provvedimento oggetto della presente consultazione.

Le valutazioni dell'Autorità

D10.13. Con riferimento all'osservazione di TI circa la concorrenzialità del mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità rimanda alle valutazioni già espresse in relazione alle domande nn. 4 e 5.

D10.14. L'Autorità evidenzia che il modello BU-LRIC, essendo di tipo prospettico, dovrà prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro. Per tale ragione, l'Autorità intende avviare il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC una volta concluse le attività del Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. Considerate le tempistiche previste per la conclusione del Tavolo tecnico, l'Autorità ritiene che il modello potrà essere realizzato nel corso dell'anno 2011, per definire i prezzi a partire dall'anno 2012. Di conseguenza, si rende necessario un provvedimento integrativo della presente delibera che definisca i valori di prezzo dei servizi di inoltro e transito distrettuale per l'anno 2011.

D10.15. L'Autorità terrà conto delle osservazioni degli operatori relative alla metodologia ed alle scelte tecnologiche alla base del modello quando avvierà le attività per la sua predisposizione, a valle della conclusione del tavolo tecnico di cui al punto precedente.

D10.16. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate da TI in merito ai prezzi proposti per l'anno 2010, l'Autorità chiarisce che la decisione di fissare i valori di prezzo dei servizi di transito è stata dettata dall'esigenza di fornire la massima certezza regolamentare al mercato, dal momento che a dicembre 2009 è terminato il periodo di applicazione del *network cap* stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS. L'Autorità non condivide la proposta di TI di definire i prezzi 2010 sulla base del principio dell'orientamento al

costo, in quanto i prezzi così determinati non rifletterebbero un utilizzo efficiente della rete. Quanto alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima effettuata dall'Autorità dei volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, si osserva che la stima è stata realizzata tenendo conto della variazione dei volumi di traffico voce osservata negli ultimi anni; in questo modo, l'Autorità ha anticipato l'adozione dei principi alla base del modello LRIC che si adotterà in futuro.

D10.17. Con riferimento alla richiesta di Welcome, l'Autorità richiama l'articolo 2 della delibera n. 705/09/CONS che recita: "[…] *Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010. A partire dal 1° Gennaio 2010 e fino all' approvazione dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi del comma precedente, Telecom Italia continua a praticare le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009."* Dalla citata disposizione deriva che, dal mese di gennaio 2010 e fino all'approvazione del presente provvedimento, si applicano le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009 anche per i servizi appartenenti al mercato di I/T nazionale. Essendo questi ultimi servizi deregolamentati con il presente provvedimento, gli stessi non saranno inclusi nell'OIR 2010 ripubblicata da Telecom Italia. Ne discende che, per i servizi di I/T nazionale – differentemente dai servizi inclusi nell'OIR 2010 (i cui prezzi una volta approvati hanno validità retroattiva per quanto sopra richiamato) – non potranno essere praticate retroattivamente condizioni economiche diverse da quelle approvate per il 2009.

D10.18. Con riferimento ai prezzi dei servizi accessori, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto nelle altre delibere del secondo ciclo delle analisi di mercato, conferma la propria posizione di orientare al costo i prezzi di tali servizi. Inoltre, la nuova formulazione degli articoli 14 comma 3 e 18 comma 5, accoglie la richiesta di BT di indicare in maniera univoca il metodo di determinazione dei prezzi di tali servizi rimandando alle delibere rilevanti. Inoltre, in merito ai prezzi di tutti i servizi accessori, l'Autorità chiarisce che anche per questi come per i servizi di transito, valgono le disposizioni dell'articolo 2 della delibera n. 705/09/CONS e che, quindi, da gennaio 2010 e fino all'approvazione dell'OIR 2010 TI deve applicare i prezzi dell'OIR 2009; una volta approvati i prezzi dell'OIR 2010 che TI deve pubblicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, essi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2010. Infine, l'Autorità osserva che il *kit reverse* costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi e, in quanto tale, è soggetto alle disposizioni della delibera n. 179/10/CONS. L'Autorità ritiene altresì che, nel caso di applicazione della modalità di fatturazione a cascata, Telecom Italia debba garantire la massima trasparenza sul corrispettivo applicato per l'utilizzo del *kit* (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo. Tale corrispettivo remunera i costi di acquisto del *kit* dall'operatore di terminazione.

D10.19. Con riferimento alla richiesta di Vodafone di estendere – per un periodo transitorio di 24 mesi – l'obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi ai servizi

di transito di area *gateway*, l'Autorità rimanda a quanto già detto in risposta all'analoga richiesta fatta per gli altri obblighi regolamentari.[53]

D10.20. In relazione all'obbligo di contabilità dei costi, l'Autorità evidenzia che un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato relativo a tutti i servizi di interconnessione regolamentati – richiesto da TI – non garantirebbe il rispetto dell'obbligo di trasparenza e non consentirebbe un'efficace verifica del rispetto del controllo dei prezzi dei singoli servizi di interconnessione. Pertanto, l'Autorità conferma l'orientamento espresso nel documento sottoposto a consultazione.

D10.21. L'Autorità ritiene corretto accogliere la richiesta di TI relativa alle difficoltà di presentazione del prospetto sui *transfer charge* entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale ed ha riformulato l'articolo 20 comma 2. L'Autorità osserva che le modalità ed i tempi di presentazione del suddetto prospetto saranno comunque concordati con gli Uffici in modo da rendere possibile la predisposizione della Contabilità regolatoria del 2010.

D10.22. L'Autorità ha modificato l'allegato A al presente provvedimento (corrispondente all'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione), tenendo conto delle osservazioni degli operatori in merito alle tabelle e prospetti contabili che devono essere predisposti da TI. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno:

a. con riferimento alla tabella 1, aggregare in un'unica colonna tutte le componenti della rete di trasporto internazionale;
b. con riferimento alla tabella 3;
    i. dettagliare i valori di costo HCA e gli *adjustment* CCA, prevedendo quindi a tal fine due colonne distinte;
    ii. separare i costi dei nodi BBN e dei nodi SGT;
    iii. accorpare in un'unica riga gli elementi/le componenti della rete di trasporto internazionale;
    iv. eliminare le righe relative agli elementi/le componenti della rete per la terminazione internazionale, terminazione IP *dial-up*, terminazione 1254, terminazione verso altre NNG e circuiti diretti.

D10.23. In merito, invece, all'osservazione di BT secondo cui la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduce la garanzia di tutela e certezza regolatoria, la nuova formulazione dell'articolo 20, comma 1, precisa che eventuali variazioni apportate da TI sono oggetto di verifica da parte dell'Autorità, anche al fine di valutarne gli impatti sui *transfer charge*.

D10.24. Inoltre, l'Autorità evidenzia che l'insieme delle informazioni che TI è tenuta a fornire in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile,

---

[53] Cfr. punto D6.11.

nonché l'obbligo per TI di affiancare per l'esercizio 2010 una contabilità che recepisce in via sperimentale le disposizioni del presente provvedimento, sono sufficienti a verificare il pieno rispetto dell'obbligo di non discriminazione e di controllo dei prezzi.

D10.25. Infine, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta di specificare che per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale non espressamente disciplinato dal presente provvedimento valgono, se non incompatibili con le disposizioni di quest'ultimo, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/3536 del 19 marzo 2010, relativa agli schemi di provvedimento concernenti il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE) e i mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE), adottati dall'Autorità in data 10 dicembre 2009 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 18 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha esaminato la notifica inviata in data 18 gennaio 2010 e le informazioni supplementari fornite dall'Autorità in data 25 gennaio 2010 e 29 gennaio 2010 ed ha espresso un parere favorevole;

CONSIDERATO che la Commissione, nel riconoscere che nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale permangono forti ostacoli all'ingresso dal momento che gli operatori alternativi non hanno ancora replicato l'infrastruttura di Telecom Italia con lo stesso livello di capillarità e non hanno conseguito un numero sufficiente di interconnessioni dirette, sottolinea "*la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri della connettività della rete di trasporto (core network)*" e di "*effettuare un'analisi di mercato qualora nel corso della presente revisione si verifichino dei cambiamenti tali da determinare un'effettiva concorrenza nei servizi di transito distrettuali*";

RITENUTO di condividere la necessità di un monitoraggio degli sviluppi del mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, anche al fine di prevedere l'avvio di una apposita analisi di mercato, qualora si riscontri un'evoluzione in senso concorrenziale dei servizi di transito distrettuale;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione, nel riconoscere che la nuova architettura di instradamento e l'interconnessione a livello IP di Telecom Italia possano ridurre drasticamente la necessità di servizi di interconnessione al livello inferiore della rete di Telecom Italia e, di conseguenza, diminuire gli ostacoli di accesso al mercato dei servizi di transito per gli operatori alternativi, invita l'Autorità "*a definire norme chiare*

[...] *per incoraggiare una migrazione tempestiva verso livelli superiori di rete e verso l'interconnessione IP per i servizi di transito"*;

RITENUTO di condividere queste osservazioni della Commissione, le quali, peraltro, non contemplano alcuna modifica all'impostazione seguita dall'Autorità con riguardo tanto alla definizione dei mercati rilevanti, quanto all'individuazione di imprese con significativo potere di mercato ed alla imposizione dei relativi obblighi;

RILEVATO, che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 aprile 2010;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorità circa la distinzione tra i servizi di inoltro e transito nazionale e quelli di inoltro e transito distrettuale, nonché in merito alla definizione geografica dei suddetti mercati;

CONSIDERATO che l'AGCM, in relazione alla verifica del triplo *test*, condivide con l'Autorità la conclusione circa la non suscettibilità di regolamentazione *ex ante* del mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide la necessità di una regolamentazione *ex ante* del mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, "*in considerazione dell'elevata dipendenza degli operatori alternativi dalla rete di Telecom Italia*";

CONSIDERATO che l'AGCM nel riconoscere che "*il passaggio verso livelli di interconnessione più elevati e in modalità IP [...] dovrebbe concorrere a uno sviluppo più concorrenziale del transito diminuendo gli ostacoli di accesso al mercato dei servizi di transito per gli operatori alternativi*", ritiene necessario che "*tale migrazione si realizzi nell'ambito di un processo regolamentare volto a definire condizioni economiche trasparenti e standard tecnici condivisi tra tutti gli operatori*" e che Telecom Italia pubblichi "*un'offerta di riferimento relativa alle condizioni tecnico-economiche di fornitura dei servizi di interconnessione a livello IP in grado di consentire agli operatori alternativi di stimare i costi da sostenere per realizzare il passaggio a tale modalità di interconnessione*";

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene "*auspicabile un costante monitoraggio del mercato in esame al fine di valutare l'effettiva necessità della regolamentazione ex ante allo stato prevista*", in considerazione dell'evoluzione tecnologica in atto e dei conseguenti cambiamenti nelle modalità di interconnessione;

RITENUTO di condividere le osservazioni dell'AGCM, che sono in linea con le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti in esame ed alla contestuale identificazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato;

RITENUTO altresì di condividere le osservazioni della Commissione e dell'AGCM in merito alla necessità di definire, nell'ambito di uno specifico percorso

regolamentare, norme chiare volte ad incoraggiare la migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP e RITENUTO in tal senso che il Tavolo tecnico avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR sia la sede dove affrontare la tematica in oggetto;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1
DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
   a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259;
   c. "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
   d. "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
   e. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
   f. "operatore alternativo": impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operator* o OAO);
   g. "servizio di co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
   h. "distretti telefonici o distretti": aree geografiche in cui è suddiviso il territorio italiano ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";

i. "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (PoP) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

j. "raccordo interno di centrale": servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;

k. "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete ed il primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata;

l. "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione;

m. "servizi accessori ai servizi di inoltro e transito": servizi associati alla fornitura dei servizi di inoltro e transito;

n. "servizio di raccolta": servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

o. "servizio di terminazione": servizio di trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

p. "servizio di transito": servizio di trasporto e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata;

q. "SGT – Stadio di Gruppo di Transito": nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;

r. "SGU – Stadio di Gruppo Urbano": primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;

s. "nodo BBN (*Backbone Network*)": nodo di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti due mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:
   i. il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto;
   ii. il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.

2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3
Suscettibilità dei mercati dei servizi di transito alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*, è suscettibile di regolamentazione *ex ante.*

2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii.*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Art. 4
Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato, nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*

Capo 2
REVOCA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5
Revoca degli obblighi

1. Nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii.*, sono revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 417/06/CONS.

2. Sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia per la fornitura dei seguenti servizi appartenenti al mercato di cui al comma 1: *i*) servizio di inoltro e transito doppio SGT; *ii*) servizio di inoltro e transito SGU-doppio SGT; *iii*) servizio di

inoltro e transito SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

Capo 3
OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 6
Obblighi in capo all'operatore notificato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*, gli obblighi di cui al presente Capo.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo 3 sono descritte nel successivo Capo 4.

Art. 7
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.

2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.

Art. 8
Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.

2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.

3. L'offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni non necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.

4. Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, recependone le

disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.

5. Per gli anni successivi al 2010, Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.

6. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Art. 9
Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

3. Telecom Italia applica ai servizi di cui al comma 1 le medesime condizioni economiche sia agli operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.

4. Telecom Italia fornisce i servizi di cui al comma 1 alle stesse condizioni tecniche e mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

5. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

6. Telecom Italia − ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 10
Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale e per tutti i servizi ad esso appartenenti ed i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.

2. Telecom Italia, per il mercato indicato al comma 1 e per i servizi ad esso appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).

3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi del mercato indicato al comma 1, e dei relativi servizi accessori, riportano:
    a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
    b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di inoltro e transito distrettuale, indicando separatamente i *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico: *i*) locale, *ii*) nazionale e *iii*) fisso–mobile - *ex* mercati 3 e 5; *iv*) internazionale - *ex* mercati 4 e 6; *v*) eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail*;
    c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
    d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale elencati al comma 4 del successivo Art. 12.

5. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo Art. 20.

Art. 11
Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.

2. Per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia sono fissati sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata, ad un

livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già fissato dalla delibera n. 251/08/CONS per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT.

3. I medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 18, comma 2.

4. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale deriveranno dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione.

5. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

6. I prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.

Art. 12
Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3, venduti esternamente e forniti internamente.

2. Il perimetro impiantistico dei servizi di inoltro e transito distrettuale è costituito dagli elementi della rete di trasporto utilizzati per la fornitura ad altri operatori e per la fornitura interna della prestazione di instradamento del traffico telefonico tra autocommutatori appartenenti al medesimo distretto.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).

4. Telecom Italia predispone Conti Economici che riportano le voci di costo e di ricavo di cui al precedente Art. 10, comma 3, e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori:
   a. Transito singolo SGU;
   b. Transito doppio SGU distrettuale (SGD);
   c. Transito singolo SGT;
   d. Transito SGU-SGT distrettuale.

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 20), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 13
Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni, evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.
4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
5. A valle della verifica da parte del revisore, i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati di inoltro e transito distrettuale, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità.

Capo 4
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO

Art. 14
Condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia fornisce i seguenti servizi di transito distrettuale: *i*) i servizi di transito di singola commutazione a qualsiasi livello di rete (servizi di singolo SGU e singolo SGT); *ii*) i servizi di transito distrettuale tra autocommutatori appartenenti allo stesso distretto (servizio di transito doppio SGU distrettuale e servizio di

transito SGU-SGT distrettuale, ossia se l'SGU e l'SGT appartengono al medesimo distretto).

2. Ai sensi degli obblighi imposti dalla delibera n. 179/10/CONS, relativa all'analisi dei mercati dei servizi della raccolta e della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, Telecom Italia fornisce i seguenti servizi di inoltro distrettuale: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD); *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

3. Telecom Italia fornisce altresì i servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, tra cui:
   a. servizi di configurazione delle centrali, servizi di *kit* di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi, secondo le modalità tecniche ed economiche previste dalle delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS;
   b. servizi di co-locazione, secondo le modalità tecniche ed economiche previste dalla delibera n. 731/09/CONS;
   c. servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale, secondo le modalità tecniche ed economiche previste della delibera n. 2/10/CONS.

4. Telecom Italia fornisce i servizi di inoltro e transito distrettuale con interconnessione IP. Nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

5. Il servizio di transito è offerto nelle modalità *direct billing* e modalità di "fatturazione a cascata" per le numerazioni geografiche e non geografiche. Relativamente alla modalità *direct billing* per le numerazioni geografiche, Telecom Italia predispone la configurazione del "Routing Number C60".

6. Nel caso di fatturazione a cascata, il prezzo del servizio di transito verso numerazioni geografiche è la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei *kit* e flussi *reverse* e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione.

7. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.

8. Le fatture per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale emesse da Telecom Italia devono essere predisposte con un dettaglio tale da consentire agli operatori interconnessi la verifica puntuale dei servizi acquistati.

9. Telecom Italia garantisce che il pagamento del servizio di transito nel caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a carico dell'operatore di originazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da accordi bilaterali tra la rete di originazione e la rete di destinazione.

10. Telecom Italia stipula contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.

11. Telecom Italia garantisce che la prestazione di re-instradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le modalità previste per la portabilità del numero di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR, 52/09/CIR e successive modificazioni.

12. Telecom Italia, nel caso di portabilità dei numeri non geografici, garantisce il re-instradamento delle chiamate dalla rete del *donating* alla rete del *recipient* in tempi inferiori a 15 giorni dalla comunicazione da parte di quest'ultimo.

13. Telecom Italia garantisce presso l'interfaccia di interconnessione con gli operatori di transito ogni funzionalità necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.

14. Telecom Italia concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica è quella concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.

15. Telecom Italia garantisce che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore acquirente possa cessare il servizio di interconnessione con un preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.

16. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).

17. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.

18. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, Telecom Italia adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari ad un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.

Art. 15
Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.
2. L'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 riporta anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3 offerti con interconnessione in tecnologia IP. Tali condizioni recepiscono le specifiche tecniche di interconnessione che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 11 della delibera 11/06/CIR.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale delle procedure contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3.
4. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA*)* contenenti i tempi di fornitura e ripristino dei servizi di inoltro e transito distrettuale, nonché dei relativi servizi accessori, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti con quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 16
Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, Telecom Italia garantisce che:
   a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
   b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;

c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di inoltro e transito distrettuale sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;

d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

2. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale un'adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

3. La reportistica di cui al comma precedente include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo.

Art. 17
Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile

1. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori, elencati all'art Art. 12 comma 4, evidenziano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 20, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
   - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
   - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
   - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso–mobile;
   - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
   - eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail.*

   I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 20, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori devono, infine, evidenziare separatamente:

   a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
      - ammortamenti;
      - personale;
      - costi esterni ed altri;

   b. Il Costo del capitale.

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori, elencati all'Art. 12 comma 4, evidenziano separatamente:

   a. Il Capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
      - attività correnti;
      - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
      - passività correnti;
      - passività non correnti.

Art. 18
Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di inoltro e transito distrettuale:

   a. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;

   b. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;

   c. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;

   d. servizio di transito SGU–SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.

2. I prezzi per l'anno 2011 dei servizi offerti da Telecom Italia di cui al comma precedente saranno definiti da un provvedimento integrativo della presente delibera, sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata ed a un livello di costi efficienti.

3. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale offerti da Telecom Italia di cui al comma 1 risulteranno dall'applicazione del modello BU-LRIC previsto dalla delibera 179/10/CONS.

4. I servizi di inoltro e transito distrettuale in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti.

5. I prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale sono disciplinati dalle seguenti delibere:
   a. delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS, per i servizi di configurazione delle centrali, servizi di *kit* di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi;
   b. delibera n. 731/09/CONS, per i servizi di co-locazione;
   c. delibera n. 2/10/CONS, per i servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale.

Art. 19
Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila la corrispondente tabella dell'allegato A.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale, secondo i formati della corrispondente tabella dell'allegato A.
4. Ai fini del calcolo del costo unitario, Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo dei singoli centri di costo/attività elementari.

Art. 20
Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 13, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di inoltro e transito distrettuale. La relazione, oggetto di verifica da parte dell'Autorità, documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati all'Art. 12, comma 4, presenti nell'Offerta di Riferimento e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse, differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le

quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.

3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
   - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
   - ii) il capitale impiegato;
   - iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*), ove presenti.
7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti, i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
10. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi

ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

Capo 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21
Disposizioni finali

1. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A., trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

Allegato A alla Delibera n. 180/10/CONS

Al fine di garantire la massima coerenza tra i dati contabili riferiti a tutti i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia, il presente allegato è stato predisposto congiuntamente per i mercati dei servizi di raccolta, di terminazione e di transito.

Tabella 1. Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto *end-to-end* in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete.

	SL Trasporto	SGU Commutazione	SGU Giunzione	SGU Segnalazione	SGT Commutazione	SGT Giunzione TDM	SGT Segnalazione	BBN Commutazione	BBN Giunzione TDM	BBN Segnalazione	SL - SGU (portanti)	SL - SGU (apparati)	SGU - SGU (portanti)	SGU - SGU (apparati)	SGU – SGT (portanti)	SGU – SGT (apparati)	SGU – BBN (portanti)	SGU – BBN (apparati)	SGT – SGT (portanti)	SGT – SGT (apparati)	BBN – BBN (portanti)	BBN – BBN (apparati)	Fascio interconnessione Reverse (kit e flussi)	Componenti della rete di trasporto internazionale	Terminazione IP dial-up	Terminazione 1254	Terminazione altre NNG	**Totale medio DO**	**Conversione DO/DC**	Costi di Gestione Operatori (DC)	**Costo/Prezzo Medio** cent di €/min DC
Costi/Prezzi equivalenti DO *(€cent/min)*																															
Costi ovvero Prezzi di trasferimento DC:																															
Distrettuale																															
Distrettuale (solo on-net)																															
Distrettuale (solo off-net)																															
Nazionale																															
Nazionale (solo on-net)																															
Nazionale (solo off-net)																															
Fisso->Mobile																															
Dial-up 700																															
Dial-up 701																															
Dial-up 702																															
Dial-up 709																															
Accesso 1254																															

Tabella 2. Costi/Prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete

	SL Trasporto	SGU Commutazione	SGU Giunzione	SGU Segnalazione	SGT Commutazione	SGT Giunzione TDM	SGT Segnalazione	BBN Commutazione	BBN Giunzione TDM	BBN Segnalazione	SL - SGU (portanti)	SL - SGU (apparati)	SGU - SGU (portanti)	SGU - SGU (apparati)	SGU – SGT (portanti)	SGU –SGT (apparati)	SGU – BBN (portanti)	SGU – BBN (apparati)	SGT –SGT (portanti)	SGT –SGT (apparati)	BBN – BBN (portanti)	BBN – BBN (apparati)	Fascio interconnessione Reverse	**Totale medio DO**	**Conversione DO/DC**	Costi di Gestione Operatori DC	**Costo/Prezzo Medio cent di €/min DC**
Costi/Prezzi equivalenti DO (€cent/min)																											
Costi ovvero Prezzi di interconnessione DC:																											
Raccolta																											
Singolo SGU																											
SGU distrettuale																											
Singolo SGT																											
Singolo BBN																											
Terminazione																											
Singolo SGU																											
SGU distrettuale																											
Singolo SGT																											
Singolo BBN																											
Transiti																											
Transito singolo SGU																											
Transito SGU distrettuale																											
Transito singolo SGT																											
Transito singolo BBN																											
Accesso ai servizi di emergenza																											

Tabella 3. Elementi di dettaglio dei costi dei componenti della rete di trasporto e delle attività elementari

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) HCA**	**di cui Ammortamenti Separati HCA**	**Capitale impiegato netto Separato HCA**	**Costo del capitale (B) Separato HCA**	**Costo del componente (A+B) Separato HCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[1] DO ovvero €/min DC Separato HCA**
SL Trasporto							
SGU Commutazione							
SGU Giunzione							
SGU Segnalazione							
SGT Commutazione							
SGT Giunzione TDM							
SGT Segnalazione							
BBN Commutazione							
BBN Giunzione TDM							
BBN Segnalazione							
SL - SGU (portanti)							
SL - SGU (apparati)							
SGU - SGU (portanti)							
SGU - SGU (apparati)							
SGU –SGT (portanti)							
SGU –SGT (apparati)							
SGU – BBN (portanti)							
SGU – BBN (apparati)							
SGT –SGT (portanti)							
SGT –SGT (apparati)							
BBN – BBN (portanti)							
BBN – BBN (apparati)							
Kit interconnessione Reverse							
Flussi interconnessione Reverse							

[1] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) HCA**	**di cui Ammortamenti Separati HCA**	**Capitale impiegato netto Separato HCA**	**Costo del capitale (B) Separato HCA**	**Costo del componente (A+B) Separato HCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[2] DO ovvero €/min DC Separato HCA**
Componenti della rete di trasporto internazionale							
Apparati Telefonia Pubblica							
Costo totale di fatturazione ai clienti finali TI							
Costi di Gestione Operatori (DC)							
Altri servizi							
Totale aggregato rete trasporto						MinD0 ovvero DC	

[2] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Tabella 3 bis. Elementi di dettaglio dei costi dei componenti della rete di trasporto e delle attività elementari

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	Totale costi operativi (A) CCA	di cui Ammortamenti Separati CCA	Capitale impiegato netto Separato CCA	Costo del capitale (B) Separato CCA	Costo del componente (A+B) Separato CCA	Volumi in minuti DO ovvero DC	Costo Unitario €/min[3] DO ovvero €/min DC Separato CCA
SL Trasporto							
SGU Commutazione							
SGU Giunzione							
SGU Segnalazione							
SGT Commutazione							
SGT Giunzione TDM							
SGT Segnalazione							
BBN Commutazione							
BBN Giunzione TDM							
BBN Segnalazione							
SL - SGU (portanti)							
SL - SGU (apparati)							
SGU - SGU (portanti)							
SGU - SGU (apparati)							
SGU –SGT (portanti)							
SGU –SGT (apparati)							
SGU – BBN (portanti)							
SGU – BBN (apparati)							
SGT –SGT (portanti)							
SGT –SGT (apparati)							
BBN – BBN (portanti)							
BBN – BBN (apparati)							
Kit interconnessione Reverse							
Flussi interconnessione Reverse							

[3] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Elementi/ Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) CCA**	**di cui Ammortamenti Separati CCA**	**Capitale impiegato netto Separato CCA**	**Costo del capitale (B) Separato CCA**	**Costo del componente (A+B) Separato CCA**	**Volumi in minuti DO ovvero DC**	**Costo Unitario €/min[4] DO ovvero €/min DC Separato CCA**
Componenti della rete di trasporto internazionale							
Apparati Telefonia Pubblica							
Costo totale di fatturazione ai clienti finali TI							
Costi di Gestione Operatori (DC)							
Altri servizi							
Totale aggregato rete trasporto						MinD0 ovvero DC	

[4] Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.

Tabella 4: Modello per il dettaglio degli oneri di cessione interna	
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA **Servizio di raccolta/terminazione/transito** (Telecom Italia completa l'elenco con i dettagli relativi ai *transfer charge* per ciascun servizio)	
Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Volume di traffico venduto per ciascun servizio end-to-end distinto secondo l'articolazione tariffaria (servizi locali, nazionali, fisso-mobile, dial-up, internazionali, NNG, etc.)	
- Volume di traffico originato da telefonia pubblica (sovrapprezzo raccolta da telefonia pubblica)	
- Numero di configurazioni dei prezzi per le NNG (servizio di configurazioni dei prezzi per le NNG)	
- Numero di configurazioni di autocommutatori (servizio di configurazione degli instradamenti)	
- Numero totale di chiamate originate da clienti Telecom Italia (servizio fatturazione)	
- Numero totale di chiamate originate da clienti Telecom Italia verso numeri verdi (servizio fatturazione)	
- Numero di attivazioni multisede e di ogni altra attività connessa alla gestione clienti multisede svolta a titolo oneroso (gestione clienti multisede)	
- Numero di portabilità effettuate (SPP)	
- Volume di traffico originato da rete fissa (Telecom) in terminazione su rete radiomobile (ex TIM)	
- Volume di traffico di transito in terminazione su rete radiomobile (ex TIM)	
- Completare[5]	
Servizi per altri Operatori	
- Volume di traffico venduto per ciascun livello gerarchico di rete e per ciascun servizio	
- Volume di traffico raccolto da TP	
- Numero di *kit* di interconnessione per singola capacità	
- Numero di attivazioni di CPS	
- Completare	

[5] La dicitura "Completare" indica nel seguito l'obbligo in capo a Telecom Italia di completare la redazione del corrispondente prospetto con tutte le voci di costo e le quantità necessarie alla documentazione esauriente degli obblighi di cessione interna.

Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Numero di prestazioni SPP	
- Numero di configurazioni di autocommutatori	
- Numero di configurazioni dei prezzi per le NNG	
- Numero di attivazioni multisede e di ogni altra attività connessa alla gestione clienti multisede svolta a titolo oneroso	
- Completare	
Prezzi di riferimento unitari	
- Prezzi di trasferimento per locali	
- Prezzi di trasferimento per nazionali	
- Prezzi di trasferimento per fisso-mobile	
- Prezzi di trasferimento per dial-up	
- Prezzi di trasferimento per internazionali	
- Prezzi di trasferimento per NNG	
- Prezzo di trasferimento surcharge da TP	
- Prezzo per le configurazioni dei prezzi delle numerazioni	
- Prezzo per le configurazioni degli instradamenti di rete	
- Prezzo per la fatturazione da utenti di rete fissa	
- Prezzo per la fatturazione con carta a banda magnetica	
- Prezzi per la gestione dei clienti multisede	
- Prezzi per la SSP	
- Prezzi di terminazione sulla propria rete radiomobile	
- Completare	
Transfer charge da divisioni di Telecom Italia[6]:	Σ Prezzo di trasferimento x Quantità
- Chiamate Locali	
- Chiamate Nazionali	
- Chiamate Fisso-Mobile	
- Chiamate dial-up	
- Chiamate Internazionali	
- Chiamate NNG	
- Chiamate da telefonia pubblica	
- Fatturazione da utente di rete fissa	
- Fatturazione da Telefonia pubblica	
- Configurazione dei prezzi per le NNG	

[6] Con "Transfer charge da divisioni di Telecom Italia" nel seguito si intendono gli oneri ricevuti dall'aggregato a cui appartiene il dettaglio di separazione contabile e versanti dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in questo caso Commerciale ed Altri servizi).

Servizi per divisioni di Telecom Italia	***Distinguere le quantità secondo le articolazioni tariffarie***
- Configurazione degli autocommutatori	
- Gestione dei clienti multisede	
- SPP	
- Completare	
Transfer charge verso divisioni di Telecom Italia[7]:	
- Quota surcharge da TP verso accesso	
- Trasferimento verso la divisione radiomobile (ex TIM) per servizi di traffico fisso-mobile della divisione commerciale	
- Trasferimento verso la divisione radiomobile (ex TIM) per servizi di transito	
- Completare	

[7] Con "Transfer charge verso divisioni di Telecom Italia" nel seguito si intendono gli oneri ceduti dall'aggregato a cui appartiene il dettaglio di separazione contabile all'aggregato che cede un servizio intermedio (in questo caso Accesso).

10A06407

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G003085/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 17,00